SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 190

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 18 agosto 2014

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Regione Emilia-Romagna

Regione Toscana

Ufficio parlamentare di bilancio

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 70/L

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 giugno 2014.

Autorizzazione a bandire concorsi ex articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le esigenze della Corte dei conti e dell'Avvocatura generale dello Stato, per il triennio 2014/2016.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) ed in particolare l'art. 1, comma 355, che prevede, tra l'altro, un reclutamento speciale per i magistrati contabili per una spesa a regime pari ad 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 66, che disciplina il turn over delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici, compresi gli enti di ricerca e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visto l'art. 66, comma 11, del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, il quale dispone che i limiti assunzionali, previsti dai commi 3, 7 e 9 dello stesso articolo, si applicano anche alle assunzioni del personale non contrattualizzato di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 35 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in tema di «Reclutamento del personale» e, in particolare, il comma 4, secondo cui le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno deliberata ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo stesso art. 35 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 che, sempre al comma 4, subordina l'avvio delle procedure concorsuali per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, con organico superiore alle 200 unità, all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il comma 7, dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, secondo cui «Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, il personale di magistratura»;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, in base al quale le amministrazioni dello Stato, prima di dare avvio a nuove procedure concorsuali, devono verificare l'avvenuta immissione in ruolo di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate dal 1° gennaio 2007, nonché dell'assenza di idonei collocati nelle medesime;

Visto l'art. 4, comma 3-*quinquies*, del predetto decreto-legge n. 101 del 2013, secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2014, il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si svolge mediante concorsi pubblici unici;

Vista la nota circolare n. 11786 del 22 febbraio 2011 con la quale il Dipartimento della funzione pubblica ha fornito istruzioni ad alcune amministrazioni in tema di programmazione del fabbisogno di personale;

Vista la nota del Segretariato generale della Corte dei conti, del 7 novembre 2013, n. 1207, nella quale si comunica che ai sensi dell'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, non sussistono vincitori ancora da assumere né idonei in graduatorie vigenti per le qualifiche corrispondenti a quella oggetto della procedura concorsuale richiesta;
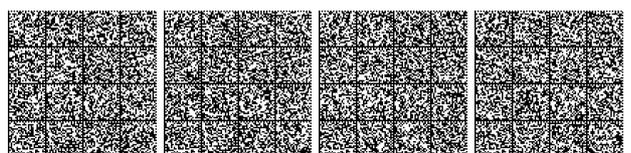
Vista la nota del Segretariato generale della Corte dei conti, del 30 gennaio 2014, n. 179, avente ad oggetto la richiesta di autorizzazione a bandire procedure concorsuali a tempo indeterminato, per il triennio 2014-2016 per il reclutamento di: *a)* personale della magistratura per complessive n. 18 unità di referendari, di cui numero 13 unità a valere sulle risorse finanziarie derivanti dal regime del turn over definito dall'art. 3, comma 102, della legge n. 244 del 2007, e successive modificazioni ed integrazioni, e numero 5 unità finanziate con le risorse, previste dall'art. 1, comma 355, della stessa legge n. 244 del 2007, destinate al reclutamento speciale dei magistrati contabili la cui autorizzazione ad assumere, limitatamente alle predette 5 unità, è già insita nella medesima legge; *b)* numero 9 assistenti amministrativi, posizione economica F3;

Ritenuto in attesa dell'avvio dei concorsi unici di cui al citato art. 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge n. 101 del 2013, di autorizzare le procedure concorsuali solo per i referendari;

Vista la nota dell'Avvocatura generale dello Stato del 13 febbraio 2014 n. 66444P, avente ad oggetto la richiesta di autorizzazione a bandire procedure concorsuali nel triennio 2014-2016 per il reclutamento di numero 3 procuratori dello Stato, con la precisazione che i vincitori e gli idonei del concorso precedente hanno preso servizio il 1° marzo scorso con esaurimento della relativa graduatoria di merito;

Visto il regime assunzionale vigente, ferma restando, anche dopo l'autorizzazione a bandire, la necessità della preventiva autorizzazione ad assumere, a conclusione delle procedure concorsuali autorizzate, con esclusione delle 5 unità di referendario a valere sulle risorse dell'art. 1, comma 355, della stessa legge n. 244 del 2007;

Tenuto conto che la compatibilità delle richieste pervenute è stata valutata con esito favorevole rispetto al predetto regime delle assunzioni, nonché rispetto alle dotazioni organiche vigenti;

Su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2014 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione on.le dott.ssa Maria Anna Madia;

Decreta:

Art. 1.

1. La Corte dei conti è autorizzata, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad avviare, nel triennio 2014-2016, le procedure di reclutamento per complessive n. 18 unità di referendari, di cui numero 13 unità a valere sulle risorse finanziarie derivanti dal regime del turn over definito dall'art. 3, comma 102, della legge n. 244 del 2007, e successive modificazioni ed integrazioni, e numero 5 unità finanziate, a valere sulle risorse previste dall'art. 1, comma 355, della stessa legge n. 244 del 2007, come da tabella allegata che è parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. L'Avvocatura generale dello Stato è autorizzata, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad avviare, nel triennio 2014-2016, procedure di reclutamento per numero 3 procuratori dello Stato a valere sulle risorse finanziarie derivanti dal regime del turn over definito dall'art. 3, comma 102, della legge n. 244 del 2007, e successive modificazioni ed integrazioni, come da tabella allegata che è parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2014

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
MADIA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esterni, Reg.ne - Prev. n. 2012
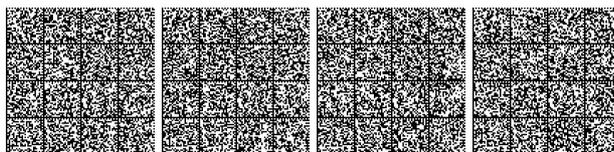
ALLEGATO

Autorizzazione a bandire concorsi pubblici per gli anni 2014, 2015, 2016

Amministrazione	Qualifica	posti
CORTE DEI CONTI	Referendario	18
	Totale	**18**
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	Procuratori dello Stato	3
	Totale	**3**

14A06477

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 2014.

Proroga dello scioglimento del Consiglio comunale di Augusta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 7 marzo 2013, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2013, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono stati disposti lo scioglimento del consiglio comunale di Augusta (Siracusa) e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal prefetto dott.ssa Maria Carmela Librizzi, dal viceprefetto dott.ssa Maria Rita Cocciufa e dal dirigente area I, II fascia dott. Francesco Puglisi;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 luglio 2014, alla quale è stato debitamente invitato il Presidente della Regione siciliana;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Augusta (Siracusa), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 15 luglio 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Alfano, Ministro dell'interno

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2014
Ministero interno, foglio n. 1735
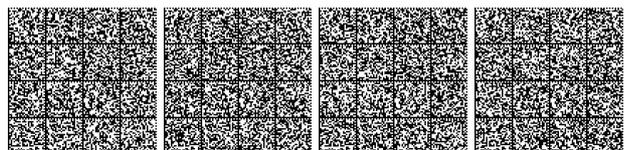
ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 marzo 2013, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2013, la gestione del comune di Augusta (Siracusa) è stata affidata, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad una commissione straordinaria, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

L'organo di gestione straordinaria ha perseguito l'obiettivo del risanamento dell'ente, pur operando in un contesto ambientale che non si è ancora affrancato dai condizionamenti esterni delle locali consorterie.

I percorsi virtuosi intrapresi nei diversi settori dell'amministrazione non possono ritenersi conclusi, come rilevato dal Prefetto di Siracusa nella relazione del 7 luglio 2014, con la quale è stata chiesta la proroga della gestione commissariale.

Le considerazioni del Prefetto sono state condivise dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, nel corso di una riunione tenuta in data 7 luglio 2014 alla presenza del Sostituto procuratore distrettuale antimafia di Catania e del Procuratore della Repubblica di Siracusa.

Le iniziative poste in essere dalla commissione straordinaria sono state fin da subito improntate al ripristino delle condizioni di legalità ed imparzialità, con particolare riferimento agli ambiti ove più incisiva si è manifestata l'ingerenza dei sodalizi mafiosi.

In tal senso, è stata avviata una generale rivisitazione della struttura organizzativa dell'amministrazione comunale, procedendo ad una rimodulazione della pianta organica, con contestuale soppressione di taluni uffici dirigenziali, favorendo la rotazione del personale e provvedendo ad istituire due nuovi settori rispettivamente dedicati alla sicurezza del territorio ed ai servizi sociali. Nel contempo, i servizi attinenti ad ogni singolo settore sono stati accorpati in un'unica sede, consentendo rilevanti risparmi di spesa ed una più efficiente comunicazione istituzionale.

Significativi interventi sono stati promossi anche nell'ambito dell'affidamento di lavori e di opere pubbliche, in ordine ai quali si rendono solitamente necessarie speciali cautele contro eventuali pregiudizievoli ingerenze, in considerazione dei sottesi rilevanti interessi economici. Al riguardo, sono state costituite apposite cabine di regia, con lo scopo di gestire al meglio i finanziamenti destinati agli edifici scolastici ed è stata stipulata una convenzione con l'assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità per la redazione di progetti e la direzione dei lavori concernenti il consolidamento statico dei due ponti di accesso all'«isola di Augusta».

Sono state, inoltre, verificate le procedure di affidamento in corso all'atto dell'insediamento dell'organo commissariale ed, in esito alla verifica, sono stati portati a compimento i lavori di pubblica illuminazione. Sono altresì in fase di conclusione gli interventi per la messa a norma della sede dell'organo consiliare dell'ente e del teatro comunale. Da ultimo, è intendimento della commissione straordinaria dare avvio a breve ai lavori di manutenzione della rete stradale e degli immobili di pertinenza dell'amministrazione comunale.

Per evitare il riprodursi di tentativi di condizionamento da parte delle cosche locali, i cui segnali di attività sono tuttora presenti sul territorio, si rende necessario che le predette attività siano portate a termine dal medesimo organo che le ha intraprese.

Ulteriori settori che hanno richiesto una decisiva azione di recupero, in considerazione delle molteplici problematiche rilevate negli atti propedeutici all'adozione della misura dissolutoria, sono quello ecologico e quello finanziario.

In relazione al primo, è stato elaborato il nuovo piano di intervento per l'organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti, di recente approvato dall'amministrazione regionale, ed è stato ottenuto un finanziamento statale finalizzato alla realizzazione di progetti di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e di raccolta differenziata. Allo stato, è in corso la procedura d'indizione della gara per l'affidamento dei relativi servizi ed un ulteriore periodo di gestione straordinaria consentirà che i successivi adempimenti si svolgano al riparo da indebite interferenze, che potrebbero comprometterne il buon esito.

Per quanto riguarda poi la situazione finanziaria dell'ente, l'organo commissariale si è trovato ad operare in condizioni di notevole criticità, attesa la presenza di un'ingente massa debitoria, tra cui numerosi debiti fuori bilancio, e di un consistente disavanzo di amministrazione, in aggiunta ai quali sono state altresì riscontrate una consolidata carenza di liquidità ed una rilevante mole di contenzioso.

Si è reso, pertanto, necessario procedere alla predisposizione di un piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la cui procedura è tuttora in itinere.

Nel contempo, sono state avviate misure di contenimento della spesa, procedendo, tra l'altro, ad una dismissione delle locazioni passive con valorizzazione degli edifici di proprietà comunale, alla riduzione dei costi dei servizi in rete ed alla rivisitazione dei criteri di elargizione dei contributi comunali.

Al fine di assicurare una maggiore efficienza ed economicità, è stata internalizzata la gestione di alcuni servizi e sono stati dismessi gli organismi partecipati. La commissione straordinaria ha, inoltre, dato impulso ad una serie di azioni di contrasto e recupero dell'evasione fiscale.

Da ultimo, è stato fatto ricorso all'anticipazione di cassa di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, che ha consentito di eliminare considerevoli posizioni debitorie.

L'attività in tal senso posta in essere, finalizzata, tra l'altro, alla repressione dei fenomeni di evasione ed elusione tributaria in un'ottica di legalità fiscale, necessita anch'essa di un ulteriore periodo di permanenza in carica dell'organo commissariale, allo scopo di completare il risanamento finanziario dell'ente.

Allo stato, la commissione straordinaria si trova, inoltre, ad affrontare le complesse e delicate operazioni connesse al progetto «mare nostrum» per il soccorso dei migranti in mare, per le quali il porto di Augusta è stato individuato come il principale punto di approdo delle navi della Marina militare.

Un'altra vicenda che richiede la massima attenzione, al fine di salvaguardare gli interessi della collettività locale, è quella che ha preso avvio dal fallimento della società che aveva in concessione la gestione del servizio idrico integrato. Tale circostanza ha reso necessario assumere la gestione diretta del servizio e sono attualmente in corso la conseguente necessaria riorganizzazione degli uffici comunali e la ricerca dei mezzi finanziari occorrenti per attivare la procedura di affidamento del servizio di manutenzione degli impianti.

Anche per tali attività, attesa la rilevanza e delicatezza delle stesse, risulta senza dubbio opportuna una proroga della gestione commissariale, in modo da assicurarne una prosecuzione conforme ai principi di trasparenza e legittimità.

Per i motivi descritti risulta necessario che la commissione disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso, favorire il recupero di credibilità delle istituzioni e perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di ingerenze della criminalità organizzata e ciò è sufficiente per la richiesta di proroga, stante la complessità delle azioni di bonifica intraprese dall'organo straordinario.

Ritengo, pertanto, che, sulla base di tali elementi, ricorrano, ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le condizioni per l'applicazione della proroga della durata del provvedimento, con il quale la gestione del comune di Augusta (Siracusa) è stata affidata, per la durata di mesi diciotto, ad una commissione straordinaria.

Roma, 9 luglio 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A06500
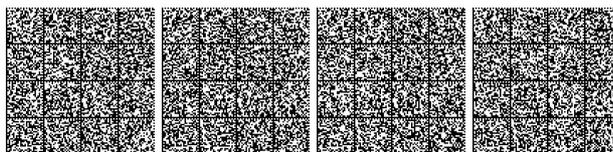
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 2014.

Proroga dell'affidamento della gestione del comune di Grazzanise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 7 marzo 2013, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2013, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la gestione del comune di Grazzanise (Caserta) è stata affidata, per la durata di mesi diciotto, ad una commissione straordinaria composta dal viceprefetto dott. Giovanni Migliorelli, dal viceprefetto aggiunto dott. Gerardo Quaranta e dal funzionario economico finanziario dott. Nicola Auricchio;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 luglio 2014;

Decreta:

La durata della gestione del comune di Grazzanise (Caserta), affidata ad una commissione straordinaria per la durata di diciotto mesi, è prorogata di sei mesi.

Dato a Roma, addì 15 luglio 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2014
Ministero interno, foglio n. 1736

———

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 marzo 2013, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2013, la gestione del comune di Grazzanise (Caserta) è stata affidata, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad una commissione straordinaria essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

L'organo di gestione straordinaria ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità all'interno dell'ente, pur operando in un contesto gestionale connotato dalla disapplicazione dei principi di buon andamento e di perseguimento delle finalità pubbliche e in presenza di un ambiente reso estremamente difficile per la pervicace e radicata presenza della criminalità organizzata su quel territorio.

Come rilevato dal prefetto di Caserta con relazione del 25 giugno 2014, con la quale è stata chiesta la proroga della gestione commissariale, nonostante i positivi risultati conseguiti dall'organo di gestione straordinaria, l'avviata azione di riorganizzazione e risanamento dell'ente locale non può ritenersi conclusa.

La situazione generale del comune e la necessità di completare le azioni già avviate sono state anche oggetto di approfondimento nell'ambito del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica del 25 giugno 2014, cui hanno partecipato il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere e il coordinatore della direzione distrettuale antimafia presso la Procura della Repubblica del tribunale di Napoli, nel corso del quale è stato espresso parere favorevole al prosieguo della gestione commissariale.

Le azioni intraprese dalla commissione straordinaria, rivolte al necessario ripristino della legalità e a garantire il regolare andamento dei servizi, sono state subito improntate alla massima discontinuità rispetto al passato, per dare inequivocabili segnali della forte presenza dello Stato e per interrompere le diverse forme di condizionamento riscontrate nella vita amministrativa dell'ente.

È stata conseguentemente avviata una generale attività di programmazione e riassetto organizzativo, attraverso la revisione delle diverse procedure amministrative e sistemi di controllo che, una volta definiti e collaudati, assicureranno il rispetto dei principi di legalità e trasparenza migliorando il livello dei servizi offerti alla cittadinanza.

L'attività dell'organo straordinario ha riguardato innanzitutto gli ambiti ove era più evidente la penetrazione malavitosa, attraverso l'approfondimento delle diverse situazioni di criticità riscontrate in sede di accesso ispettivo e in relazione alle quali sono stati effettuati mirati interventi.

Le iniziative disposte, che hanno permesso di conseguire risultati di particolare rilievo sul piano del contrasto ai fenomeni di illegalità riscontrati, necessitano tuttavia di essere consolidate per migliorare le funzionalità istituzionali dell'ente e scongiurare ulteriori tentativi di penetrazione malavitosa.

Nel settore dell'ambiente sono stati effettuati interventi al fine di assicurare migliori condizioni di vivibilità. In particolare, per quanto attiene il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, unitamente ad alcuni comuni limitrofi è stata avviata la procedura per la gestione associata del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, procedura nel quale il comune di Grazzanise riveste il ruolo di ente capofila.

Atteso il rilevante importo dell'appalto è opportuno che sia l'organo di gestione straordinaria a portarne a termine l'affidamento ed a vigilare sulle diverse fasi della procedura, stante il possibile verificarsi di forme di ingerenza in un settore dove, solitamente, gravitano gli interessi di ambienti controindicati.

L'organo di gestione straordinaria ha inoltre ottenuto, da parte del Ministero dell'ambiente, il finanziamento di un progetto denominato «isola della legalità», volto al miglioramento del ciclo di gestione dei rifiuti ed alla loro contestuale riduzione. Il progetto si propone in particolare di realizzare, su un terreno confiscato, una serie di iniziative, tra le quali un centro di raccolta ed un sito di compostaggio.

Significativi interventi sono stati disposti per fronteggiare l'emergenza idrica. Per la definitiva risoluzione di tale criticità è stata avviata una serie di adempimenti istruttori con la competente autorità dell'energia e del gas e con la regione Campania, a conclusione dei quali è prevista la stipula di un'apposita convenzione.

Nel settore urbanistico l'impegno della commissione straordinaria si è rivolto, in particolare, alla definizione del piano urbanistico comunale, le cui procedure sebbene siano state avviate nell'anno 2009, hanno subito forti rallentamenti e sospensioni anche a causa di alcuni provvedimenti adottati dalla disciolta amministrazione comunale che presentano anomalie e irregolarità.

Inoltre l'organo di gestione straordinaria ha impartito al competente ufficio tecnico le opportune direttive per la risoluzione di alcune controversie in corso con i professionisti a suo tempo incaricati della predisposizione del menzionato piano al fine di assicurare che gli ulteriori adempimenti necessari siano conclusi entro i termini previsti dalla vigente normativa.

È in corso un'azione di contrasto all'abusivismo edilizio, che prevede la verifica delle opere abusive presenti sul territorio, assoggettabili a demolizione, nonché la definizione delle pratiche afferenti il condono edilizio.

Il raggiungimento di tali obiettivi da un lato assicurerà una corretta gestione del territorio e dall'altro eviterà l'insorgere di possibili manovre speculative della criminalità organizzata i cui segnali di attività sul territorio sono ancora presenti.

La commissione straordinaria è tuttora impegnata nell'attività di recupero di un terreno di proprietà del comune sul quale è stato realizzato, abusivamente, un centro sportivo. La conclusione della procedura in argomento, con l'effettivo rientro in possesso del bene e l'avvio dei lavori per la realizzazione di un centro sportivo in linea con le vigenti disposizioni normative, rappresenterebbe un concreto e tangibile segnale di legalità per la collettività locale.

È stato recentemente avviato un progetto volto all'installazione di pannelli fotovoltaici presso alcuni edifici comunali, in linea con le disposizioni comunitarie in materia, finanziato per un consistente importo economico dalla regione Campania.

Il completamento delle descritte attività da parte della commissione straordinaria costituisce un importante segnale della presenza dello Stato e del valore di un'azione amministrativa improntata ai principi di legalità e di imparzialità e diretta ad evitare il riprodursi di tentativi di interferenza da parte della locale criminalità organizzata.

Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrano, ai sensi dell'art. 143, comma 10 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le condizioni per l'applicazione della proroga della durata del provvedimento con il quale la gestione del comune di Grazzanise (Caserta) è stata affidata, per la durata di mesi diciotto, ad una commissione straordinaria.

Roma, 9 luglio 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A06501

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 agosto 2014.

Revoca dello stato di emergenza in relazione al naufragio della nave da crociera Costa - Concordia, nel territorio del Comune dell'Isola del Giglio.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DELL'8 AGOSTO 2014

Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 20 gennaio 2012 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione al naufragio della nave da crociera «Costa Concordia» nel territorio del comune dell'Isola del Giglio;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012, n. 4003 del 16 febbraio 2012, n. 4019 del 27 aprile 2012 e n. 4023 del 15 maggio 2012;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11 e, in particolare, l'art. 2 che, atteso il permanere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nella gestione di tale emergenza ha prorogato fino al 31 dicembre 2013 lo stato di emergenza di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2012;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, con cui è stato disposto che fino al 31 luglio 2014 continuano a produrre effetti le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4023 del 15 maggio 2012, relative alle operazioni di rimozione del relitto della nave «Costa Concordia» dal territorio dell'isola del Giglio, nonché i provvedimenti presupposti, conseguenti e connessi alle medesime;

Richiamata la citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4023/2012 che, in particolare, all'art. 1 dispone l'approvazione delle operazioni di cui al progetto di massima di rimozione e recupero della nave da crociera «Costa Concordia» proposto dalla «Costa Crociere S.p.a.», con le determinazioni assunte dalla Conferenza dei servizi del 15 maggio 2012, ponendo i conseguenti oneri interamente a carico della medesima società e all'art. 2 istituisce un osservatorio di monitoraggio composto da rappresentanti delle Amministrazioni statali, regionali e locali interessate, allo scopo di assicurare l'esatta esecuzione del citato progetto e delle richiamate prescrizioni, con oneri sempre a carico della medesima società, nonché i provvedimenti presupposti, conseguenti e connessi alla medesima ordinanza;

Visto il verbale della conferenza dei servizi del 15 maggio 2012 e i relativi allegati;

Dato atto che, in relazione al predetto progetto è ancora da realizzare la fase denominata «WP9»;

Considerata la necessità di garantire, per la fase «WP9» e fino al completamento del monitoraggio da parte della società «Costa Crociere S.p.a.», la prosecuzione del piano di monitoraggio ambientale di parte pubblica avviato immediatamente dopo il naufragio e svolto da ARPAT e ISPRA;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 88 del 31 maggio 2013, n. 114 del 13 settembre 2013, n. 115 del 15 settembre 2013, n. 156 del 27 febbraio 2014 e n. 176 del 9 luglio 2014;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri in data 16 maggio 2014 con cui, tra l'altro, per consentire l'esame e l'approvazione del progetto per il trasferimento del relitto presso un porto idoneo individuato per il successivo smaltimento è stato fissato il termine per la Conferenza dei servizi decisoria;

Visto l'art. 3-*bis* del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2014, n. 97, con il quale il termine di cui al richiamato art. 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, è stato prorogato al 31 dicembre 2014;
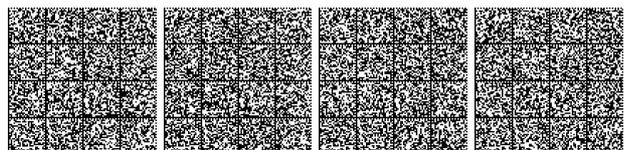
Vista la delibera in data 30 giugno 2014 con cui, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della richiamata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4019/2012, è stato approvato il progetto presentato da «Costa Crociere S.p.a.» con le prescrizioni acquisite nella Conferenza dei Servizi decisoria svoltasi il 25 giugno 2014;

Considerato che lo stato di emergenza di che trattasi, relativo al naufragio della nave da crociera «Costa Concordia», è stato dichiarato in relazione al territorio del comune dell'Isola del Giglio;

Considerato che le attività di carattere straordinario già espletate, evidenziano una situazione che può essere fronteggiata, per il prosieguo, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia;

Considerato che il relitto della nave è stato trasportato presso il Porto di Voltri per il successivo smaltimento e che, pertanto, sono venute meno le ragioni che avevano giustificato la dichiarazione dello stato di emergenza di cui trattasi;

Ravvisata, quindi, la necessità che si proceda mediante l'utilizzo degli ordinari strumenti previsti dall'ordinamento;

Considerato, pertanto, che ricorrono i presupposti per la revoca dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e che si dovrà provvedere ad adottare apposita ordinanza ai sensi del comma 4-*ter* del medesimo art. 5;

D'intesa con le regioni Toscana e Liguria;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto esposto in premessa, a far data dal 15 settembre 2014 è revocata la dichiarazione di stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2012.

2. La regione Toscana è individuata quale Amministrazione competente in via ordinaria a coordinare le attività per il completamento dell'attuazione, nel territorio dell'Isola del Giglio, del progetto autorizzato dalla conferenza dei servizi del 15 maggio 2012 e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4023 del 15 maggio 2012, con particolare riferimento agli interventi ricompresi nella fase denominata «WP9», che dovranno essere portati a termine con riferimento alle condizioni dettate dalla citata conferenza dei servizi, ivi compresa la continuità delle attività e del piano di monitoraggio da parte dei soggetti pubblici competenti di cui in premessa, ed i cui oneri sono integralmente a carico della società «Costa Crociere S.p.a.».

3. La regione Liguria è individuata quale Amministrazione competente in via ordinaria a coordinare le attività relative all'esecuzione degli interventi finalizzati al riciclo e smaltimento del relitto della nave «Costa Concordia» presso il porto di Voltri e la zona delle riparazioni navali del porto di Genova, secondo quanto previsto nel progetto approvato con la delibera del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2014 e delle relative prescrizioni formulate dalla Conferenza dei servizi del 25 giugno 2014, oltre che delle eventuali e successive prescrizioni che dovessero pervenire dalle Autorità competenti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile emana, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con le regioni interessate, apposite ordinanze volte a favorire e regolare il subentro delle predette regioni nel coordinamento delle attività che si rendono necessarie successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2014

Il Presidente: RENZI

14A06499

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 5 agosto 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della I.A.L. Lazio Innovazione Apprendimento Lavoro Lazio S.r.l. Impresa sociale e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, recante «Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118»;

Visto, in particolare, l'art. 16 del predetto decreto legislativo n. 155 del 2006, nella parte in cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge funzioni ispettive e di monitoraggio, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui al medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2011, n. 144, concernente il regolamento recante la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha attribuito alla Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali la competenza in merito allo svolgimento di attività connesse all'attuazione della normativa relativa alla disciplina dell'impresa sociale;
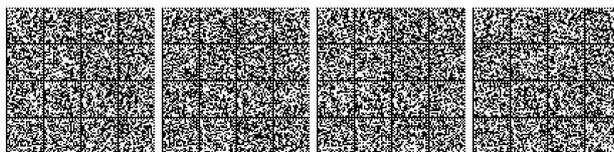
Vista la sentenza del 10 giugno 2014, n. 482/2014 del Tribunale ordinario di Roma, sezione fallimentare, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società IAL - Innovazione apprendimento lavoro Lazio S.r.l., impresa sociale in liquidazione, con sede legale in Roma, via Battista Bardanzellu n. 8;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Vista la proposta della Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali, all'esito dell'istruttoria condotta, di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa nei confronti della citata società IAL - Innovazione apprendimento lavoro Lazio S.r.l., impresa sociale in liquidazione;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, concernente la comunicazione dell'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza all'autorità governativa vigilante;

Ravvisata la necessità di disporre la liquidazione coatta amministrativa della società IAL - Innovazione apprendimento lavoro Lazio S.r.l., impresa sociale in liquidazione, e di procedere alla nomina di un commissario liquidatore, ai sensi del comma 1 dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Ritenuto di individuare, sulla base dell'esame del *curriculum vitae*, nell'avv. Elisabetta Ferrini, nata a Roma il 26 gennaio 1956, la persona in possesso di specifici requisiti di professionalità e competenza per l'espletamento dell'incarico menzionato;

Vista la dichiarazione sulla insussistenza di alcuna delle cause di inconferibilità, di cui al citato decreto legislativo n. 39 del 2013, presentata, ai sensi dell'art. 20 del medesimo decreto legislativo dall'avv. Elisabetta Ferrini;

Considerato che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in capo all'avv. Elisabetta Ferrini, per lo svolgimento dell'incarico di commissario liquidatore della società IAL - Innovazione apprendimento lavoro Lazio S.r.l., impresa sociale in liquidazione;

Decreta:

Art. 1.

1. La società IAL - Innovazione apprendimento lavoro Lazio S.r.l., impresa sociale in liquidazione, con sede legale in Roma, via Battista Bardanzellu n. 8, codice fiscale 80186210581, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, con effetto dalla data del presente decreto.

2. Considerati gli specifici requisiti di professionalità e competenza, come risultati dal curriculum vitae, l'avv. Elisabetta Ferrini, è nominata commissario liquidatore, a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2.

1. Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore di cui all'articolo precedente ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: www.lavoro.gov.it., dandone avviso per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 agosto 2014

Il Ministro: POLETTI

14A06508

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 25 luglio 2014.

Autorizzazione al laboratorio Biomil S.r.l., in Livorno, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Vista la richiesta presentata in data 22 luglio 2014 dal laboratorio Biomil S.r.l., ubicato in Livorno, via Marco Mastacchi n. 11, volta ad ottenere l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, limitatamente alla prova:

denominazione della prova: pH - norma/metodo: OIV-MA-AS313-15 R2011;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 aprile 2013 l'accreditamento relativamente alla prova sopra indicata, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Biomil S.r.l., ubicato in Livorno, via Marco Mastacchi n. 11, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alla prova:

denominazione della prova: pH - norma/metodo: OIV-MA-AS313-15 R2011.

Art. 2.

Il responsabile del laboratorio è Ester Florimondo.

Art. 3.

L'autorizzazione ha validità fino al 4 maggio 2017 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 4.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Biomil S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alla prova indicata all'art. 1, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 5.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo la prova di analisi autorizzata:

denominazione della prova: pH - norma/metodo: OIV-MA-AS313-15 R2011.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 25 luglio 2014

Il direttore generale: GATTO

14A06507
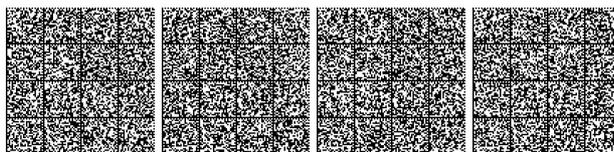
DECRETO 5 agosto 2014.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Consorzio per la tutela dell'Asti, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 8 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 224 del 24 settembre 2010 con il quale al laboratorio Consorzio per la tutela dell'Asti, ubicato in Isola d'Asti (Asti), strada Valtiglione n. 73, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 1° agosto 2014;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 19 giugno 2014 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Consorzio per la tutela dell'Asti, ubicato in Isola d'Asti (Asti), strada Valtiglione n. 73, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 12 luglio 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Consorzio per la tutela dell'Asti, perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 5 agosto 2014

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	OIV-MA-AS313-01 R2009 par. 5.2
Acidità volatile	OIV-MA-AS313-02 R2009
Acido sorbico	OIV-MA-AS313-14A R2009
Acido sorbico	OIV-MA-AS313-14B R2009
Anidride Carbonica	OIV-MA-AS314-01 R2006
Anidride solforosa libera e totale	OIV-MA-AS323-04B R2009
Ceneri	OIV-MA-AS2-04 R2009
Ferro	OIV-MA-AS322-05A R2009
Metanolo	OIV-MA-AS312-03A R2009
Ocratossina A (0.05 - 3.80 ug/l)	MP01 rev.15 2014
Piombo (12 - 253 ug/l)	MP24 rev.11 2014
Titolo alcolometrico volumico	OIV-MA-AS312-01A R2009 par. 4.B.
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)	OIV-MA-AS312-01A R2009 par. 4.B. + OIV-MA-AS311-03 R2003
Acidi fissi: Acido Tartarico, Acido Malico, Acido Lattico, Acido Citrico (0.75 - 10,50 g/l (ac. Tartarico e Malico); 0.50 - 7,50 g/l (ac. Citrico e Lattico))	MP02 rev.16 2014
Estratto ridotto (da calcolo), non riduttore (da calcolo)	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-03 R2003
Estratto secco totale	OIV-MA-AS2-03B R2012
Massa volumica e Densità relativa a 20°C (0.78938-1.16626 0.79080-1.16836 g/ml)	OIV-MA-AS2-01A R2012 p.to 5
Zuccheri totali (glucosio + fruttosio), Zuccheri totali (glucosio + fruttosio + saccarosio)	OIV-MA-AS311-03 R2003
pH (2 - 7)	OIV-MA-AS313-15 R2011

14A06505

PROVVEDIMENTO 7 agosto 2014.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Robiola di Roccaverano» registrata in qualità di Denominazione di Origine Protetta in forza al Regolamento (CE) n. 1263/1996 della Commissione del 1° luglio 1996.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (UE) n. 1263/1996 della Commissione del 1° luglio 1996 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta di cui sopra;

Considerato che, con regolamento (UE) n. 855/2014 della Commissione del 4 agosto 2014, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della registrazione della modifica richiesta, della D.O.P. «Robiola di Roccaverano», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;

Provvede

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento (UE) n. 855/2014 della Commissione del 4 agosto 2014.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 7 agosto 2014

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «ROBIOLA DI ROCCAVERANO»

Art. 1.
Denominazione

La denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano» è riservata esclusivamente al formaggio prodotto, stagionato e marchiato nella zona di produzione indicata nel successivo art. 3. e che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Caratteristiche del prodotto

La «Robiola di Roccaverano» DOP si produce per l'intero arco dell'anno, è un formaggio ottenuto con l'impiego della cagliata lattica, fresco sottoposto a maturazione, o affinato.

La DOP «Robiola di Roccaverano» si presenta cilindrica a facce piane leggermente orlate con scalzo leggermente convesso. Il diametro delle facce è compreso tra 10 e 14 cm con altezza dello scalzo da 2,5 a 4 cm. Il peso di una forma varia dai 250 ai 400 grammi. Questi parametri sono riferiti al termine del periodo minimo di maturazione.

I parametri di riferimento al terzo giorno di maturazione per la «Robiola di Roccaverano» relativi al grasso, alle sostanze proteiche e alle ceneri sono:

grasso: minimo 40% sul secco;

sostanze proteiche: minimo 34% sul secco;

ceneri: minimo 3% sulla materia secca.

Le caratteristiche sensoriali del formaggio «Robiola di Roccaverano», in base al grado di maturazione, vengono distinte in:

prodotto fresco dal quarto al decimo giorno di maturazione: crosta: può presentarsi sotto forma di una lieve fioritura naturale di muffe o essere inesistente; aspetto esteriore: bianco latte oppure paglierino; pasta: di colore bianco latte; struttura: cremosa, morbida; sapore e aroma: delicato, saporito e/o leggermente acidulo;

prodotto affinato dall'undicesimo giorno: crosta: presenta una fioritura naturale di muffe; aspetto esteriore: bianco crema, paglierino oppure leggermente rossiccia; pasta: di colore bianco latte; struttura: morbida leggermente compatta con il protrarsi della stagionatura, può essere cremosa nel sottocrosta saporito.

Nella «Robiola di Roccaverano» gli aromi ed i sapori si presentano decisi fino al piccante in funzione della affinatura.

Art. 3.
Zona di produzione

La zona di provenienza del latte, di trasformazione, di raggiungimento dei termini di maturazione previsti e il confezionamento comprende il territorio amministrativo dei seguenti comuni della provincia di Asti: Bubbio, Cessole, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Olmo Gentile, Roccaverano, San Giorgio Scarampi, Serole e Vesime; della provincia di Alessandria: Castelletto d'Erro, Denice, Malvicino, Merana, Montechiaro d'Acqui, Pareto, Ponti, Spigno Monferrato ed il territorio del comune di Cartosio ubicato sulla sponda sinistra del torrente Erro.

Art. 4.
Metodo di ottenimento

Per la produzione della «Robiola di Roccaverano» si adopera latte crudo intero di capra delle razze Roccaverano e Camosciata Alpina e loro incroci, di pecora di razza Pecora delle Langhe e di vacca delle razze Piemontese e Bruna Alpina e loro incroci, proveniente esclusivamente dall'area di produzione, con le seguenti percentuali: latte crudo intero di capra in purezza o in rapporto variabile in misura minima del 50% con latte crudo intero di vacca e/o pecora in misura massima del 50%, proveniente da mungiture consecutive, effettuate in un arco di tempo tra le 24 e le 48 ore. Inoltre si prescrive di indicare in etichetta le percentuali di latte utilizzati nella produzione del formaggio.

L'alimentazione degli ovi-caprini è ottenuta dal pascolamento degli animali nel periodo compreso fra il 1° marzo ed il 30 novembre e dall'utilizzo di foraggi verdi e/o conservati e granella di cereali, cereali, leguminose, oleose e loro trasformazioni.

Gli appezzamenti di prato, prato-pascolo e bosco devono essere iscritti in un elenco tenuto dall'organismo di controllo.

L'alimentazione delle vacche è costituita dal pascolamento e da foraggi verdi e/o conservati e granella di cereali, leguminose, oleose e loro trasformazioni.

L'alimentazione di tutti gli animali deve provenire dalla zona di produzione per una quota percentuale superiore al 80%. È vietato l'uso di insilati di mais e di foraggio.

Tutta l'alimentazione degli animali non deve contenere organismi geneticamente modificati. È vietato l'utilizzo di latte proveniente da allevamenti senza terra.

Durante tutte le fasi di lavorazione non è consentito l'uso di pigmenti, coloranti e di aromi particolari. Il latte, eventualmente inoculato con culture di fermenti lattici naturali ed autoctoni dell'area di produzione (lattoinnesti e/o sieroinnesti), è addizionato con caglio di origine animale non prima che sia iniziato il processo di acidificazione e viene lasciato a riposo, alla stessa temperatura, per un tempo di coagulazione da 8 a 36 ore in funzione delle condizioni climatiche ed ambientali di lavorazione. Si procede quindi delicatamente al trasferimento della cagliata acida in appositi stampi forati muniti di fondo. Prima della formatura può essere effettuato uno spurgo del siero per sgocciolamento in tele a trama fine. La sosta negli stampi si protrae fino a 48 ore con rivoltamenti periodici al fine di favorire lo spurgo del siero.

La salatura deve essere effettuata a secco sulle due facce del prodotto durante i rivoltamenti oppure al termine del processo di formatura. Dal quarto giorno dalla messa negli stampi è consentita la vendita o la prosecuzione della maturazione in azienda e/o a carico degli affinatori. A partire dal quarto giorno dalla messa negli stampi è consentito l'uso di vegetali aromatizzanti. La «Robiola di Roccaverano» è considerata affinata a partire dal decimo giorno dalla messa negli stampi.
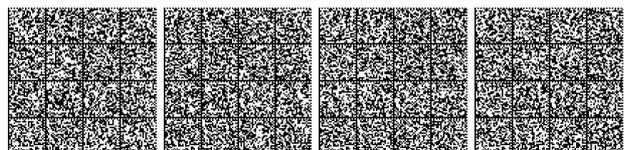
Art. 5.
Elementi che comprovano l'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo, degli allevatori, dei produttori, degli stagionatori, dei confezionatori nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo.

Art. 6.
Conrolli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, dall'organismo di controllo I.N.O.Q., con sede in piazza Alberto Grosso n. 82 - 12033 Moretta (Cuneo), tel. 0172/911323; fax 0172/911320; e-mail: inoq@inoq.it

Art. 7.
Legame con l'ambiente geografico

Il terreno è di natura argilloso con sottofondo marnoso, in alcune zone i movimenti di assestamento hanno dato luogo a terreni caratteristici di natura colluviale con strato argilloso molto profondo ed elevata capacità idrica con indice di fertilità molto accentuato. Il clima è quello tipico continentale caratterizzato da freddi intensi, abbondanti nevicate, successioni frequenti di gelo e disgelo nell'inverno e da temperature estive elevate alle quali si giunge con brusco passaggio verso la fine di giugno. Le precipitazioni atmosferiche presentano un ristretto campo di variazioni e la piovosità media annua è di 300 mm con punte bassissime nel periodo primaverile estivo per cui si possono avere annate molto siccitose.

Questo ambiente pedoclimatico determina la produzione di una massa foraggera tipica che si ottiene dai prati e prati-pascoli. Si tratta di prati polifiti con una predominanza di essenze graminacee (circa il 75%) e leguminose (25% circa) a cui si aggiungono numerose piante aromatiche ed officinali. Le principale graminacee sono: il loglio (Lolium spp.), l'erba mazzolina (Dactylis glomerata), le festuche (Festuca spp.), la poa (Poa spp.) il paleino, ecc. Le principali leguminose sono: trifoglio montano (Trifolium montanum), ginestrino (Lotus corniculatus), millefoglio (Achillea spp.), ecc. Fra le erbe aromatiche e profumate, oltre al paleino ricordiamo tutta la serie delle ombrellifere come la carota selvatica (Daucus carota carota), il cardo (Cirsium arvense), la salvia (Salvia officinalis), la lavanda (Lavandula latifolia), molte specie di timo (Thymus spp.), la ruta (Ruta graveolens), la rosa selvatica (Rosa canina canina), ecc. Da questa massa foraggera dove le sostanze nutritive, sotto forma di rapporto carboidrico-proteico-vitaminico, sono in equilibrio naturale si trae un alimento di alta qualità per gli allevamenti ovini e caprini, nonché per il bestiame bovino. Le caratteristiche peculiari della flora con i vari profumi ed aromi si trovano conseguentemente anche nel latte per cui il formaggio «Robiola di Roccaverano» assume una fragranza che lo distingue da ogni altro formaggio.

Il bestiame ovino e caprino bruca anche nei boschi i quali oltre a rappresentare una vera difesa del suolo, servono anche a difendere il bestiame dagli eccessi di caldo nel periodo estivo.

In un manoscritto a firma del Sacerdote Pistone in data 1899 viene riportata la storia dal 960 al 1860 della parrocchia di Roccaverano e sue frazioni. Fra le notizie storiche di interesse politico emergono anche elementi di ordine economico che servono a mettere in rilievo l'importanza della «Robiola» come il fatto che nel comune di Roccaverano vengono tenute cinque fiere annue. In tali occasioni si vendono per l'esportazione «eccellenti formaggi di Robiole»; si parla esplicitamente di esportazione perché la Robiola già in quei tempi era un formaggio conosciuto non solo nell'Italia, ma anche in Francia. Da ciò emerge che la «Robiola» già allora, non è ritenuto un qualsiasi generico formaggio perché presenta caratteristiche diverse da tutti gli altri formaggi. La robiola che si ottiene a livello artigianale si conserva anche per sei mesi in barattoli di vetro, con olio, o ponendo le forme nella paglia.

Art. 8.
Etichettatura

All'atto dell'immissione al consumo, al formaggio deve essere applicato, un sigillo adesivo che chiude la confezione e su cui viene riportato il logo della denominazione, costituito da una «R» stilizzata. Nel simbolo grafico della «R» maiuscola stilizzata di colore marrone, è disegnata una torre con i merli sovrastanti ispirata alla storica torre del comune di Roccaverano; l'occhiello della «R» rappresenta una forma di «Robiola di Roccaverano» e nella gamba sottostante un fregio colorato di verde e di giallino/verde che ricorda i prati e l'andamento sinuoso tipico delle colline della Langa. Il tutto inserito in una corona circolare di colore verde scuro recante la scritta in bianco a carattere maiuscolo «ROBIOLA DI ROCCAVERANO» e con in basso al centro un piccolo fiore stilizzato di colore bianco. Tutto il logo è stampato su sfondo bianco. Alla base del logo della denominazione viene riportato il codice identificativo dell'azienda produttrice e il numero progressivo di etichetta: su sfondo ocra per la «Robiola di Roccaverano» prodotta con solo latte di capra, e su sfondo bianco per quelle ottenute da latte misto. È obbligatorio comunque indicare in etichetta le varie percentuali di latte utilizzato. Solo a seguito dell'apposizione di tale sigillo il prodotto potrà essere immesso sul mercato con la denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano».

Ogni singola forma viene immessa al consumo intera, confezionata e munita di sigillo. Qualora il formaggio «Robiola di Roccaverano» venga trasferito non confezionato a stagionatori e/o affinatori, comunque operanti all'interno della zona di produzione per il proseguimento della maturazione, deve essere accompagnato da un documento riportante:

a) il numero di forme prodotte con latte caprino e/o il numero di forme di latte misto;

b) la dicitura «Robiola di Roccaverano»;

c) il numero dei rispettivi loghi comunitari nonché l'indicazione della loro numerazione progressiva.

Art. 9.
L o g o

14A06506
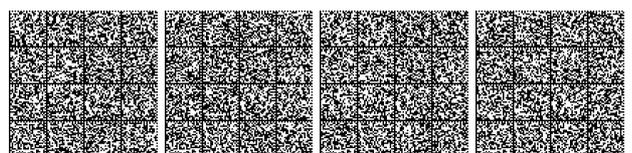
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 6 giugno 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «SANABIL - Società cooperativa sociale siglabile SANABIL S.C.S.», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 6 settembre 2013, pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 30 settembre 2013, con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Sanabil - Società cooperativa sociale siglabile Sanabil S.c.s.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 8 agosto 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 4 novembre 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al tribunale e alla camera di commercio competenti per territorio, nonché all'associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Sanabil - Società cooperativa sociale siglabile Sanabil S.c.s.», con sede in Torino (codice fiscale 06408210018) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Stefano Anfossi, nato a Cuneo il 9 gennaio 1980, ivi domiciliato in corso Giolitti n. 2.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 giugno 2014

Il Ministro: GUIDI

14A06478

DECRETO 6 giugno 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cupool società cooperativa siglabile Cupool S.C.», in Grugliasco e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 8 novembre 2012 e del successivo accertamento concluso in data 12 dicembre 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cupool Società cooperativa siglabile Cupool S.c.»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerate aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 22 novembre 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al tribunale e alla camera di commercio competenti per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariati all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cupool Società cooperativa siglabile Cupool S.c.», con sede in Grugliasco (Torino) (codice fiscale 08419180016) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, nominato commissario liquidatore il dott. Filippo Burgoyne Vidossich, nato a Torino il 10 giugno 1967, e ivi domiciliato in corso Inghilterra n. 41.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 giugno 2014

Il Ministro: GUIDI

14A06479

DECRETO 6 giugno 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Omnia Montaggi Industriali società cooperativa», in Novi Ligure e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 15 luglio 2013 e del successivo accertamento concluso in data 21 ottobre 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Omnia Montaggi industriali Società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 17 dicembre 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al tribunale e alla camera di commercio competenti per territorio;

Visto che nel termine assegnato alle parti per l'intervento nel procedimento, il legale rappresentante ha proposto controdeduzioni senza produrre alcuna documentazione a supporto di quanto contestato;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Omnia Montaggi industriali Società cooperativa», con sede in Novi Ligure (Alessandria) (codice fiscale 02329740068) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Anna Dallera, nata a Tortola (Alessandria) il 28 aprile 1969, ivi domiciliata in via Principe Tommaso n. 19.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 giugno 2014

Il Ministro: GUIDI

14A06480

DECRETO 13 giugno 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Marchigiana Edili Artigiani - Co.M.E.A. soc. coop. a r.l. in liquidazione», in Ancona e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della mancata revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 11 ottobre 2012 contenente la proposta di scioglimento per atto dell'autorità senza nomina del liquidatore per la società «Cooperativa Marchigiana Edili Artigiani - CO.M.E.A. Soc. Coop. a r.l. in liquidazione»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Autorità di vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* c.c.;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 27 giugno 2013 è stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Preso atto che la citata comunicazione di avvio del procedimento è stata restituita a questo ufficio con la dicitura «destinatario trasferito» e che, di conseguenza, non risultano presentate osservazioni, controdeduzioni e documenti da parte di nessun soggetto;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Marchigiana Edili Artigiani - CO.M.E.A. Soc. Coop. a r.l. in liquidazione», con sede in Ancona (codice fiscale 00388160426) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Riccardo Gismondi, nato a Treia (Macerata) il 7 luglio 1982, e domiciliato in Macerata, via Lorenzoni n. 1.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 giugno 2014

Il Ministro: GUIDI

14A06481

DECRETO 13 giugno 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Easy Move società cooperativa in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 27 giugno 2013 e del successivo accertamento concluso in data 24 settembre 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Easy Move Società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 11 dicembre 2013 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Easy Move Società cooperativa in liquidazione», con sede in Torino (codice fiscale 01348200559) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Filippo-Burgoyne Vidossich, nato a Torino il 10 giugno 1967, e ivi domiciliato in Corso Inghilterra n. 41.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 giugno 2014

Il Ministro: GUIDI

14A06482

DECRETO 13 giugno 2014.

Annullamento del decreto 24 ottobre 2013 di liquidazione coatta amministrativa della «La Distribuzione - Società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Torino.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 2013, n. 496/2013 con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Distribuzione - Società cooperativa a r.l. in liquidazione» con contestuale nomina della dott.ssa Marilena Fantinuoli nella carica di commissario liquidatore;

Considerata la nota del 20 dicembre 2013, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato la cancellazione dal registro dell'imprese della suddetta società in data 18 dicembre 2013, per avvenuto deposito del bilancio finale di liquidazione ex art. 2495 c.c.;

Considerata la inidoneità del provvedimento a produrre ulteriori effetti;

Ritenuta, pertanto, la necessità di annullare il suddetto provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale n. 496/2013 del 24 ottobre 2013 con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Distribuzione - Società cooperativa a r.l. in liquidazione», con sede in Torino (codice fiscale 09822970019) è annullato ai sensi dell'art. 21-*nonies* delle legge n. 241/90;

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 giugno 2014

Il Ministro: GUIDI

14A06483

DECRETO 10 luglio 2014.

Sostituzione del commissario liquidatore della «San Paolo società cooperativa», in Torino.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 2013, n. 498/2013, con il quale la società cooperativa «San Paolo Società cooperativa», con sede in Torino, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Alessandra Cavagnetto ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota del 9 dicembre 2013, pervenuta in data 27 dicembre 2013, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Filippo-Burgoyne Vidossich nato a Torino il 10 giugno 1967, ivi domiciliato in corso Inghilterra n. 41, in sostituzione dell'avv. Alessandra Cavagnetto, rinunciataria.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 luglio 2014

Il Ministro: GUIDI

14A06484

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 8 agosto 2014.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013 nel territorio della regione Veneto. (Ordinanza n. 186).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri 26 luglio 2013 con la quale è stato dichiarato, fino al 24 ottobre 2013, lo stato d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013 nel territorio della regione Veneto;

Viste le successive delibere del Consiglio dei ministri 20 settembre 2013 e 17 gennaio 2014, con cui il predetto stato d'emergenza è stato prorogato, da ultimo, fino al 20 luglio 2014;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 112 del 22 agosto 2013 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013 nel territorio della regione Veneto»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 131 del 22 novembre 2013 recante: «Ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio per il superamento dell'emergenza determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013 nel territorio della regione Veneto»;

Viste le note del 21 gennaio e del 19 febbraio 2014 con cui il Commissario delegato ha trasmesso la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche, del patrimonio edilizio privato e dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, di cui all'art. 4, comma 3, della predetta ordinanza n. 131 del 2013;

Viste le note del Commissario del 20 giugno 2014 e della regione Veneto del 24 giugno 2014, con cui si rappresentano le esigenze della regione Veneto per il subentro nella gestione, in ordinario, della criticità in rassegna;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Acquisita l'intesa della regione Veneto con nota del 14 luglio 2014;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La regione Veneto è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi necessari per il superamento del contesto di criticità determinatosi nel territorio regionale a seguito degli eventi richiamati in premessa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il dirigente della Sezione sicurezza e qualità della regione Veneto è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di cessazione dello stato di emergenza. Egli è autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, sulla base della documentazione amministrativo-contabile inerente la gestione commissariale, le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.

3. Entro il termine di cui al comma 2 il dirigente della Sezione sicurezza e qualità della regione Veneto provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il dirigente della Sezione sicurezza e qualità della regione Veneto, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della regione Veneto, nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il dirigente della Sezione sicurezza e qualità della regione Veneto provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5773, aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 agosto 2013, n. 112, che viene al medesimo intestata fino al 31 dicembre 2015, salvo proroga da disporsi con apposito provvedimento previa relazione che motivi adeguatamente la necessità del perdurare della contabilità medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.

6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il dirigente della Sezione sicurezza e qualità della regione Veneto può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-*quater* dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.

7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto Piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della regione Veneto ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del Piano di cui al presente comma.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della protezione civile.

9. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza si provvede, per un periodo di 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e ove ne ricorrano i presupposti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, in deroga alle seguenti disposizioni:

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 9, 11, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, 145, 241 e 243;

decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti necessarie all'applicazione delle sopra indicate disposizioni del decreto legislativo n. 163/2006.

10. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate alla Presidenza del Consiglio dei ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva rassegnazione al Fondo della protezione civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

11. Il dirigente della Sezione sicurezza e qualità della regione Veneto, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2014

Il Capo del Dipartimento
della protezione civile
GABRIELLI

14A06513

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 31 luglio 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Gliclazide Krka» ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 817/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Krka D.D. Novo Mesto è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Gliclazide Krka»;

Vista la determinazione relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Krka D.D. Novo Mesto ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice di A.I.C. n. 039038195 e A.I.C. n. 039038296;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica del 10 febbraio 2014;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 27 maggio 2014;

Vista la deliberazione n. 25 del 23 luglio 2014 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale GLICLAZIDE KRKA nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«60 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 039038195 (in base 10) 157C7M (in base 32). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,17. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 5,95;

«60 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 039038296 (in base 10) 157CBS (in base 32). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,17. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 5,95.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Gliclazide Krka» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 31 luglio 2014

Il direttore generale: PANI

14A06441

DETERMINA 31 luglio 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Cardura (doxazosina)» ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 821/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società New Pharmashop S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Cardura» (doxazosina);

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta New Pharmashop S.r.l. ha chiesto la riclassificazione delle confezione con A.I.C. n. 043016017 e n. 043016029;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica del 12 maggio 2014;

Vista la deliberazione n. 21 del 24 giugno 2014 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale CARDURA (doxazosina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«2 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 043016017 (in base 10) 190RUK (in base 32). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,71. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,43;

«4 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 043016029 (in base 10) 190RUX (in base 32). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,13. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,48.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Cardura» (doxazosina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).
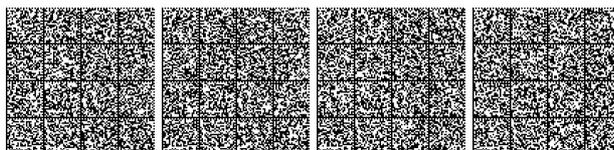
Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 31 luglio 2014

Il direttore generale: PANI

14A06442

DETERMINA 31 luglio 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Mictonorm» ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 818/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Apogepha Arzneimittel GmbH è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Mictonorm»;

Vista la domanda con la quale la ditta Apogepha Arzneimittel GmbH ha chiesto la riclassificazione della confezione codice di A.I.C. n. 037768140;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica del 9 giugno 2014;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale MICTONORM nella confezione sotto indicata è classificato come segue.

Confezione: «30 mg capsule a rilascio modificato» 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. N. 037768140 (in base 10) 140LYD (in base 32). Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Mictonorm» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 31 luglio 2014

Il direttore generale: PANI

14A06443
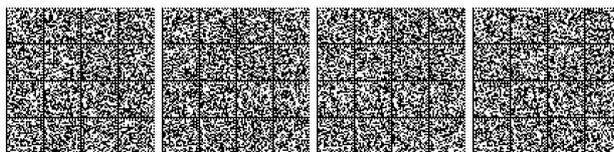
DETERMINA 31 luglio 2014.

Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Remicade (infliximab)». (Determina n. 823/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta Janssen Biologics B.V. ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta del 14 gennaio 2014;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 25 marzo 2014;

Vista la deliberazione n. 21 in data 24 giugno 2014 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche: colite ulcerosa pediatrica: Remicade è indicato per il trattamento della colite ulcerosa in fase attiva di grado grave, in bambini e adolescenti da 6 a 17 anni di età, che non hanno risposto in modo adeguato alla terapia convenzionale inclusi corticosteroidi e 6-MP o AZA, o che risultano intolleranti o per cui esista una controindicazione medica a queste terapie.

Del medicinale REMICADE (infliximab) sono rimborsate come segue.

Confezione: 100 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino vetro uso EV – A.I.C. n. 034528012/E (in base 10) 10XQSD (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 570,68.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 941,85

Validità del contratto: 24 mesi.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo Ex Factory come da condizioni negoziali.

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle Regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web – all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio web-based, le prescrizioni, relative unicamente alle indicazioni rimborsate dal SSN attraverso la presente determinazione, dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio
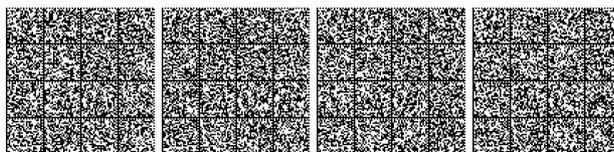
I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Remicade (infliximab) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – reumatologo, dermatologo, gastroenterologo, internista. (RRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 31 luglio 2014

Il direttore generale: PANI

14A06444

DETERMINA 31 luglio 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «NovoEight (turocotocog alfa)» ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 810/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Novo Nordisk A/S è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale NovoEight;

Vista la determinazione n. 425 del 18 aprile 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 19 maggio 2014, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la ditta Novo Nordisk A/S ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice di A.I.C. n. 043153016/E, n. 043153028/E, n. 043153030/E, N. 043153042/E, n. 043153055/E, n. 043153067/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 10 giugno 2014;

Visto il parere del comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 24 giugno 2014;

Vista la deliberazione n. 25 in data 23 luglio 2014 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale NovoEight (turocotocog alfa) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione: 250 IU – polvere e solvente per soluzione iniettabile – uso endovenoso – polvere: flaconcino (vetro) 250 IU solvente: siringa preriempita (vetro) 4 ml – A.I.C. n. 043153016/E (in base 10) 194XMS (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 162,50.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 268,19.

Confezione: 500 IU – polvere e solvente per soluzione iniettabile – uso endovenoso – polvere: flaconcino (vetro) 500 IU solvente: siringa preriempita (vetro) 4 ml (125 IU/ML) – A.I.C. n. 043153028/E (in base 10) 194XN4 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 325,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 536,38.

Confezione: 1000 IU – polvere e solvente per soluzione iniettabile – uso endovenoso – polvere: flaconcino (vetro) 1000 IU solvente: siringa preriempita (vetro) 4 ml (250 IU/ML) – A.I.C. n. 043153030/E (in base 10) 194XN6 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 650,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1072,76.

Confezione: 1500 IU – polvere e solvente per soluzione iniettabile – uso endovenoso – polvere: flaconcino (vetro) 1500 IU solvente: siringa preriempita (vetro) 4 ml (375 IU/ML) – A.I.C. n. 043153042/E (in base 10) 194XNL (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 975,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1609,14.

Confezione: 2000 IU – polvere e solvente per soluzione iniettabile – uso endovenoso – polvere: flaconcino (vetro) 2000 IU solvente: siringa preriempita (vetro) 4 ml (500 IU/ML) – A.I.C. n. 043153055/E (in base 10) 194XNZ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1300,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2145,52.

Confezione: 3000 IU – polvere e solvente per soluzione iniettabile – uso endovenoso – polvere: flaconcino (vetro) 3000 IU solvente: siringa preriempita (vetro) 4 ml (750 IU/ML) – A.I.C. n. 043153067/E (in base 10) 194XPC (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1950,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3218,28.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale NovoEight (turocotocog alfa) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 31 luglio 2014

Il direttore: PANI

14A06445

DETERMINA 31 luglio 2014.

Riclassificazione e regime di rimborsabilità del medicinale per uso umano «Herceptin (trastuzumab)». (Determina n. 815/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Roche Registration Limited è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale HERCEPTIN (trastuzumab);

Vista la domanda con la quale la società Roche Registration Limited ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità, della confezione 600 mg/5 ml soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) da 6 ml - 1 flaconcino nuova formulazione per la confezione con A.I.C. n. 034949026/E;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta del 10 marzo 2014;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 28 maggio 2014;

Vista la deliberazione n. 21 in data 24 giugno 2014 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le indicazioni terapeutiche:

Carcinoma mammario

Carcinoma mammario metastatico

Herceptin è indicato per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma mammario metastatico (MBC) HER2 positivo:

in monoterapia per il trattamento di pazienti che hanno ricevuto almeno due regimi chemioterapici per la malattia metastatica. La chemioterapia precedentemente somministrata deve aver contenuto almeno una antraciclina e un taxano, tranne nel caso in cui il paziente non sia idoneo a tali trattamenti. I pazienti positivi al recettore ormonale devono inoltre non aver risposto alla terapia ormonale, tranne nel caso in cui il paziente non sia idoneo a tali trattamenti;

in associazione al paclitaxel per il trattamento di pazienti che non sono stati sottoposti a chemioterapia per la malattia metastatica e per i quali non è indicato il trattamento con antracicline;

in associazione al docetaxel per il trattamento di pazienti che non sono stati sottoposti a chemioterapia per la malattia metastatica;

in associazione ad un inibitore dell'aromatasi nel trattamento di pazienti in postmenopausa affetti da MBC positivo per i recettori ormonali, non precedentemente trattati con trastuzumab.

Carcinoma mammario in fase iniziale

Herceptin è indicato nel trattamento di pazienti adulti con carcinoma mammario in fase iniziale (EBC) HER2 positivo:

dopo chirurgia, chemioterapia (neoadiuvante o adiuvante) e radioterapia (se applicabile);

dopo chemioterapia adiuvante con doxorubicina e ciclofosfamide, in associazione a paclitaxel o docetaxel;

in associazione a chemioterapia adiuvante con docetaxel e carboplatino;

in associazione a chemioterapia neoadiuvante, seguito da terapia con Herceptin adiuvante, nella malattia localmente avanzata (inclusa la forma infiammatoria) o in tumori di diametro > 2 cm.

Herceptin deve essere utilizzato soltanto in pazienti con carcinoma mammario metastatico o in fase iniziale i cui tumori presentano iperespressione di HER2 o amplificazione del gene HER2 come determinato mediante un test accurato e convalidato.

Del medicinale Herceptin (trastuzumab) sono rimborsate come segue.

Confezione: 600 mg/5 ml soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) da 6 ml – 1 flaconcino - n. A.I.C. 034949026/E (in base 10) 11BKX2 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1831,57.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3022,82.

Sconto obbligatorio alle Strutture pubbliche sul prezzo ex factory come da condizioni negoziali.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Herceptin (trastuzumab) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RNRL) - oncologo.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 31 luglio 2014

Il direttore generale: PANI

14A06446

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 14 febbraio 2014.

Operazioni e rischi assicurabili da SACE S.p.A. (Aggiornamento delibera n. 62/2007). (Delibera n. 17/2014).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni in materia di commercio estero;

Visto in particolare l'art. 2, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 143/1998 che disciplinano l'attività di «SACE S.p.a.» e il comma 3, il quale dispone che le operazioni e le categorie di rischi assicurabili da parte della società stessa sono definite con delibera del CIPE, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il regolamento delegato UE n. 727/2013 della Commissione europea del 14 marzo 2013 che modifica l'allegato II del regolamento UE n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico;

Vista la direttiva 98/29/CE del 7 maggio 1998 del Consiglio dell'Unione europea relativa all'armonizzazione delle principali disposizioni in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per operazioni garantite a medio e lungo termine;

Vista la comunicazione 2012/C 392/01 della Commissione agli Stati membri dell'Unione europea sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine;

Visto l'art. 23-*bis*, dei decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e in particolare il comma 5 il quale prevede, tra l'altro, che «SACE S.p.a.» continua a svolgere le attività già affidate sulla base di provvedimenti normativi e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto;

Vista la delibera di questo Comitato 20 luglio 2007, n. 62 (*Gazzetta Ufficiale* n. 24312007), concernente le operazioni e le categorie di rischi assicurabili da «SACE S.p.a.»;

Considerata l'opportunità di aggiornare la delibera del 20 luglio 2007, n. 62, sopra citata, al fine di consentire a «SACE S.p.a.» di ottimizzare il proprio intervento di sostegno al processo di internazionalizzazione delle imprese italiane, caratterizzato in taluni settori — per la natura del mercato di riferimento — da un esiguo numero di controparti e da conseguenti rischi di concentrazione rilevanti;

Udita la proposta formulata in seduta del Ministro dell'economia e delle finanze sulla quale viene acquisito il concerto del Sottosegretario di Stato del Ministero dello sviluppo economico;

Delibera:

Per le finalità esposte in premessa, «SACE S.p.a.» fermo restando quanto stabilito nella delibera di questo Comitato n. 62/2007 e nel rispetto dei limiti globali degli impegni assumibili definiti con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, nonché degli accordi internazionali e della normativa comunitaria e nazionale, può intervenire nei settori caratterizzati, per la natura del mercato di riferimento, da un esiguo numero di controparti e dai conseguenti rischi.

Roma, 14 febbraio 2014

Il Presidente: LETTA

Il Segretario delegato: GIRLANDA

Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2014
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze Reg.ne Prev. n. 2357

14A06455
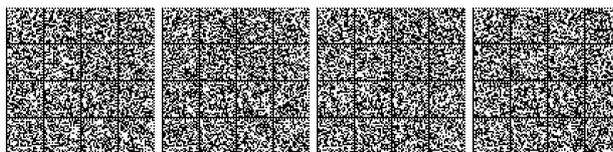
DELIBERA 14 febbraio 2014.

Contratto di programma ANAS 2014. (Delibera n. 4/2014).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, con il quale è stato approvato il Piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL) e che definisce il quadro delle priorità nell'ambito del Sistema nazionale integrato dei trasporti (SNIT);

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni ed integrazioni, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, sono individuate dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito — con modificazioni — nella legge 8 agosto 2002, n. 178, e con il quale l'Ente nazionale per le strade è stato trasformato in società per azioni con la denominazione di «ANAS Società per azioni» (da qui in avanti «ANAS S.p.a.»);

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che, all'art. 76, trasferisce ad «ANAS S.p.a.», in conto aumento capitale, la rete stradale e autostradale individuata con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modificazioni ed integrazioni, fermo restando il regime giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, comma 1, del codice civile per i beni demaniali;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (CUP);

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e visti in particolare l'art. 1;

Comma 1018, che prevede la predisposizione da parte di «ANAS S.p.a.» di un nuovo piano economico finanziario riferito all'intera durata della sua concessione, nonché l'elenco delle opere infrastrutturali di nuova realizzazione ovvero di integrazione e manutenzione di quelle esistenti, che costituisce parte integrante del piano, ne individua la procedura di approvazione e ne prevede la l'aggiornamento ogni cinque anni e che prevede che, In occasione delle approvazioni dei piani economico-finanziari di cui sopra, sia altresì sottoscritta una convenzione unica di cui il nuovo piano ed i successivi aggiornamenti costituiscono parte integrante, avente valore ricognitivo per tutto quanto non deriva dal nuovo piano ovvero dai suoi aggiornamenti;

Comma 1020, che prevede tra l'altro che a decorrere dal 1° gennaio 2007 la misura del canone annuo di cui all'art. 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata nel 2,4 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari e che il 42 per cento del predetto canone è corrisposto direttamente ad «ANAS S.p.a.» che provvede a darne distinta evidenza nel piano economico-finanziario di cui al comma 1018 e che lo destina prioritariamente alle sue attività di vigilanza e controllo sui predetti concessionari fino alla concorrenza dei relativi costi, ivi compresa la corresponsione di contributi alle concessionarie, secondo direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture, volte anche al conseguimento della loro maggiore efficienza ed efficacia;

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che all'art. 19, comma 9-*bis*, ha recato ulteriori misure concernenti il canone annuo corrisposto direttamente ad «ANAS S.p.a.» prevedendo che la misura del canone annuo corrisposto ad «ANAS S.p.a.» ai sensi del comma 1020 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 sia integrata e sia destinata da «ANAS S.p.a.», previa distinta evidenza nel proprio piano economico-finanziario di cui all'art. 1, comma 1018 della medesima legge, alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'adeguamento e al miglioramento delle strade e delle autostrade in gestione diretta;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, che all'art. 2, comma 1, prevede, tra l'altro, la possibilità di rimodulare le dotazioni finanziarie tra le missioni degli stati di previsione di ciascun Ministero per il triennio 2011-2013 e che, all'art. 15, al fine di contenere gli oneri a carico dello Stato per investimenti relativi a opere e interventi di manutenzione straordinaria e per corrispettivi del contratto di servizio:

al comma 1 dispone che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità per l'applicazione di pedaggi su autostrade e raccordi autostradali in gestione diretta dell' «ANAS S.p.a.» in relazione ai costi di investimento e di manutenzione straordinaria e ai costi di gestione, ed è definito l'elenco delle tratte da sottoporre a pedaggio;

ai commi 1, 4, lettere *a)* e *b)* e 5, introduce integrazioni al canone annuo — corrisposto ad «ANAS S.p.a.» ai sensi dell'art. 1, comma 1020, della citata legge n. 296/2006 e dell'art. 19, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 78/2009 — per un importo calcolato sulla percorrenza chilometrica e differenziato tra le diverse classi di pedaggio prevedendo una corrispondente riduzione dei pagamenti dovuti ad «ANAS S.p.a.» a titolo di corrispettivo del contratto di programma-parte servizi;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, concernente «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia», che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;
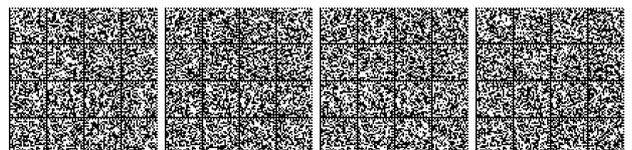
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni ed integrazioni, che:

all'art. 32, comma 1, prevede che nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sia istituito il «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico nonché per gli interventi di cui all'art. 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798» con una dotazione di 930 milioni di euro per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016 e che le risorse del Fondo siano assegnate da questo Comitato, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e siano destinate prioritariamente alle opere ferroviarie da realizzare ai sensi dell'art. 2, commi 232, 233 e 234, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché ai contratti di programma con «Rete ferroviaria italiana S.p.a.» e «ANAS S.p.a.»;

all'art. 36:

al comma 1 istituisce l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali (di seguito «Agenzia»);

ai commi 2 e 3 definisce le competenze rispettivamente dell'Agenzia e di «ANAS S.p.a.»;

al comma 4 prevede che entro la data del 30 settembre 2012, l'Agenzia subentra ad «ANAS S.p.a.» nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere alla stessa data;

al comma 6 che entro il 30 giugno 2013 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e «ANAS S.p.a.» sottoscrivono la nuova convenzione, concludendo il processo regolatorio riferito al passaggio in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti della gestione delle concessioni autostradali;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che all'art. 37 ha istituito l'Autorità per la regolazione dei trasporti disponendo, al comma 6-*ter*, che restano ferme le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze nonché di questo Comitato in materia di approvazione di contratti di programma nonché di atti convenzionali, con particolare riferimento ai profili di finanza pubblica;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, che all'art. 11, comma 5, prevede che in caso di mancata adozione, entro il 30 settembre 2012, dello statuto e del relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le attività e i compiti già attribuiti all'Agenzia sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° ottobre 2012;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98, che, all'art. 18, prevede:

al comma 1 che per consentire nell'anno 2013 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo con una dotazione complessiva pari a 2.069 milioni di euro, di cui 335 milioni di euro per l'anno 2013, 405 milioni di euro per l'anno 2014, 652 milioni di euro per l'anno 2015, 535 milioni di euro per l'anno 2016 e 142 milioni di euro per l'anno 2017 e che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta semestralmente alle Camere una documentazione conoscitiva e una relazione analitica sull'utilizzazione del Fondo di cui al presente comma;

al comma 2 che con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'individuazione degli specifici interventi da finanziare e all'assegnazione delle risorse occorrenti, nei limiti delle disponibilità annuali del Fondo di cui al comma 1 e che tra gli interventi finanziabili ai sensi del presente comma sono individuati il superamento di criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie nonché l'attuazione di ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria con priorità per le opere stradali volte alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico;

al comma 10 che, fermo restando quanto previsto dal comma 2, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è approvato il «Programma degli interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie nonché degli ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria con priorità per le opere stradali volte alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico della rete stradale di interesse nazionale in gestione ad "ANAS S.p.a."» (da ora il poi Programma ponti e gallerie), con l'individuazione delle relative risorse e apposita convenzione che disciplina i rapporti tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e «ANAS S.p.a.» per l'attuazione del programma nei tempi previsti e le relative modalità di monitoraggio, e che la società «ANAS S.p.a.» presenta semestralmente alle Camere una relazione sull'attuazione del programma di cui al suddetto comma;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2014), che:

all'art. 1, comma 68, al fine di assicurare la manutenzione straordinaria della rete stradale per l'anno 2014, la realizzazione di nuove opere e la prosecuzione degli interventi previsti dai contratti di programma già stipulati tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società «ANAS S.p.a.», autorizza la spesa di 335 milioni di euro per l'anno 2014 e di 150 milioni di euro per l'anno 2015, disponendo che per la realizzazione di nuove opere è data priorità a quelle già definite da protocolli di intesa attuativi e conseguenti ad accordi internazionali;

alla tabella E «importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali, con evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni», rifinanzia il Programma ponti e gallerie per un importo complessivo 350 milioni di euro, di cui 150 milioni di euro nel 2014, 100 milioni di euro nel 2015 e 100 milioni di euro nel 2016;
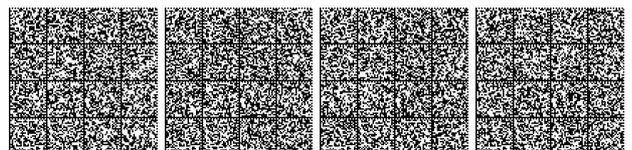
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, e in particolare l'art. 2, comma 1, lettera *c)*, con il quale sono stati rimodulati gli accantonamenti, non definitivi, di cui all'art. 1, comma 428, della citata legge n. 147/2013;

Visto il decreto 1° ottobre 2012, n. 341, con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha istituito, nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale, la «Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali» (da ora in avanti anche «SVCA») con il compito di svolgere le funzioni di cui al comma 2 dell'art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 17 luglio 2013, n. 268, con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha individuato gli interventi finanziati ai sensi del comma 2 dell'art. 18 del citato decreto-legge n. 69/2013 mediante utilizzo degli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 del medesimo articolo;

Vista la Convenzione di concessione stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e «ANAS S.p.a.» il 19 dicembre 2002, e in particolare l'art. 5, ai sensi del quale i rapporti tra concessionario e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che opera di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari, sono regolati da un contratto di programma, di durata non inferiore a tre anni, predisposto sulla base delle previsioni dei piani pluriennali di viabilità, aggiornabile e rinnovabile anche annualmente a seguito della verifica annuale sull'attuazione;

Vista la delibera 24 aprile 1996, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 118/1996), recante linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità non già diversamente regolamentati che ha previsto l'istituzione del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) presso questo Comitato, istituzione poi disposta con delibera 8 maggio 1996, n. 81 (*Gazzetta Ufficiale* n. 138/1996);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale si è proceduto alla riorganizzazione del NARS, che all'art. 1, comma 1, prevede che, su richiesta di questo Comitato o dei Ministri interessati, lo stesso Nucleo esprima parere in materia tariffaria e di regolamentazione economica dei settori di pubblica utilità;

Visti il «Piano pluriennale della viabilità nazionale 2003-2012» e la delibera 18 marzo 2005, n. 4 (*Gazzetta Ufficiale* n. 165/2005), con la quale questo Comitato ha espresso il proprio parere in merito al suddetto Piano;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti;

Visto il Contratto di programma 2003/2005, stipulato in data 25 maggio 2005 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con «ANAS S.p.a.», sul quale questo Comitato ha espresso parere favorevole con delibera 27 maggio 2005, n. 72 (*Gazzetta Ufficiale* n. 244/2005), e che è stato poi approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emanato il 15 giugno 2005 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari;

Vista la delibera 20 luglio 2007, n. 64, con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole sull'accordo integrativo al Contratto di programma 2003-2005 (esercizio 2006);

Visto il Contratto di programma 2007 stipulato in data 30 luglio 2007 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e «ANAS S.p.a.», previo parere favorevole di questo Comitato formulato con delibera 20 luglio 2007, n. 65, e che è stato successivamente approvato con decreto dell'allora Ministro delle infrastrutture n. 3191, emanato il 21 novembre 2007 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari;

Considerato che in data 9 novembre 2007 questo Comitato ha preso atto dell'accordo tra l'allora Ministero delle infrastrutture e «ANAS S.p.a.», nel quadro del Contratto di programma 2007, per la finalizzazione dei fondi assegnati alla società dall'art. 2 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 29 novembre 2007, n. 222, e pari a 215 milioni di euro;

Considerato che il protocollo di intesa, firmato il 21 dicembre 2007 tra Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, Ministero delle Infrastrutture e «ANAS S.p.a.», prevede che «ANAS S.p.a.» renda disponibili i dati — relativi alla realizzazione dei progetti compresi nel Contratto di programma — in modalità coerenti con quanto previsto dalla legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 1, comma 5;

Visto il Contratto di programma 2008, stipulato in data 27 marzo 2008 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e «ANAS S.p.a.», sul quale questo Comitato ha espresso parere favorevole con delibera 27 marzo 2008, n. 23, e che è stato successivamente approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 3406, emanato il 4 aprile 2008 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari;

Visto lo schema di Contratto di programma 2009 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e «ANAS S.p.a.», sul quale questo Comitato si è espresso con delibera 26 giugno 2009, n. 46 (*Gazzetta Ufficiale* n. 6/2010), e che è stato poi approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 568, emanato il 13 luglio 2009 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari;

Visto lo schema di Contratto di programma 2010 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e «ANAS S.p.a.» sul quale questo Comitato si è espresso con delibera 22 luglio 2010, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 3/2011), e che è stato poi approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 33, emanato il 1° febbraio 2011 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari;

Visto lo schema di Contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e «ANAS S.p.a.» 2011 — Parte investimenti, sul quale questo Comitato si è espresso con delibera 5 maggio 2011, n. 13 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254/2011), e che è stato approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 146, emanato l'8 maggio 2012 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari;

Vista la delibera 5 maggio 2011, n. 12 (*Gazzetta Ufficiale* n. 244/2011), con la quale questo Comitato ha assegnato, tra l'altro, per il finanziamento del Contratto di programma 2011 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e «ANAS S.p.a.», a favore di «ANAS S.p.a.», l'importo di 330 milioni di euro, da imputare a carico delle disponibilità residue del Fondo infrastrutture di cui alla delibera di questo Comitato 11 gennaio 2011, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 80/2011);

Vista la delibera 3 agosto 2011, n. 62 (*Gazzetta Ufficiale* n. 304/2011), con la quale questo Comitato ha assegnato risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, a interventi viari di interesse nazionale, regionale e interregionale, di competenza di «ANAS S.p.a.» ricompresi nel Piano nazionale per il Sud (PNS), approvato dal Consiglio dei ministri il 26 novembre 2010;

Vista la delibera 6 dicembre 2011, n. 84 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2012), con la quale questo Comitato, per il finanziamento dei contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e «ANAS S.p.a.», annualità 2010 e 2011, ha disposto l'assegnazione, a favore di «ANAS S.p.a.», dell'importo di 598 milioni di euro, da imputare a carico delle risorse di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011, secondo la seguente articolazione temporale: 60 milioni di euro per il 2012, 108 milioni di euro per il 2013, 110 milioni di euro per il 2014, 200 milioni di euro per il 2015 e 120 milioni di euro per il 2016;

Vista la delibera 20 gennaio 2012, n. 6, con la quale questo Comitato ha imputato le riduzioni di spesa disposte in via legislativa a carico del FSC per il periodo 2012-2015, quanto all'importo di 7.649,785 milioni di euro a carico della programmazione nazionale 2007-2013 e, quanto all'importo di 2.790,179 milioni di euro, a carico della programmazione nazionale 2000-2006 e di quella antecedente al 2000, disponendo che, in particolare, per quanto concerne la programmazione nazionale 2007-2013, il citato importo di 7.649,785 milioni di euro fosse imputato a carico delle risorse non trasferite, alla data del 31 dicembre 2011, dal FSC alle Amministrazioni centrali beneficiarie di finalizzazioni di legge o di assegnazioni disposte da questo Comitato con le delibere richiamate nella premessa della stessa delibera n. 6/2012;

Vista in particolare la tabella 1 allegata alla delibera n. 6/2012, che imputa 6.332,231 milioni di euro del suddetto importo di 7.649,785 milioni di euro, a carico del Fondo infrastrutture ex art. 6-*quinquies* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, inclusivi dell'importo di 330 milioni di euro assegnato con la delibera n. 12/2011 per il finanziamento del Contratto di programma 2011 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e «ANAS S.p.a.»;

Vista la delibera 23 marzo 2012, n. 32 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133/2012), con la quale questo Comitato, per il finanziamento del Contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e «ANAS S.p.a.», annualità 2012, ha disposto l'assegnazione, a favore di «ANAS S.p.a.», dell'importo di 300 milioni di euro, da imputare a carico delle risorse di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011, secondo la seguente articolazione temporale: 100 milioni per il 2012, 62 milioni per il 2013, 40 milioni per il 2014, 50 milioni per il 2015, 48 milioni per il 2016, subordinando l'efficacia della assegnazione stessa alla stipula del relativo Contratto di programma per l'annualità 2012;

Visto lo schema di Contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e «ANAS S.p.a.» 2011 — Parte servizi e schema di Atto aggiuntivo al Contratto di programma 2011 — Parte investimenti, sul quale questo Comitato si è espresso con delibera 11 luglio 2012, n. 67 (*Gazzetta Ufficiale* n. 293/2012), e che è stato approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 15, emanato il 17 gennaio 2013 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari;

Vista la delibera 26 ottobre 2012, n. 97 (*Gazzetta Ufficiale* n. 89/2013), con la quale questo Comitato ha rimodulato il finanziamento complessivo di 300 milioni di euro assegnato ad «ANAS S.p.a.» con la delibera n. 32/2012, secondo la seguente articolazione temporale: euro 174.490.289 per il 2012, euro 28.596.851 per il 2013, euro 39.192.893 per il 2014, euro 9.710.646 per il 2015 ed euro 48.009.321 per il 2016;

Considerato che con delibera 18 febbraio 2013, n. 8 (*Gazzetta Ufficiale* n. 129/2013) questo Comitato ha ridotto di 50 milioni di euro per l'annualità 2012, in favore di altri interventi, la sopracitata assegnazione, e che con la delibera 8 marzo 2013, n. 13 (*Gazzetta Ufficiale*
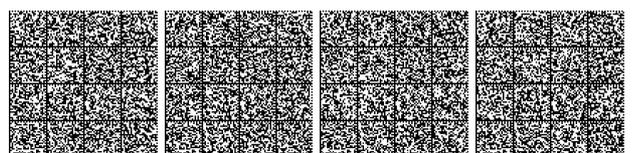
n. 157/2013) il medesimo importo è stato reintegrato a valere sul «Fondo revoche», di cui all'art. 32, comma 6, del citato decreto-legge n. 98/2011;

Vista la delibera 21 dicembre 2012, n. 136 (*Gazzetta Ufficiale* n. 103/2013), con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole in ordine al Programma delle infrastrutture strategiche di cui all'allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2012;

Visto lo schema di contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e «ANAS S.p.a.» 2012, sul quale questo Comitato si è espresso con delibera 18 febbraio 2013, n. 9 (*Gazzetta Ufficiale* n. 148/2013) e che è stato approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 367, emanato il 1° ottobre 2013 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari;

Visto lo schema di contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e «ANAS S.p.a.» 2013, il cui decreto di approvazione è in corso di perfezionamento, sul quale questo Comitato si è espresso con delibera 2 agosto 2013, n. 55 (*Gazzetta Ufficiale* n. 10/2014), con riferimento alla quale la Corte dei conti, con nota 24 dicembre 2013, n. 37193, ha formulato osservazioni in merito alla sottoscrizione della convenzione unica di cui all'art. 1, comma 1018 della legge n. 296/2006;

Considerato che in data 29 febbraio 2012 sono stati stipulati l'atto di rettifica al contratto di programma 2010, approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 145, emanato l'8 maggio 2012 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari, e l'atto di rettifica al contratto di programma 2011 — parte investimenti, approvato con il citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 146/2012, al fine di recepire l'imputazione della copertura finanziaria dei rispettivi contratti di programma derivante dalle sopracitate variazioni delle fonti di finanziamento;

Considerato che il contratto di programma stipulato tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed «ANAS S.p.a.» per l'anno 2007 ha attribuito al Ministero di settore di procedere, sulla base di indicatori di misurazione di risultato predisposti da apposita Commissione paritetica Ministero — concessionaria, alla verifica dell'esatto adempimento degli obblighi assunti dalla concessionaria stessa ed ha demandato alla suddetta commissione di individuare altresì le fattispecie sanzionatorie pecuniarie nonché gli importi delle singole sanzioni;

Considerato che questo Comitato, con la delibera n. 67/2012, ha invitato il predetto Ministero a trasmettere al Comitato medesimo, entro la fine del 2012, il sistema di indicatori per misurare le performance nell'erogazione dei servizi;

Considerato che, con nota 9 gennaio 2013, n. 642, il citato Ministero ha provveduto a trasmettere al Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elaborato relativo ai misuratori di risultato dei servizi resi annualmente da «ANAS S.p.a.» nell'ambito della gestione della rete di competenza, predisposto dalla citata commissione paritetica;

Considerato che, come precisato nella relazione istruttoria, detti misuratori vengono applicati già con riferimento all'anno 2013 in relazione al quale sono del resto stabiliti i valori di riferimento da utilizzare per il confronto dei risultati ottenuti;

Considerato che, al fine di promuovere un ottimale utilizzo delle risorse destinate alla copertura del costo di espletamento dei servizi gestiti dall'«ANAS S.p.a.» sulla rete di competenza, la concessionaria si è impegnata ad assicurare un sistema gestionale informatizzato idoneo anche a delineare costi e frequenza delle prestazioni;

Considerata l'urgenza di definire al più presto i rapporti contrattuali tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e «ANAS S.p.a.» per il 2014, alla luce delle assegnazioni finanziarie di cui alla sopra citata legge di stabilità 2014, pur nella consapevolezza della necessità di dare respiro programmatico alle scelte pubbliche in tema di viabilità;

Considerato quindi che, a partire dal prossimo anno, il Contratto ANAS — parte investimenti e parte servizi — dovrà avere orizzonte quinquennale;

Vista la nota 5 febbraio 2014, n. 4905, con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato dello schema di Contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e «ANAS S.p.a.» per l'anno 2014;

Viste le note 12 febbraio 2014, n. 5875, e 13 febbraio 2014, n. 6218, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la documentazione istruttoria concernente la proposta;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 14 febbraio 2014, n. 693, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

PRENDE ATTO

1. Della relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:

che anche lo schema di contratto di programma all'esame, come i precedenti relativi agli anni 2008, 2009 e 2010, 2011, 2012 e 2013, nel limitare la propria vigenza al 2014, conferma, per quanto non espressamente conve-

nuto, la validità e l'efficacia del contratto 2007 e che, in particolare, ai sensi dell'art. 4 dello schema di contratto per il 2014, restano valide — per quanto non diversamente disciplinato nello schema stesso — le clausole sulla procedura di accertamento di eventuali inadempimenti e sul pagamento delle sanzioni pecuniarie, di cui al succitato contratto 2007;

che lo schema di contratto regolamenta la realizzazione di investimenti sulla rete stradale di competenza di «ANAS S.p.a.» nonché i servizi da erogare da parte della medesima società nell'anno di riferimento;

che la legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha autorizzato la spesa di complessivi 485 milioni di euro per assicurare la manutenzione straordinaria per l'anno 2014, la realizzazione di nuove opere nonché la prosecuzione degli interventi previsti dai contratti di programma già stipulati fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e «ANAS S.p.a.» e che tale importo assicura la copertura finanziaria degli investimenti del contratto di cui all'allegato *A*;

che una quota pari a 28,17 milioni di euro del suddetto stanziamento recato dalla legge n. 147/2013 non è al momento disponibile in quanto soggetto ad accantonamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 4/2014;

che i nuovi interventi previsti dallo schema di contratto di programma all'esame sono stati suddivisi in due ambiti, l'ambito A concernente interventi finanziati e l'ambito B concernente interventi il cui finanziamento resta subordinato allo svincolo delle somme accantonate ai sensi del sopra citato decreto-legge n. 4/2014;

che, in particolare, le risorse complessivamente messe a disposizione di «ANAS S.p.a.» sono così articolate:

a) 353,16 milioni di euro per nuove opere, di cui 324,99 per interventi inclusi nell'ambito A e 28,17 per interventi inclusi nell'ambito B;

b) 7,75 milioni di euro per fondi per la progettazione;

c) 50,61 milioni di euro per integrazioni e completamenti di lavori in corso di nuove opere;

d) 20,98 milioni di euro per integrazioni e completamenti di lavori in corso di manutenzione straordinaria;

e) 17 milioni di euro per danni e emergenze;

f) 35 milioni di euro per recupero tagli disposti con decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, art. 15, comma 3, lettera *b)*;

g) 0,5 milioni di euro per oneri di gestione database;

che i criteri adottati per la selezione delle «nuove opere» sono i seguenti:

attuazione del piano di investimenti 2007-2011, allegato al contratto di programma 2007;

immediata appaltabilità nell'anno di riferimento per avanzamento progettuale e acquisizione dei pareri autorizzativi;

rispetto degli impegni assunti a seguito di intese e convenzioni, anche di carattere internazionale;

completamento di itinerari, in modo tale da migliorare la funzionalità di tratte già in esercizio;

ripristino viabilità, in modo da superare specifiche criticità manifestatesi sulla rete stradale a seguito di eventi alluvionali;

che gli interventi rientranti nell'ambito del Programma delle infrastrutture strategiche denominati «Sistema tangenziale di Lucca - tratto Lucca est - 1° stralcio», di cui al predetto allegato A - Sezione nuove opere - ambito A, e «Nuova Aurelia - viabilità di accesso all'hub portuale di Savona - svincolo di Margonara», di cui al predetto allegato *A* - Sezione integrazioni e completamenti lavori in corso di nuove opere, sono finanziati subordinatamente alla definizione delle procedure di approvazione dei relativi progetti come previsto dalle leggi di riferimento;

che le risorse destinate a favore di investimenti localizzati nel Mezzogiorno (calcolato includendo Abruzzo e Sardegna) sono pari a 60,33 milioni di euro, corrispondenti al 14 per cento circa dell'importo complessivo degli investimenti del contratto espresso al netto degli investimenti diffusi (432,5 milioni di euro);

che tale ripartizione di risorse tiene conto degli stanziamenti complessivi della legge di stabilità 2014 che ha previsto lo stanziamento di 340 milioni di euro aggiuntivi per l'avvio di un ulteriore tratto della autostrada Salerno - Reggio Calabria, nonché rifinanziato il Programma ponti e gallerie, destinato nella misura del 60 per cento alle regioni del Sud;

che lo schema di contratto, all'art. 2, regolamenta la prestazione di servizi da parte della concessionaria;

che, in particolare, i suddetti servizi sono elencati nell'allegato «B» (parte integrante del contratto) e classificati nelle macrocategorie «Manutenzione e sicurezza», «Vigilanza» e «Monitoraggio strade e infomobilità» e in relative sottocategorie, e che, per ciascun servizio, sono riportati finalità, descrizione, modalità e tempi di erogazione;

che le risorse destinate ai suddetti servizi, da acquisire ai sensi dell'art. 19, comma 9-*bis*, del citato decreto-legge n. 78/2009 e dell'art. 15, comma 4, del citato decreto-legge n. 78/2010, a titolo di integrazione del canone annuo corrisposto ai sensi dell'art. 1, comma 1020, della predetta legge n. 296/2006 e successive modificazioni, sono stimate, per il 2014, in 588,5 milioni di euro;

che in apposita tabella allegata alla relazione istruttoria le predette risorse destinate ai servizi sono ripartite sia secondo le categorie indicate nell'allegato «B», sia su base geografica e, più specificatamente, in relazione alle assegnazioni programmate per i vari Compartimenti della viabilità;
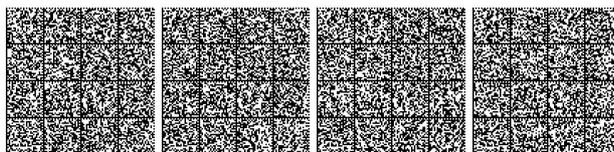
che in base alla suddetta ripartizione risulta destinato all'area del Centro-Nord circa il 37,5 per cento delle risorse stimate e al Sud, comprensivo di Abruzzo e Sardegna sulla base della consueta suddivisione per macroaree, il restante 62,5 per cento, con un riparto percentuale che non si discosta significativamente da quello registrato nel 2013 secondo i dati riportati nel preconsuntivo inviato nelle more dell'approvazione formale del consuntivo;

che il consuntivo 2013 relativo alle entrate percepite da «ANAS S.p.a.» ai sensi dell'art. 19, comma 9-*bis*, del citato decreto-legge n. 78/2009 e dell'art. 15, comma 4, del citato decreto-legge n. 78/2010, a titolo di integrazione del canone annuo corrisposto ai sensi dell'art. 1, comma 1020, della richiamata legge n. 296/2006 e successive modificazioni sarà approvato nel mese di marzo 2014 e che è stato nel frattempo predisposto un preconsuntivo, allegato alla documentazione istruttoria trasmessa in data 12 febbraio 2014;

che la distribuzione per compartimento di viabilità e per categorie degli importi destinati ai servizi, come risultante dal confronto tra il preconsuntivo 2013 e le previsioni dello schema di contratto in esame per il 2014, è riportata nell'allegato alla presente delibera;

che è confermata la validità dell'art. 4, comma 1, del contratto di programma 2010, che stabilisce che la concessionaria, oltre alle schede trimestrali previste dall'art. 7 della convenzione di concessione del 2002, trasmetta bimestralmente al Ministero di settore, entro il 15 del mese successivo al bimestre di riferimento, le relazioni sullo stato di avanzamento degli interventi su base regionale, riferiti sia ai «nuovi interventi» sia alle opere di straordinaria manutenzione programmate, in itinere o completate, fermo restando quanto è previsto in materia dalla convenzione e dal Contratto di programma 2007;

che il Ministero proponente ha allegato alla documentazione istruttoria trasmessa il 12 febbraio 2014, una relazione di «ANAS S.p.a.» sui singoli contratti stipulati dal 2007 al 2013, che riporta lo stato di attuazione degli interventi finanziati, segnalando le eventuali rimodulazioni rispetto ai dati contenuti negli schemi di Contratto sui quali si è espresso il Comitato, con l'indicazione delle motivazioni che hanno impedito l'attivazione di alcuni interventi e alcune informazioni per gli interventi di manutenzione straordinaria.

2. Che l'orizzonte programmatico del Piano pluriennale 2003-2012 della viabilità e del piano degli investimenti 2007-2011, accluso al Contratto 2007, è concluso e si rende necessaria una ricognizione finale che dia evidenza, rispetto agli interventi programmati, degli interventi avviati con indicazione dell'anno di avvio e dell'anno della prevista entrata in esercizio, degli interventi ultimati, degli interventi ancora non avviati.

3. Che questo Comitato ha espresso parere sui contratti di programma 2012 e 2013, oltre l'orizzonte temporale del piano degli investimenti 2007-2011.

4. Che oltre alle risorse assegnate annualmente al Contratto di programma, per la realizzazione di opere e la «integrazione e manutenzione straordinaria di opere esistenti», questo Comitato ha assegnato risorse a favore di opere di competenza ANAS, incluse nel Programma delle infrastrutture strategiche e nel citato Piano nazionale per il Sud.

5. Che il comma 6 dell'art. 36 del decreto-legge n. 98/2011 prevede che entro il 30 giugno 2013 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e «ANAS S.p.a.» sottoscrivono la convenzione in funzione delle modificazioni conseguenti alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 dello stesso art. 36, da approvarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Che la suddetta convenzione non risulta stipulata e quindi dovrebbe considerarsi ancora valida, per quanto coerente con le norme successive, la convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e «ANAS S.p.a.» del 2002.

ESPRIME

parere favorevole in merito allo schema di Contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e «ANAS S.p.a.» relativo all'anno 2014, nella stesura acquisita agli atti dell'odierna seduta, a condizione che all'art. 2, comma 1, dello stesso, sia aggiunto in calce il seguente periodo: «Le risorse non effettivamente utilizzate nella manutenzione ordinaria saranno comunque accantonate e utilizzate per quella straordinaria.».

Delibera:

1. La copertura finanziaria degli investimenti cui all'allegato «A» dello schema di contratto all'esame, per 485 milioni di euro, è interamente assicurata a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 68, della citata legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).

2. La disponibilità dell'importo di 28,17 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al punto 1, destinata alla copertura finanziaria degli interventi di cui al predetto allegato «A», Sezione nuove opere, Ambito «B», è subordinata allo svincolo delle somme accantonate ai sensi del decreto-legge n. 4/2014, art. 2, comma 1, lettera *c)*.

3. Al fine di dare respiro programmatico alle scelte pubbliche in tema di viabilità, il prossimo contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e «ANAS S.p.a.» — parte investimenti avrà un orizzonte quinquennale, e conterrà il programma quinquennale degli investimenti, nell'ambito del quale saranno elencate le opere finanziate con le risorse disponibili a legislazione vigente. Gli aggiornamenti del predetto contratto saranno annuali e comprensivi della parte servizi.

4. Il suddetto contratto di programma — parte investimenti dovrà dare conto, con relativo stato di attuazione, degli interventi del Programma ponti e gallerie di cui
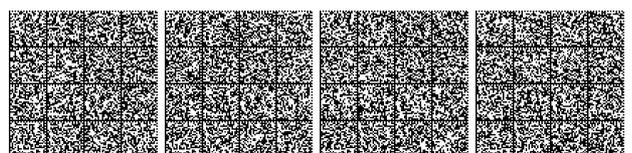
alla precedente presa d'atto, finanziato con decreto ministeriale n. 268/2013 a valere su risorse di cui all'art. 18, comma 1, del decreto-legge n. 69/2013 e rifinanziato dalla legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014 — tabella *E)* per un importo di 350 milioni di euro, anche al fine di evidenziare la ripartizione territoriale complessiva delle risorse del settore stradale.

5. Qualora all'atto della trasmissione dello schema di contratto — parte investimenti per il quinquennio 2015-2019 e parte servizi per il 2015, non sia stato ancora approvato il consuntivo delle entrate introitate dalla concessionaria nel 2014 ai sensi dell'art. 19, comma 9-*bis*, della legge n. 102/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministero di settore trasmetterà, a corredo di detto schema, un preconsuntivo relativo alla suddetta annualità.

6. Il sistema sanzionatorio, anche con riferimento alla qualità dei servizi, è quello previsto dall'art. 12 del Contratto di programma ANAS 2007.

7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà:

a sottoporre a questo Comitato, entro il primo semestre del 2014, previa acquisizione del parere del NARS, i risultati delle attività di misurazione della performance della Concessionaria in merito alle prestazioni rese nel 2013, con riferimento ai servizi individuati nel documento citato in premessa, elaborato dalla commissione paritetica tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Concessionaria, di cui all'art. 11 del contratto di programma 2007;

a trasmettere a questo Comitato, entro il primo semestre 2015, una relazione che riporti gli esiti delle analisi di efficacia ed economicità della spesa da attuarsi sulla base del sistema gestionale informatizzato di cui all'art. 3 dello schema di contratto di programma oggetto del presente parere;

a trasmettere a questo Comitato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera, il consuntivo delle entrate percepite da «ANAS S.p.a.» nel 2013 ai sensi dell'art. 19, comma 9-*bis*, della legge n. 102/2009 e successive modificazioni ed integrazioni a titolo di integrazione del canone annuo di cui all'art. 1, comma 1020, della legge n. 296/2006, corredando detto consuntivo con una relazione che riporti le modalità di utilizzo delle risorse stesse e specifichi eventuali scostamenti rispetto alle previsioni, nonché la destinazione di eventuali entrate eccedenti le stime;

a trasmettere al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri una tabella di confronto tra programma pluriennale 2003-2012, piano 2003-2005, piano 2007-2011 e contratti di programma 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, in cui si evidenzi *i)* quali opere del piano pluriennale non sono confluite nei contratti, *ii)* in che piano e contratto sono state incluse le opere finanziate, individuate anche tramite l'indicazione del relativo CUP, *iii)* stato di attuazione e costo aggiornato delle medesime.

8. Ai sensi della delibera n. 24/2004 citata nelle premesse, i CUP dovranno essere evidenziati in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante gli interventi previsti dal contratto di programma oggetto del presente parere.

INVITA

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a:

1) verificare che la concessionaria adempia agli obblighi previsti per la fase attuativa dal Contratto di programma 2007 e da considerare tuttora validi per le considerazioni esposte nella «presa d'atto» e persegua gli obiettivi generali indicati nell'occasione in tema di contenimento dei costi, di efficienza gestionale e di trasparenza;

2) fornire chiarimenti in merito alla ottemperanza del punto 2 della delibera n. 55/2013 concernente l'assegnazione all'intervento «Itinerario Agrigento-Caltanissetta - A19 Adeguamento a quattro corsie della SS 640 tra i km 9+800 e 44+400», di cui alla tabella «Integrazioni e completamenti di lavori in corso», pari a 3 milioni di euro a valere sulle risorse destinate al Contratto di programma 2013 e a 42,5 milioni di euro a valere sulle risorse destinate al Contratto di programma 2012, posto che non è stata ancora sottoposta a questo Comitato la richiesta di approvazione della variante al progetto definitivo ai sensi dell'art. 169, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006;

3) riferire a questo Comitato in merito alla sottoscrizione della convenzione unica di cui all'art. 1, comma 1018 della legge n. 296/2006;

4) riferire a questo Comitato, in sede di presentazione del Contratto 2015-2019 - parte investimenti, in merito agli interventi rientranti nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui all'art. 1, punto 2, dello schema di contratto di programma oggetto del presente parere e all'utilizzo delle relative risorse.

Roma, 14 febbraio 2014

Il Presidente: LETTA

Il Segretario delegato: GIRLANDA

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2014
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze Reg.ne Prev. n. 2537

ALLEGATO

Ripartizione per categoria delle risorse per i servizi
Pre-Consuntivo 2013 - Previsione 2014
Elaborazione DIPE su dati ANAS
(Previsione)
(Pre-Consuntivo)
MONITOR STRADE E INFOMOBILITÀ
7,77%
7,38%
SORVEGLIANZA STRADE (VIGILANZA)
15,41%
14,78%
GESTIONE PIANI VIABILI
22,20%
23,15%
RIPRISTINO PAVIMENTAZ.
7,68%
7,99%
IMP. TECNOL. E ILLUMIN.
19,37%
20,74%
SEGNALETICA
5,72%
6,03%
OPERE DI SICUREZZA
1,93%
2,02%
SGOMBRO NEVE
9,12%
9,56%
OPERE IN VERDE
10,79%
8,35%
0,00%
3,00%
6,00%
9,00%
12,00%
15,00%
18,00%
21,00%
24,00%
Pre-consuntivo 2013 - importo totale 577.066.000 €
Previsione 2014 - importo totale 588.500.000 €

Ripartizione per Compartimento delle risorse per i servizi
Pre-Consuntivo 2013 - Previsione 2014

Elaborazione DIPE su dati ANAS

	(Previsione)	(Pre-Consuntivo)
UFFICIO PER L'AUTOSTRADA SA-RC	1,96%	1,94%
COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ PER LA BASILICATA	4,52%	4,47%
COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ PER LA SICILIA	17,45%	17,27%
COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ PER LA CAMPANIA	5,73%	5,67%
COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ PER LA CALABRIA	5,90%	5,84%
COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ PER IL MOLISE	2,49%	2,46%
COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ PER LA PUGLIA	6,65%	6,58%
COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ PER IL LAZIO	2,70%	2,70%
COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ PER L'UMBRIA	2,69%	2,69%
COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ PER LA TOSCANA	4,11%	4,10%
COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ PER LA SARDEGNA	13,43%	13,41%
COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ PER LE MARCHE	2,12%	2,12%
COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ PER IL VENETO	4,51%	4,60%
COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA	1,17%	1,19%
COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ PER IL PIEMONTE	4,21%	4,30%
COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ PER LA LOMBARDIA	5,77%	5,89%
COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ PER LA LIGURIA	2,29%	2,34%
COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ PER L'EMILIA ROMAGNA	7,05%	7,20%
COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ PER L'ABRUZZO	4,36%	4,32%
COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ PER LA VALLE D'AOSTA	0,89%	0,90%

0,00% 3,00% 6,00% 9,00% 12,00% 15,00% 18,00%

Previsione 2014 - importo totale 588.500.000 €
Pre-consuntivo 2013 - importo totale 577.066.000 €

14A06456

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 5 agosto 2014.

Criterio per il calcolo dei valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra imprese di assicurazione nell'ambito della procedura di risarcimento diretto disciplinato dall'art. 150 del decreto legislativo n. 209 del 2005, in attuazione dell'articolo 29 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27. (Provvedimento n. 18).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982 n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, modificato dal D.P.R. 18 febbraio 2009, n. 28, in particolare l'art. 13 recante «Organizzazione e gestione del sistema di risarcimento diretto»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 dicembre 2009, concernente la differenziazione dei costi medi forfettari delle compensazioni tra imprese di assicurazione;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, istitutivo dell'IVASS;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;

Visto il Regolamento ISVAP n. 22, del 4 aprile 2008, concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui al titolo VIII (bilancio e scritture contabili) capo I (disposizioni generali sul bilancio), capo II (bilancio di esercizio) e capo V (revisione contabile) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private;

Visto il Regolamento ISVAP n. 27, del 14 ottobre 2008, concernente la tenuta dei registri assicurativi di cui all'art. 101 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private;

Considerato che la legge 24 marzo 2012, n. 27, all'art. 29 (Efficienza produttiva del risarcimento diretto) attribuisce all'IVASS il potere di individuare un criterio per il calcolo dei valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra compagnie, nonché il potere di stabilire annualmente il limite delle stesse;

Considerato che il suddetto criterio è individuato al fine di incentivare l'efficienza produttiva delle imprese assicurative e in particolare di controllare i costi dei rimborsi e di individuare le frodi;

Considerata la comunicazione interpretativa del 2 febbraio 2000 della Commissione Europea in materia di libera prestazione di servizi e interesse generale nel settore delle assicurazioni;

ADOTTA
il seguente provvedimento:

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente Provvedimento si intendono per:

a) «CARD»: la Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto e per la regolazione dei rimborsi e delle compensazioni conseguenti ai risarcimenti operati ai sensi degli articoli 141, 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2006, n. 254;

b) «CARD-CID»: la parte seconda della CARD per l'indennizzo diretto dei danni relativi ai conducenti, ai veicoli e alle cose trasportate di proprietà dei conducenti o dei proprietari dei veicoli;

c) «CARD-CTT»: la parte terza della CARD per l'esercizio del diritto di rivalsa per i danni relativi ai terzi trasportati e alle cose di proprietà dei terzi trasportati;

d) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

e) «impresa»: la società autorizzata ad esercitare l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile autoveicoli, con i limiti di cui all'art. 150, comma 2 del decreto;

f) «forfait»: costo medio del danno stabilito dal Comitato tecnico;

g) «impresa debitrice»: l'impresa di assicurazione per la quale i danni provocati, in tutto o in parte, dai propri assicurati sono risarciti da altre imprese per suo conto;

h) «impresa gestionaria»: l'impresa di assicurazione che effettua un risarcimento per conto dell'impresa debitrice;

i) «IVASS»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

j) «partita di danno»: l'insieme dei danni afferenti il medesimo danneggiato o assicurato o trattati nell'ambito della medesima tipologia di gestione;

k) «risarcimento diretto»: la procedura per la regolazione dei risarcimenti prevista dagli articoli 141, 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

l) «sinistri CARD»: i sinistri e/o le partite di danno regolati dalla procedura di risarcimento diretto, trattati dall'impresa di assicurazione in qualità di impresa gestionaria per conto delle debitrici. Sono compresi anche i sinistri, regolati dalla procedura di risarcimento diretto, che coinvolgono veicoli assicurati presso la medesima impresa verificatisi a partire dal 1° gennaio 2009;

m) «sinistri CARD-CID»: i sinistri e/o le partite di danno regolati dalla procedura di risarcimento diretto, trattati dall'impresa di assicurazione in qualità di impresa gestionaria per conto delle debitrici, rientranti nella gestione CARD-CID;

n) «sinistri CARD-CTT»: i sinistri e/o le partite di danno regolati dalla procedura di risarcimento diretto, trattati dall'impresa di assicurazione in qualità di impresa gestionaria per conto delle debitrici, rientranti nella gestione CARD-CTT;

o) «Stanza di compensazione»: il complesso di regolazioni contabili dei rapporti economici tra imprese partecipanti alla CARD di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254.

Art. 2.

Oggetto del Provvedimento

1. Il Provvedimento disciplina il criterio di calcolo dei valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra compagnie e stabilisce il limite alle stesse, in attuazione dell'art. 29, commi 1 e 2 della legge del 24 marzo 2012, n. 27, nell'ambito della procedura di risarcimento diretto disciplinato dall'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 3.

Criterio di calcolo per la determinazione delle compensazioni CARD-CID

1. Le compensazioni per la regolazione contabile dei rapporti economici per i danni al veicolo assicurato, alla persona del conducente e alle cose trasportate di proprietà del conducente o del proprietario del veicolo, sono effettuate nel corso dell'esercizio sulla base di un costo medio unico determinato annualmente. Il costo medio unico è calcolato sulla base dei risarcimenti effettivamente corrisposti nell'esercizio precedente per i sinistri rientranti nell'ambito della CARD-CID in base alle rilevazioni contabili della Stanza di compensazione, per le seguenti grandi tipologie di veicolo:

a) «ciclomotori e motocicli»;

b) «veicoli diversi da ciclomotori e motocicli».

Limitatamente ai danni al veicolo assicurato e alle cose trasportate le compensazioni sono differenziate, con riferimento a ciascuna grande tipologia di veicolo, in tre macroaree territorialmente omogenee.

2. Le imprese che nell'esercizio hanno emesso premi in misura superiore alle soglie individuate ai sensi dell'art. 5, per la macroclasse «ciclomotori e motocicli» o per la macroclasse «veicoli diversi da ciclomotori e motocicli», integrano le compensazioni di cui al comma 1 con i valori degli incentivi e delle penalizzazioni determinati, secondo le modalità descritte nell'allegato 1 in base alle rilevazioni contabili della Stanza di compensazione.

3. I valori degli incentivi e delle penalizzazioni sono calcolati, con riferimento a ciascuna generazione, in funzione dei costi medi differenziati per le grandi tipologie di veicolo e le macroaee territoriali di cui al comma 1, nonché in funzione della dinamica temporale dei costi e della velocità di liquidazione sinistri differenziata per le grandi tipologie di veicolo di cui al comma 1. Sono considerate nell'ambito di ciascuna macroclasse le sole imprese che superano la corrispondente soglia di cui al comma 2.

4. La Stanza di compensazione, alla chiusura dell'esercizio, determina i valori degli incentivi e delle penalizzazioni tenuto conto dei limiti stabiliti dall'IVASS ai sensi dell'art. 5, comma 1.

Art. 4.

Criterio di calcolo per la determinazione delle compensazioni CARD-CTT

1. Le compensazioni per la regolazione contabile dei rapporti economici per i danni alla persona del terzo trasportato e alle cose di sua proprietà sono effettuate attraverso rimborsi basati sul valore dell'importo risarcito che può essere gravato da una franchigia, assoluta e/o percentuale.

2. Le compensazioni di cui al comma 1 sono determinate distintamente per le seguenti grandi tipologie di veicolo:

a) ciclomotori e motocicli;

b) veicoli diversi da ciclomotori e motocicli.

Art. 5.

Fissazione dei limiti per il calcolo delle compensazioni

1. Ai fini dell'applicazione dei criteri di calcolo di cui all'art. 3, l'IVASS in relazione alla CARD-CID fissa per la generazione di riferimento, sulla base dell'andamento effettivo dei costi e dell'esperienza maturata, le soglie minime dei premi raccolti, la misura dei percentili utilizzati per la determinazione dell'importo minimo e di quello massimo dei sinistri da includere nell'algoritmo di calcolo, nonché i valori massimi dei differenziali percentuali tra incentivi e penalizzazioni adottati per la determinazione dei relativi importi.

2. L'IVASS rende noti, entro il 31 dicembre dell'anno antecedente quello di riferimento, con Provvedimento pubblicato sul proprio sito internet, i valori di cui al comma 1.

3. Nel medesimo Provvedimento sono comunicati il livello degli importi minimi e massimi dei sinistri da includere nell'algoritmo di calcolo degli incentivi o penalizzazioni dell'anno di generazione in corso, determinato secondo le modalità descritte nell'allegato 1.
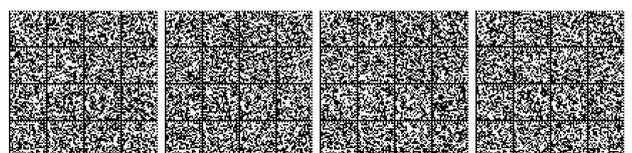
Art. 6.

Tenuta dei registri assicurativi e del modulo di sviluppo sinistri per le imprese con sede legale in altri Stati membri.

1. Le imprese con sede legale in altri Stati membri che aderiscono alla procedura di risarcimento diretto sono tenute alla compilazione:

a) per le sole partite di danno CARD, dei registri dei sinistri di cui agli articoli da 22 a 26 del Regolamento ISVAP n. 27 del 14 ottobre 2008, secondo le modalità previste dal regolamento stesso;

b) del modulo 29A.2-SINISTRI CARD e dell'allegato 1 al modulo 29A.2, di cui al Regolamento n. 22 del 4 aprile 2008, secondo le modalità previste dal regolamento stesso.

2. Le imprese assicurano il raccordo tra le totalizzazioni dei registri assicurativi di cui al comma 1, lettera *a)* e gli importi indicati nel modulo di cui al comma 1, lettera *b)*, secondo le istruzioni dettate nell'allegato 1, lettera C, del Regolamento ISVAP n. 27 del 14 ottobre 2008. Le imprese conservano evidenza degli elementi che determinano gli eventuali disallineamenti.

3. Le imprese operanti in regime di stabilimento conservano i registri assicurativi e il modulo di sviluppo sinistri di cui al comma 1 presso la propria sede in Italia.

4. Le imprese operanti in regime di libera prestazione di servizi conservano i registri assicurativi e il modulo di sviluppo sinistri di cui al comma 1 presso la sede del rappresentante per la gestione dei sinistri di cui all'art. 25 del decreto.

Art. 7.

Informazioni sui sinistri di tipologia di gestione CARD

1. Ai fini della fissazione dei limiti di cui all'art. 5, le imprese trasmettono all'IVASS i dati sui sinistri CARD, secondo gli schemi e le relative istruzioni di compilazione e trasmissione riportati negli allegati 2 e 3. L'invio dell'informativa richiesta avviene entro i termini previsti per la trasmissione delle anticipazioni dei dati del bilancio individuale delle imprese assicurative. Le imprese con sede legale in altri Stati membri provvedono nei medesimi termini alla trasmissione dei dati richiesti.

2. Le imprese che, a seguito di operazioni straordinarie di fusione o trasferimento totale o parziale di portafoglio, hanno acquisito portafogli che hanno dato luogo a sinistri CARD, forniscono le informazioni con riferimento ai sinistri e ai relativi risarcimenti come se gli effetti dell'operazione straordinaria fossero sempre esistiti.

3. Nei medesimi termini e con le medesime finalità di cui al comma 1, le imprese redigono una relazione nella quale sono illustrate le modalità operative seguite per l'elaborazione dei dati e riferiscono in merito all'analisi svolta per verificare che le differenze riscontrate, rispetto ai dati contenuti nella modulistica di vigilanza, siano giustificate dalle differenti modalità di rilevazione delle voci di costo. Nel documento sono, inoltre, fornite adeguate motivazioni in merito a ogni altro eventuale disallineamento rispetto alla modulistica di vigilanza o, per le imprese con sede legale in altri Stati membri, al modulo di cui all'art. 6 comma 1, lettera *b).*

4. La relazione di cui al comma 3 è sottoscritta, per le imprese di assicurazione autorizzate in Italia, dal responsabile dell'impresa e dall'attuario incaricato ai sensi dell'art. 34, comma 1, del decreto.

5. Le imprese con sede legale in altri Stati membri che aderiscono alla procedura di risaricimento diretto, comunicano all'IVASS il nominativo di un responsabile ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, entro dieci giorni dalla nomina e comunque entro un mese dall'entrata in vigore del presente Provvedimento.

6. Le imprese conservano presso la propria sede in Italia la relazione di cui al comma 3 comprensiva degli elaborati tecnici utilizzati per la redazione della stessa. Le imprese operanti in regime di libera prestazione di servizi conservano la relazione presso la sede del rappresentante per la gestione dei sinistri.

Art. 8.

Modifiche al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile del 2008

1. Le istruzioni relative all'allegato 1 al Modulo 17 del ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri (ramo 10), di cui all'allegato 4 al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile del 2008, sono modificate come segue:

a) con riferimento alla voce 87, di seguito alla frase «La voce accoglie altresì i rimborsi spese costituiti dalle penalità che all'esito della procedura arbitrale prevista dalla CARD sono attribuite all'impresa» è aggiunto «e gli incentivi contabizxizzati, alla chiusura dell'esercizio, per la regolazione delle compensazioni CARD-CID.»;

b) con riferimento alla voce 88, di seguito alla frase «le altre penalità previste dalla CARD» è aggiunto «e le penalizzazioni contabilizzate, alla chiusura dell'esercizio, per la regolazione delle compensazioni CARD-CID.».

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente Provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS, entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Roma, 5 agosto 2014

Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia
VISCO

ALLEGATO *1*
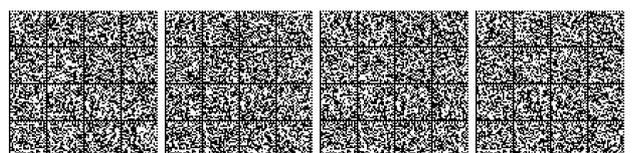
NOTA METODOLOGICA

GESTIONE CARD-CID

CALCOLO INCENTIVI/PENALIZZAZIONI A FINE ANNO

1. *Calcolo della percentuale di incentivo/penalizzazione in relazione al costo medio dei sinistri subiti*

Il valore percentuale dell'incentivo/penalizzazione è determinato per singola generazione alla fine di ciascun anno di osservazione sulla base del costo medio sostenuto da ciascuna impresa per i sinistri CARD-CID subiti e pagati a titolo definitivo, di importo superiore ad una soglia minima e non superiore ad una soglia una massima.

Ad inizio anno, per ciascuna delle due macroclassi "ciclomotori e motocicli" e "veicoli diversi da ciclomotori e motocicli", sono fissati per la generazione corrente due percentili, per escludere dalla valutazione sia i sinistri di importo troppo basso sia quelli di importo troppo alto. Al termine dell'anno di generazione i due percentili sono utilizzati, partendo dal complesso dei dati degli importi dei sinistri CARD-CID, per determinare rispettivamente la soglia minima e massima relativa ai costi medi di tale generazione.

Allo scopo di definire gli incentivi o penalizzazioni i costi medi CM_i^s sono ottenuti prendendo in esame esclusivamente i sinistri il cui importo totale (somma risarcimenti per danni al veicolo, alle cose trasportate e per lesioni conducente) è compreso tra le due soglie.

L'importo relativo all'incentivo/penalizzazione è calcolato come prodotto tra la suddetta percentuale dell'incentivo/penalizzazione e l'onere complessivo dei sinistri subiti e pagati a titolo definitivo fino alla data di rilevazione, opportunamente definito all'interno di macroclassi, tipologia di risarcimento (cose e lesioni) e macroaree territoriali.

La valutazione è effettuata a partire dall'anno di generazione (antidurata 0) ed è aggiornata nei successivi due anni (antidurata 1 e 2).

CM_i^s = costo medio dei sinistri subiti (gestiti) in un certo anno di generazione dalla i-ma impresa il cui importo totale è superiore allla soglia minima e non superiore alla massima, pagati a titolo definitivo fino alla data di riferimento.

NS_i = numero complessivo dei sinistri subiti (gestiti) in un certo anno di generazione dalla i-ma impresa, pagati a titolo definitivo fino alla data di riferimento.

CM_i = costo medio dei sinistri subiti (gestiti) in un certo anno di generazione dalla i-ma impresa, pagati a titolo definitivo fino alla data di riferimento (sono considerati tutti i sinistri subiti dall'impresa, indipendentemente dall'importo totale degli stessi).

$NS_i * CM_i$= onere complessivo dei sinistri subiti (gestiti) in un certo anno di generazione dalla i-ma impresa, pagati a titolo definitivo fino alla data di riferimento.

p_i^c = percentuale associata all'incentivo (se negativa) o alla penalizzazione (se positiva) in relazione ai costi medi della i-ma impresa.

$p_i^c * NS_i * CM_i$ = importo dell'incentivo (se p_i^c è negativa) o della penalizzazione (se p_i^c è positiva) in relazione ai costi medi della i-ma impresa.

Tutte le variabili sono calcolate includendo i sinistri CARD naturali.

Al fine del calcolo del p_i^c sono presi in esame esclusivamente i dati registrati dalle imprese che rientrano nell'ambito di applicazione del presente modello (Provvedimento art 3, comma 2).

In particolare, posto:

CM_{max}^s= costo medio massimo dei sinistri subiti (gestiti) in un certo anno di generazione il cui importo totale è superiore alla soglia minima e non superiore alla massima, pagati a titolo definitivo fino alla data di riferimento, determinato in relazione alle imprese che rientrano nell'ambito di applicazione del presente modello;

CM_{min}^s= costo medio minimo dei sinistri subiti (gestiti) in un certo anno di generazione il cui importo totale è superiore alla soglia minima e non superiore alla massima, pagati a titolo definitivo fino alla data di riferimento, determinato in relazione alle imprese che rientrano nell'ambito di applicazione del presente modello;

il valore percentuale p_i^c dell'incentivo/penalizzazione relativo al costo medio, riferito ad una certa generazione per la i-ma impresa, è ottenuto applicando una funzione lineare del costo medio dei sinistri subiti e pagati a titolo definitivo fino alla data di riferimento.

Al fine della valutazione del costo medio CM_i di ciascuna impresa sono inclusi tutti i sinistri CARD-CID subiti dalla stessa all'interno del sistema CARD-CID.

Quindi:

$$p_i^c = m^c * CM_i^s + q^c$$

I valori dei parametri m^ce q^csono determinati imponendo le due condizioni di seguito definite.

1. La misura del differenziale tra la percentuale dell'incentivo/penalizzazione per l'impresa con il costo medio subito massimo e il corrispondente valore percentuale per l'impresa con costo medio subito minimo, tra le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione del presente modello, è stabilita in misura fissa.

   Nel dettaglio, dato:

   $$p_{max}^c = m^c * CM_{max}^s + q^c$$

   $$p_{min}^c = m^c * CM_{min}^s + q^c$$
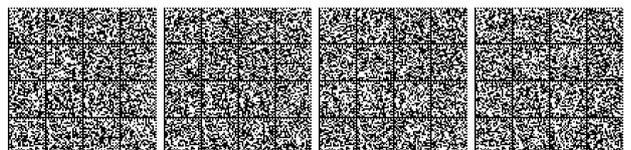
Si pone la condizione:

$$\Delta^c = p^c_{max} - p^c_{min}$$

Dove Δ^c, definita come misura massima del differenziale tra incentivi e penalizzazioni, è una percentuale stabilita a priori.

2. La seconda condizione è scelta in modo tale da rendere nulla la somma degli incentivi/penalizzazioni scambiati tra le imprese per una certa generazione, ossia imponendo la relazione:

$$\sum_i p^c_i * CM_i * NS_i = 0$$

Le due condizioni sopra definite consentono di determinare univocamente i valori dei parametri m^c e q^c che risultano pari a:

$$m^c = \frac{\Delta^c}{CM^s_{max} - CM^s_{min}}$$

$$q^c = -m^c * \frac{\sum_i CM^s_i * CM_i * NS_i}{\sum_i CM_i * NS_i}$$

Il valore p^c_i è calcolato per diverse tipologie di costi medi opportunamente definiti all'interno di macroclassi, tipologia di risarcimento (cose e lesioni) e macroaree territoriali.

2. *Calcolo della percentuale di incentivo/penalizzazione in base alla dinamica temporale del costo medio dei sinistri subiti*

Il valore percentuale dell'incentivo/penalizzazione è determinato alla fine di ciascun anno di osservazione sulla base del decremento/incremento del costo medio per danni al veicolo e alle cose trasportate, sostenuto da ciascuna impresa per i sinistri CARD-CID subiti e pagati a titolo definitivo nell'anno di generazione rispetto al medesimo importo calcolato con riferimento all'anno di generazione immediatamente precedente.

L'importo relativo all'incentivo/penalizzazione è calcolato come prodotto tra la percentuale dell'incentivo/penalizzazione così determinata e l'onere complessivo per danni al veicolo e alle cose trasportate dei sinistri subiti e pagati a titolo definitivo nell'anno di generazione, opportunamente definito all'interno di macroclassi e macroaree territoriali.

La valutazione è effettuata un'unica volta nell'anno di generazione (antidurata 0).

$NS_{i,k}$ = numero dei sinistri subiti (gestiti) pagati a titolo definitivo dalla i-ma impresa nell'anno di generazione k (antidurata 0).

$CM_{i,k}$ = costo medio dei sinistri subiti (gestiti) pagati a titolo definitivo dalla i-ma impresa nell'anno di generazione k (antidurata 0).
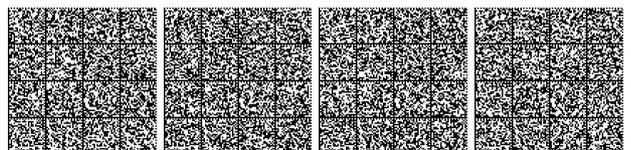
$NS_i * CM_i$= onere complessivo dei sinistri subiti (gestiti) pagati a titolo definitivo dalla i-ma impresa nell'anno di generazione k (antidurata 0).

p_i^d = percentuale associata all'incentivo (se negativa) o alla penalizzazione (se positiva) in relazione alla dinamica temporale del costo medio dei sinistri subiti (gestiti) della i-ma impresa.

$p_i^d * NS_i * CM_i$ = importo dell'incentivo (se p_i^d è negativa) o della penalizzazione (se p_i^d è positiva) in relazione alla dinamica temporale del costo medio dei sinistri subiti (gestiti) della i-ma impresa.

Le valutazioni devono essere condotte facendo riferimento per:
- **la macroclasse "ciclomotori e motocicli", al numero e al costo medio per danni al veicolo e alle cose trasportate dei sinistri complessivi della macroclasse.**
- **la macroclasse "veicoli diversi da ciclomotori e motocicli", al numero e al costo medio per danni al veicolo e alle cose trasportate dei sinistri della macroarea 1 della macroclasse.**

Tutte le variabili sono calcolate includendo i sinistri CARD naturali.

La dinamica del costo medio al termine dell'anno di osservazione è definita dalla relazione:

$$d_i = \frac{CM_{i,k}}{CM_{i,k-1}}$$

Dove k indica la generazione relativa al periodo di osservazione considerato e k-1 la generazione immediatamente precedente.

Al fine del calcolo del p_i^d sono presi in esame esclusivamente i dati registrati dalle imprese che rientrano nell'ambito di applicazione del presente modello (Provvedimento art 3, comma 2).

In particolare posto:

d_{max}= variazione percentuale massima del costo medio dei sinistri subiti (gestiti) pagati a titolo definitivo nell'anno di generazione, determinato in relazione alle imprese che rientrano nell'ambito di applicazione del presente modello;

d_{min}= variazione percentuale minima del costo medio dei sinistri subiti (gestiti) pagati a titolo definitivo nell'anno di generazione, determinato in relazione alle imprese che rientrano nell'ambito di applicazione del presente modello;

il valore percentuale p_i^d dell'incentivo/penalizzazione relativo alla dinamica del costo medio, per la i-ma impresa, è ottenuto applicando una funzione lineare del coefficiente d_i.

Al fine della valutazione del costo medio CM_i di ciascuna impresa sono inclusi tutti i sinistri CARD-CID subiti dalla stessa all'interno del sistema CARD-CID.

Quindi:
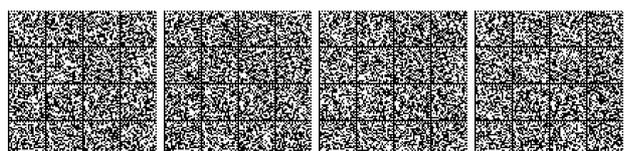
$$p_i^d = m^d * d_i + q^d$$

I valori dei parametri m^d e q^d sono determinati imponendo le due condizioni di seguito definite.

1. La misura del differenziale tra la percentuale dell'incentivo/penalizzazione per l'impresa con dinamica massima del costo medio e il corrispondente valore percentuale per l'impresa con dinamica minima del costo medio, tra le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione del presente modello, è stabilita in misura fissa.

   Nel dettaglio, dato:

   $$p_{max}^d = m^d * d_{max} + q^d$$

   $$p_{min}^d = m^d * d_{min} + q^d$$

   Si pone la condizione:

   $$\Delta^d = p_{max}^d - p_{min}^d$$

   Dove Δ^d, definita come misura massima del differenziale tra incentivi e penalizzazioni, è una percentuale stabilita a priori.

2. La seconda condizione è scelta in modo tale da rendere nulla la somma degli incentivi/penalizzazioni scambiati tra le imprese, ossia imponendo la relazione:

   $$\sum_i p_i^d * NS_i * CM_i = 0$$

Le due condizioni sopra definite consentono di determinare univocamente i valori dei parametri m^d e q^d che risultano pari a:

$$m^d = \frac{\Delta^d}{d_{max} - d_{min}}$$

$$q^d = -m^d * \frac{\sum_i d_i * NS_i * CM_i}{\sum_i NS_i * CM_i}$$

Il valore p_i^d è calcolato per diverse tipologie di costi medi opportunamente definiti, all'interno di macroclassi e macroaree territoriali.

3. Calcolo della percentuale di incentivo/penalizzazione in relazione alla velocità di liquidazione dei sinistri subiti
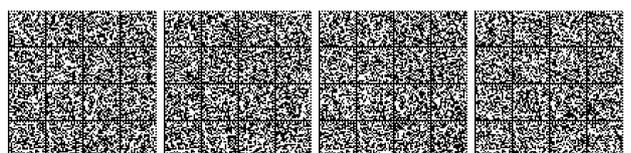
Il valore percentuale dell'incentivo/penalizzazione è determinato alla fine di ciascun anno di osservazione sulla base della velocità di liquidazione dei sinistri CARD-CID subiti e pagati a titolo definitivo nell'anno di generazione.

L'importo relativo all'incentivo/penalizzazione è calcolato come prodotto tra la percentuale dell'incentivo/penalizzazione così determinata e l'onere complessivo totale dei sinistri subiti e pagati a titolo definitivo nell'anno di generazione, opportunamente definito all'interno di macroclassi.

La valutazione, effettuata con riferimento all'antidurata 0, è aggiornata nei due esercizi successivi (antidurata 1 e 2) per tener conto di eventuali sinistri riaperti.

ND_i = con riferimento all'antidurata 0, ND_i comprende il numero complessivo dei sinistri CARD-CID subiti (gestiti) dalla i-ma impresa accaduti e denunciati nel corso dell'anno di generazione, cui è sottratto il numero dei sinistri "senza seguito" del medesimo periodo e il numero di quei sinistri ancora "aperti" alla fine del'anno di generazione – ossia non pagati a titolo definitivo e non contabilizzati come sinistri "senza seguito" – che a tale data, a seguito dell'interrogazione dell'AIA, presentano un indicatore sintetico (*score* di sintesi) di livello "alto". Nei due anni di antidurata successivi, ND_i è comprensivo di tutte le denunce - anche tardive - pervenute, cui è sottratto il numero dei sinistri CARD-CID denunciati e successivamente chiusi senza seguito fino alla data di riferimento al netto di eventuali riaperture degli stessi e il numero di quei sinistri ancora "aperti" alla data di riferimento che, a seguito di interrogazione dell'AIA, presentano uno *score* di sintesi di livello "alto".

NS_i = numero dei sinistri subiti (gestiti) in un certo anno di generazione pagati a titolo definitivo dalla i-ma impresa nell'anno di generazione (antidurata 0).

NR_i = numero dei sinistri subiti (gestiti) in un certo anno di generazione considerati pagati a titolo definitivo dalla i-ma impresa in tale anno (antidurata 0) e successivamente riaperti fino alla data di riferimento.

CM_i = costo medio dei sinistri subiti (gestiti) pagati a titolo definitivo dalla i-ma impresa nell'anno di generazione (antidurata 0).

$NS_i * CM_i$= onere complessivo dei sinistri subiti (gestiti) pagati a titolo definitivo dalla i-ma impresa nell'anno di generazione (antidurata 0).

p_i^v = percentuale associata all'incentivo (se negativa) o alla penalizzazione (se positiva) in relazione alla velocità di liquidazione della i-ma impresa.

$p_i^v * NS_i * CM_i$ = importo dell'incentivo (se p_i^v è negativo) o della penalizzazione (se p_i^v è positivo) in relazione alla velocità di liquidazione della i-ma impresa.

Tutte le variabili sono calcolate includendo i sinistri CARD naturali.

La velocità di liquidazione è definita dalla relazione:

$$v_i = \frac{NS_i - NR_i}{ND_i}$$
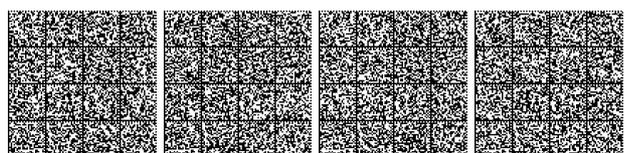
Al fine del calcolo del p_i^v sono presi in esame esclusivamente i dati registrati dalle imprese che rientrano nell'ambito di applicazione del presente modello (Provvedimento art 3, comma 2).

In particolare posto:

v_{max}= velocità massima di liquidazione dei sinistri subiti (gestiti) pagati a titolo definitivo nell'anno di generazione, determinata in relazione alle imprese che rientrano nell'ambito di applicazione del presente modello;

v_{min}= velocità minima di liquidazione dei sinistri subiti (gestiti) pagati a titolo definitivo nell'anno di generazione, determinata in relazione alle imprese che rientrano nell'ambito di applicazione del presente modello;

il valore percentuale p_i^v dell'incentivo/penalizzazione relativo alla velocità di liquidazione per la i-ma impresa, è ottenuto applicando una funzione lineare della velocità di liquidazione v_i.

Quindi:

$$p_i^v = -m^v * v_i + q^v$$

I valori dei parametri m^v e q^v sono determinati imponendo le due condizioni di seguito definite.

1. La misura del differenziale tra la percentuale dell'incentivo/penalizzazione per l'impresa con velocità di liquidazione massima e il corrispondente valore percentuale per l'impresa con velocità di liquidazione minima, tra le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione del presente modello, è stabilita in misura fissa.

   Nel dettaglio, dato:

   $p_{max}^v = - m^v * v_{max} + q^v$

   $p_{min}^v = - m^v * v_{min} + q^v$

   Si pone la condizione:

   $$\Delta^v = p_{min}^v - p_{max}^v$$

   Dove Δ^v, definita come misura massima del differenziale tra incentivi e penalizzazioni, è una percentuale stabilita a priori.

2. La seconda condizione è scelta in modo tale da rendere nulla la somma degli incentivi/penalizzazioni scambiati tra le imprese, ossia imponendo la relazione:

   $$\sum_i p_i^v * CM_i * NS_i = 0$$

Le due condizioni sopra definite consentono di determinare univocamente i valori dei parametri m^v e q^v che risultano pari a:

$$m^v = \frac{\Delta^v}{v_{max} - v_{min}}$$

$$q^v = m^v * \frac{\sum_i v_i * CM_i * NS_i}{\sum_i CM_i * NS_i}$$

Il valore p_i^v è calcolato per sinistri distinti per macroclassi.

4. Schema riassuntivo di calcolo degli incentivi/penalizzazioni di fine esercizio

Le misure degli incentivi/penalizzazioni da attribuire alla singola impresa sono determinati in funzione del costo medio dei sinistri, della sua dinamica e della velocità di liquidazione dei sinistri.

Tali valori percentuali, determinati con riferimento a ciascuna generazione, sono differenziati secondo le grandi tipologie di veicolo:

a) ciclomotori e motocicli;
b) veicoli diversi da ciclomotori e motocicli.

Con riferimento per la variabile costo medio dei sinistri (v. paragrafo 1), per macroclasse "veicoli diversi da ciclomotori e motocicli", le misure degli incentivi/penalizzazioni limitatamente ai danni al veicolo assicurato e alle cose trasportate, sono differenziate in tre macroaree territorialmente omogenee.

Pertanto si avrà che:

Onere complessivo dei sinistri subiti utilizzato per il calcolo dell'incentivo/penalizzazione totale		**ciclomotori e motocicli**	**veicoli diversi da ciclomotori e motocicli**
danni al veicolo assicurato e alle cose trasportate	zona 1	$CM_M{}^{cose} * NS_M{}^{cose}$	$CM_{V,1}{}^{cose} * NS_{V,1}{}^{cose}$
	zona 2		$CM_{V,2}{}^{cose} * NS_{V,2}{}^{cose}$
	zona 3		$CM_{V,3}{}^{cose} * NS_{V,3}{}^{cose}$
lesioni al conducente		$CM_M{}^{pers.} * NS_M{}^{pers.}$	$CM_V{}^{pers.} * NS_V{}^{pers.}$
dinamica temporale		$CM_M{}^{din.} * NS_M{}^{din.}$	$CM_V{}^{din.} * NS_V{}^{din.}$
velocità di liquidazione		$CM_M{}^{tot.} * NS_M{}^{tot.}$	$CM_V{}^{tot.} * NS_V{}^{tot.}$
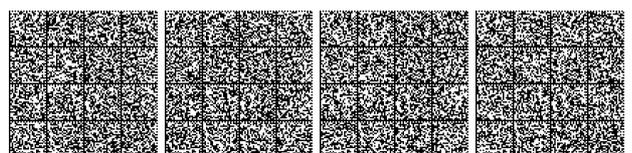
Sono definiti sinistri, nell'ambito del modello, tutti i sinistri e/o le partite di danno regolati dalla procedura di risarcimento diretto rientranti nella gestione CARD-CID, trattati dall'impresa in qualità di gestionaria per conto delle imprese di assicurazione dei veicoli responsabili (debitrici). Sono compresi anche i sinistri, regolati dalla procedura di risarcimento diretto, che coinvolgono veicoli assicurati presso la medesima impresa verificatisi a partire dal 1° gennaio 2009 ("sinistri CARD naturali"). I sinistri sono da considerarsi chiusi, e i relativi pagamenti a titolo definitivo, quando siano state pagate tutte le partite di danno relative alla gestione CARD-CID.

I livelli delle soglie minima e massima dell'importo dei sinistri, necessari per il calcolo della percentuale di incentivo/penalizzazione in relazione alla variabile costo medio dei sinistri (v. paragrafo 1) sono determinati, a valere per ciascuna generazione, fissando all'inizio dell'anno di osservazione il valore del percentile minimo e di quello massimo per ciascuna delle due macroclassi sopra indicate. Gli importi corrispondenti, nell'ambito di ciascuna macroclasse, sono individuati facendo riferimento alla distribuzione del costo totale dei sinistri (che include sia danni al veicolo e alle cose trasportate cose che le lesioni al conducente) subiti e chiusi nel periodo di osservazione che inizia dal 1 novembre dell'anno immediatamente antecedente quello di osservazione al 31 ottobre dell'anno in corso. La distribuzione presa a riferimento considera i sinistri CARD-CID dell'intero mercato.

5. Determinazione dell'incentivo/penalizzazione.

Il valore complessivo dell'incentivo/penalizzazione alla fine dell'esercizio è determinato come segue.

Posto:

- ✓ $NS_{K,Z}^{cose}$ - ***numero dei sinistri danni a cose***: numero dei sinistri subiti della macroclasse "*K*" di una certa generazione nella macroarea "*Z*" (ove considerata), chiusi alla data di rilevazione, che presentano partite di danno relative a danni al veicolo assicurato e alle cose trasportate.

- ✓ $CM_{K,Z}^{cose}$ - ***costo medio sinistri danni a cose:*** rapporto, alla data di rilevazione, tra la somma dei risarcimenti operati dalla gestionaria relativi al danno al veicolo assicurato e alle cose trasportate per i sinistri subiti della macroclasse "*K*" di una certa generazione nella macroarea "*Z*" (ove considerata), chiusi alla data di rilevazione, e il relativo numero sinistri.

- ✓ $NS_{K}^{pers.}$ - ***numero sinistri lesioni al conducente***: numero dei sinistri subiti della macroclasse "*K*" di una certa generazione, chiusi alla data di rilevazione, che presentano partite di danno relative a lesioni al conducente.

- ✓ $CM_{K}^{pers.}$ - ***costo medio sinistri lesioni al conducente***: rapporto, alla data di rilevazione, tra la somma dei risarcimenti operati dalla gestionaria relativi a lesioni al conducente per i sinistri subiti della macroclasse "*K*" di una certa generazione, chiusi alla data di rilevazione, e il relativo numero sinistri.

- ✓ $CM_{K,Z}^{cose} * NS_{K,Z}^{cose}$ - ***Onere sinistri danni a cose***: prodotto, alla data di rilevazione, del costo medio sinistri danni a cose della macroclasse "*K*" nella macroarea "*Z*" (ove considerata) di una certa generazione, per il relativo numero dei sinistri.
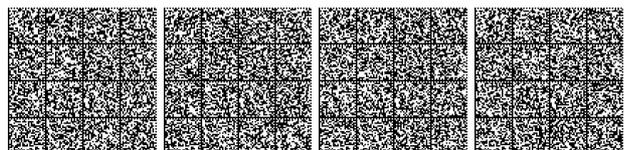
- ✓ $CM_K{}^{pers.} * NS_K{}^{pers.}$- ***Onere sinistri lesioni al conducente***: prodotto, alla data di rilevazione, del costo medio sinistri lesioni al conducente della macroclasse "*K*" di una certa generazione, per il relativo numero dei sinistri.

- ✓ $NS_K^{din.}$ - ***numero dei sinistri danni a cose per la valutazione dinamica***: numero dei sinistri subiti della macroclasse "*K*" di generazione corrente, chiusi alla fine dell'anno di generazione, che presentano partite di danno relative a danni al veicolo assicurato e alle cose trasportate.

- ✓ $CM_K^{din.}$ - ***costo medio sinistri danni a cose per la valutazione dinamica***: rapporto tra la somma dei risarcimenti operati dalla gestionaria relativi al danno al veicolo assicurato e alle cose trasportate per i sinistri subiti della macroclasse "*K*" di generazione corrente, chiusi alla fine dell'anno di generazione, e il relativo numero sinistri.

- ✓ $CM_K^{din.} * NS_K^{din.}$- ***Onere sinistri per la valutazione dinamica***: prodotto, alla fine dell'anno di generazione, tra il costo medio dei sinistri danni a cose subiti della macroclasse "*K*" per il relativo numero dei sinistri.

- ✓ $NS_K{}^{tot.}$ – ***Numero sinistri***: numero dei sinistri subiti della macroclasse "*K*" di generazione corrente, chiusi alla fine dell'anno di generazione.

- ✓ $CM_K{}^{tot.}$ - ***Costo medio sinistri***: rapporto tra la somma dei risarcimenti operati dalla gestionaria per i sinistri subiti della macroclasse "*K*" di generazione corrente, chiusi alla fine dell'anno di osservazione e il relativo numero sinistri chiusi.

- ✓ $CM_K{}^{tot.} * NS_K{}^{tot.}$- ***Onere sinistri***: prodotto, alla data di rilevazione, tra il costo medio sinistri della macroclasse "*K*" di generazione corrente, chiusi alla fine dell'anno di generazione, per il relativo numero dei sinistri. Tale importo rimane, per semplicità, costante negli esercizi successivi (antidurata 1 e 2) pur in presenza di eventuali modifiche intervenute nel calcolo degli incentivi/penalizzazioni a seguito di rettifiche della velocità di liquidazione.

Pertanto, definiti rispettivamente:

$$H_M{}^{cose} = p_M^{cose} * (CM_M{}^{cose} * NS_M{}^{cose})$$

il valore complessivo dell'incentivo/penalizzazione per danni al veicolo assicurato e le cose trasportate per la macroclasse "ciclomotori e motocicli".

$$H_V{}^{cose} = \sum_{Z=1}^{3} p_{V,Z}^{cose} * (CM_{V,Z}{}^{cose} * NS_{V,Z}{}^{cose})$$

il valore complessivo dell'incentivo/penalizzazione per danni al veicolo assicurato e le cose trasportate per la macroclasse "veicoli diversi da ciclomotori e motocicli".

$$H_M{}^{pers.} = p_M^{pers.} * (CM_M{}^{pers.} * NS_M{}^{pers.})$$

il valore complessivo dell'incentivo/penalizzazione per le lesioni al conducente per la macroclasse "ciclomotori e motocicli".

$$H_V{}^{pers.} = p_V^{pers.} * (CM_V{}^{pers.} * NS_V{}^{pers.})$$

il valore complessivo dell'incentivo/penalizzazione per le lesioni al conducente per la macroclasse "veicoli diversi da ciclomotori e motocicli".

$$H_M{}^{din.} = p_M^{din.} * (CM_M{}^{din.} * NS_M{}^{din.})$$

il valore complessivo dell'incentivo/penalizzazione per dinamica temporale del costo medio per la macroclasse "ciclomotori e motocicli".

$$H_V{}^{din} = p_{V,1}^{din.} * (CM_V{}^{din.} * NS_V{}^{din.})$$

il valore complessivo dell'incentivo/penalizzazione per dinamica temporale del costo medio per la macroclasse "veicoli diversi da ciclomotori e motocicli".

$$H_M{}^{v} = p_M{}^{v} * CM_M{}^{tot.} * NS_M{}^{tot.}$$

il valore complessivo dell'incentivo/penalizzazione per effetto della velocità di liquidazione per la macroclasse "ciclomotori e motocicli".

$$H_V{}^{v} = p_V{}^{v} * CM_V{}^{tot.} * NS_V{}^{tot.}$$

il valore complessivo dell'incentivo/penalizzazione per effetto della velocità di liquidazione per la macroclasse "veicoli diversi da ciclomotori e motocicli".

il valore complessivo dell'incentivo/penalizzazione di una certa generazione, alla fine dell'esercizio di riferimento, sarà pertanto ottenuto come:

$$\boldsymbol{H_{TOT} = H_M{}^{cose} + H_V{}^{cose} + H_M{}^{pers.} + H_V{}^{pers.} + H_M{}^{din.} + H_V{}^{din.} + H_M{}^{v} + H_V{}^{v}}$$

6. Disposizioni finali

Per le imprese interessate da operazioni straordinarie (fusione, scissione e trasferimento di portafoglio etc.) si procede al ricalcolo dei parametri alla prima scadenza successiva all'effetto legale come se gli effetti dell'operazione straordinaria fossero sempre esistiti. Nei casi in cui non fosse possibile effettuare l'abbinamento tra sinistro trasferito e impresa cessionaria, le imprese interessate dall'operazione straordinaria devono fornire alla Stanza di Compensazione, in tempo utile per le valutazioni, tutte le informazioni necessarie per consentire alla stessa il calcolo degli incentivi/penalizzazioni.

6.1. Costo medio dei sinistri gestiti

In relazione al capitolo 1, gli importi della soglia minima e massima del costo medio dei sinistri sono determinati all'inizio dell'anno di generazione, in base al valore dei due percentili minimo e massimo, e rimangono costanti per tutto il periodo di osservazione. Il valore dei parametri utilizzati per la determinazione del valore percentuale degli incentivi/penalizzazioni, il costo medio e l'onere complessivo dei sinistri subiti relativo alle singole generazioni dovranno essere ricalcolati alla fine di ogni esercizio per i primi tre anni di antidurata della generazione, tenendo conto degli aggiornamenti nel frattempo intervenuti nei costi dei sinistri subiti, pagati a titolo definitivo.
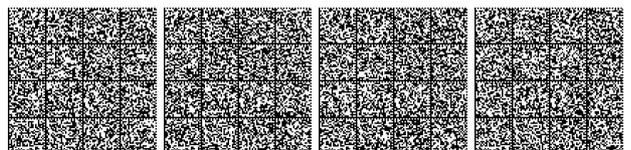
Il valore dell'incentivo/penalizzazione relativo ad una certa generazione viene periodicamente aggiornato secondo i predetti parametri e basi di calcolo.

6.2. Dinamica temporale del costo medio dei sinistri subiti

In relazione al capitolo 2, il valore degli incentivi/penalizzazioni relativo alla dinamica temporale del costo medio dei sinistri subiti è calcolato un'unica volta al termine dell'anno di generazione dei sinistri.

Il calcolo degli incentivi/penalizzazioni interessa le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione del presente modello sia nell'anno di generazione sia in quello immediatamente precedente.

6.3. Velocità di liquidazione dei sinistri subiti

In relazione al capitolo 3, il valore dei parametri utilizzati per la determinazione del valore percentuale degli incentivi/penalizzazioni e la velocità di liquidazione della generazione, con riferimento all'antidurata 0, dovranno essere ricalcolati alla fine di ogni esercizio per i primi tre anni di antidurata della generazione tenendo conto degli aggiornamenti nel frattempo intervenuti per effetto dei sinistri riaperti. L'onere complessivo dei sinistri subiti relativo alle singole generazioni è calcolato alla fine dell'anno di generazione e rimane costante nei due esercizi successivi.

L'IVASS, ai fini del calcolo degli incentivi e penalizzazioni di cui all'art. 3, comma 3, del Provvedimento, provvede a comunicare alla Stanza di Compensazione, distintamente per le macroclassi "ciclomotori e motocicli" e "veicoli diversi da ciclomotori e motocicli", l'elenco delle imprese che, non avendo raggiunto le soglie minime stabilite ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Provvedimento, non rientrano nell'ambito di applicazione del presente modello, nonché il numero complessivo dei sinistri CARD-CID risultanti "con seguito" e di quelli "riaperti" di cui all'allegato 2 – Tavola 1 del Prospetto 1 (colonne 2, 3, 5 e 6).

Allegato 2 - Prospetto 1

IVASS - SINISTRI CARD - Sinistri pagati - Portafoglio del lavoro diretto italiano: situazione aggiornata al 31 dicembre (N)

Società ....

Esercizio (N) ....

Tavola 1

Anno di accadimento	Ciclomotori e motocicli			Veicoli diversi da ciclomotori e motocicli		
	Premi lordi contabilizzati in euro	N. sinistri CARD-CID con seguito al 31 dicembre (N) (*)	N. sinistri CARD-CID riaperti (**)	Premi lordi contabilizzati in euro	N. sinistri CARD-CID con seguito al 31 dicembre (N) (*)	N. sinistri CARD-CID riaperti (**)
	1	2	3	4	5	6
N-2	1	2	3	4	5	6
N-1	7	8	9	10	11	12
N	13	14	15	16	17	18

(*) Il numero dei sinistri CARD-CID "con seguito", della generazione (N) è costituito dal numero dei sinistri accaduti e denunciati nel corso di tale anno cui è sottratto il numero dei sinistri "senza seguito" del medesimo periodo e il numero di quei sinistri ancora "aperti" al 31 dicembre (N) – ossia non pagati a titolo definitivo e non contabilizzati come sinistri "senza seguito" – che a tale data, a seguito dell'interrogazione dell'AIA, presentano un indicatore sintetico (score di sintesi) di livello "alto". Il numero dei sinistri CARD-CID "con seguito", delle generazioni (N-1) e (N-2), comprende tutte le denunce, anche tardive, pervenute fino alla data del 31 dicembre (N) cui è sottratto il numero dei sinistri CARD-CID denunciati e successivamente chiusi senza seguito fino al 31 dicembre (N) al netto di eventuali riaperture degli stessi e il numero di quei sinistri ancora "aperti" al 31 dicembre (N) che, a seguito di interrogazione dell'AIA, alla fine dell'anno di osservazione presentano un indicatore sintetico (score di sintesi) di livello "alto".

(**) Numero complessivo dei sinistri riaperti fino al 31 dicembre (N) di quei sinistri subiti (gestiti) in un certo anno di generazione e considerati come pagati a titolo definitivo nel medesimo anno.

Tavola 2: MACROCLASSE Ciclomotori e motocicli - Sinistri pagati

Anno di accadimento	CARD-CID -												CARD - CTT								Totale Sinistri CARD			
	Sinistri con lesioni al conducente				Sinistri con danni veicoli e cose				Totale Sinistri CARD-CID				Sinistri con lesioni e cose terzi trasportati				Risarcimenti al singolo terzo trasportato per lesioni e cose							
	A titolo definitivo		A titolo parziale		A titolo definitivo		A titolo parziale		A titolo definitivo		A titolo parziale		A titolo definitivo		A titolo parziale		A titolo definitivo		A titolo parziale		A titolo definitivo		A titolo parziale	
	Numero sinistri	Importo in euro	Numero sinistri	Importo in euro	Numero sinistri	Importo in euro	Numero sinistri	Importo in euro	Numero sinistri	Importo in euro	Numero sinistri	Importo in euro	Numero sinistri	Importo in euro	Numero sinistri	Importo in euro	Numero partite	Importo in euro	Numero partite	Importo in euro	Numero sinistri	Importo in euro	Numero sinistri	Importo in euro
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
N-2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
N-1	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
N	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72

Tavola 3: MACROCLASSE Veicoli diversi da ciclomotori e motocicli - Sinistri pagati

Anno di accadimento	CARD-CID												CARD - CTT								Totale Sinistri CARD			
	Sinistri con lesioni al conducente				Sinistri con danni veicoli e cose				Totale Sinistri CARD-CID				Sinistri con lesioni e cose terzi trasportati				Risarcimenti al singolo terzo trasportato per lesioni e cose							
	A titolo definitivo		A titolo parziale		A titolo definitivo		A titolo parziale		A titolo definitivo		A titolo parziale		A titolo definitivo		A titolo parziale		A titolo definitivo		A titolo parziale		A titolo definitivo		A titolo parziale	
	Numero sinistri	Importo in euro	Numero sinistri	Importo in euro	Numero sinistri	Importo in euro	Numero sinistri	Importo in euro	Numero sinistri	Importo in euro	Numero sinistri	Importo in euro	Numero sinistri	Importo in euro	Numero sinistri	Importo in euro	Numero partite	Importo in euro	Numero partite	Importo in euro	Numero sinistri	Importo in euro	Numero sinistri	Importo in euro
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
N-2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
N-1	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
N	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72

I dati sui sinistri sono relativi ai soli sinistri CARD gestiti direttamente dall'impresa (CARD Gestionaria) senza considerare gli effetti dei forfait. Sono compresi anche i sinistri, regolati dalla procedura di risarcimento diretto, che coinvolgono veicoli assicurati presso la medesima impresa verificatisi a partire dal 1° gennaio 2009.

Per ogni generazione deve essere fornita la situazione aggiornata dei sinistri pagati, indicando nelle relative colonne il cumulo di tutti i pagamenti effettuati fino alla data di aggiornamento. I pagamenti sono da considerarsi a titolo definitivo solo quando sono state pagate tutte le partite di danno relative alla tipologia di gestione CARD, con l'eccezione dei risarcimenti corrisposti al singolo terzo trasportato - colonne da 17 a 20 - che sono considerati a titolo definitivo quando non vi sono più partite di danno da liquidare ad uno stesso danneggiato. In deroga ai principi di redazione del modulo 29A.2 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, i sinistri per i quali restino da pagare le sole spese dirette devono essere considerati come pagati a titolo definitivo.

Relativamente agli importi devono essere considerate le sole voci di costo previste dalla Convenzione CARD con esclusione delle spese di resistenza, di liquidazione e per i fiduciari (Norma operativa dell'art. 29 e art. 38, comma 8, della Convenzione CARD). Sono altresì esclusi i contributi al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

1 Controlli dei dati - Tavole 2 e 3

colonna 9	<= per ogni riga alla somma delle colonne 1+5
colonna 10	= per ogni riga alla somma delle colonne 2+6
colonna 11	<= per ogni riga alla somma delle colonne 3+7
colonna 12	= per ogni riga alla somma delle colonne 4+8
colonne 13+15	<= per ogni riga alla somma delle colonne 17+19
colonne 14+16	= per ogni riga alla somma delle colonne 18+20
colonna 21	<= per ogni riga alla somma delle colonne 9+13
colonna 22	= per ogni riga alla somma delle colonne 10+14
colonna 23	<= per ogni riga alla somma delle colonne 11+15
colonna 24	= per ogni riga alla somma delle colonne 12+16

2 Controlli moduli di bilancio

arrotonda[voci (1+4)/1000] della tav.1	<= voce 3 del modulo 17 dei rami 10+12 bilancio dell'esercizio (N-2)
arrotonda[voci (7+10)/1000] della tav.1	<= voce 3 del modulo 17 dei rami 10+12 bilancio dell'esercizio (N-1)
arrotonda[voci (13+16)/1000] della tav.1	<= voce 3 del modulo 17 dei rami 10+12 bilancio dell'esercizio (N)
[voci (21+23) della tav.2 es. (N) + voci (21+23) della tav.3 es. (N)] - [voci (45+47) tav.2 es. (N-1) + voci (45+47) tav.3 es. (N-1)]	<= somma delle colonne r1+r2+d+e+h+i della riga 11 del modulo 29A.2 del bilancio dell'esercizio (N)
[voci (45+47) della tav.2 es. (N) + voci (45+47) della tav.3 es. (N)] - [voci (69+71) tav.2 es. (N-1) + voci (69+71) tav.3 es. (N-1)]	<= somma delle colonne r1+r2+d+e+h+i della riga 12 del modulo 29A.2 bilancio dell'esercizio (N)
voci (69+71) tav.2 es. (N) + voci (69+71) tav.3 es. (N)	<= riga 14, colonne d+e, del modulo 29A.2 bilancio dell'esercizio (N)
arr.[voci (70+72)/1000] tav.2 es. (N) + arr.[voci (70+72)/1000] tav.3 es. (N)	= voce 28 dell'allegato 1 al modulo 17 del ramo 10 bilancio dell'esercizio (N)

IVASS - RILEVAZIONE STATISTICA SINISTRI CARD "NATURALI" - Sinistri pagati - Portafoglio del lavoro diretto italiano: situazione aggiornata al 31 dicembre (N)

Allegato 2 - Prospetto 2

Società ....

Esercizio (N) ....

Tavola 1: MACROCLASSE Ciclomotori e motocicli - Sinistri pagati

Anno di accadimento	CARD-CID												CARD - CTT								Totale Sinistri CARD			
	Sinistri con lesioni al conducente				Sinistri con danni veicoli e cose				Totale Sinistri CARD-CID				Sinistri con lesioni e cose terzi trasportati				Risarcimenti al singolo terzo trasportato per lesioni e cose							
	A titolo definitivo		A titolo parziale		A titolo definitivo		A titolo parziale		A titolo definitivo		A titolo parziale		A titolo definitivo		A titolo parziale		A titolo definitivo		A titolo parziale		A titolo definitivo		A titolo parziale	
	Numero sinistri	Importo in euro	Numero sinistri	Importo in euro	Numero sinistri	Importo in euro	Numero sinistri	Importo in euro	Numero sinistri	Importo in euro	Numero sinistri	Importo in euro	Numero sinistri	Importo in euro	Numero sinistri	Importo in euro	Numero partite	Importo in euro	Numero partite	Importo in euro	Numero sinistri	Importo in euro	Numero sinistri	Importo in euro
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
N-2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
N-1	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
N	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72

Tavola 2: MACROCLASSE Veicoli diversi da ciclomotori e motocicli - Sinistri pagati

Anno di accadimento	CARD-CID												CARD - CTT								Totale Sinistri CARD			
	Sinistri con lesioni al conducente				Sinistri con danni veicoli e cose				Totale Sinistri CARD-CID				Sinistri con lesioni e cose terzi trasportati				Risarcimenti al singolo terzo trasportato per lesioni e cose							
	A titolo definitivo		A titolo parziale		A titolo definitivo		A titolo parziale		A titolo definitivo		A titolo parziale		A titolo definitivo		A titolo parziale		A titolo definitivo		A titolo parziale		A titolo definitivo		A titolo parziale	
	Numero sinistri	Importo in euro	Numero sinistri	Importo in euro	Numero sinistri	Importo in euro	Numero sinistri	Importo in euro	Numero sinistri	Importo in euro	Numero sinistri	Importo in euro	Numero sinistri	Importo in euro	Numero sinistri	Importo in euro	Numero partite	Importo in euro	Numero partite	Importo in euro	Numero sinistri	Importo in euro	Numero sinistri	Importo in euro
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
N-2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
N-1	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
N	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72

I dati sui sinistri sono relativi ai soli sinistri, regolati dalla procedura di risarcimento diretto, che coinvolgono veicoli assicurati presso la medesima impresa verificatisi a partire dal 1° gennaio 2009

Per ogni generazione deve essere fornita la situazione aggiornata dei sinistri pagati, indicando nelle relative colonne il cumulo di tutti i pagamenti effettuati fino alla data di aggiornamento. I pagamenti sono da considerarsi a titolo definitivo solo quando sono state pagate tutte le partite di danno relative alla tipologia di gestione CARD, con l'eccezione dei risarcimenti corrisposti al singolo terzo trasportato - colonne da 17 a 20 - che sono considerati a titolo definitivo quando non vi sono più partite di danno da liquidare ad uno stesso danneggiato. In deroga ai principi di redazione del modulo 29A.2 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, i sinistri per i quali restino da pagare le sole spese dirette devono essere considerati come pagati a titolo definitivo.

Relativamente agli importi devono essere considerate le sole voci di costo previste dalla Convenzione CARD con esclusione delle spese di resistenza, di liquidazione e per i fiduciari (Norma operativa dell'art. 29 e art. 38, comma 8, della Convenzione CARD). Sono altresì esclusi i contributi al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

1 Controlli dei dati tavole

colonna 9	<= per ogni riga alla somma delle colonne 1+5
colonna 10	= per ogni riga alla somma delle colonne 2+6
colonna 11	<= per ogni riga alla somma delle colonne 3+7
colonna 12	= per ogni riga alla somma delle colonne 4+8
colonne 13+15	<= per ogni riga alla somma delle colonne 17+19
colonne 14+16	= per ogni riga alla somma delle colonne 18+20
colonna 21	<= per ogni riga alla somma delle colonne 9+13
colonna 22	= per ogni riga alla somma delle colonne 10+14
colonna 23	<= per ogni riga alla somma delle colonne 11+15
colonna 24	= per ogni riga alla somma delle colonne 12+16

2 Controllo dei dati prospetti

ogni voce tavola 1	<= voce corrispondente tavola 2 prospetto 1
ogni voce tavola 2	<= voce corrispondente tavola 3 prospetto 1

Allegato 2 - Istruzioni

Istruzioni per la trasmissione informatica dei dati

Specifiche tecniche

I dati, riportati nei prospetti dell'allegato 2 al Provvedimento, devono essere trasmessi al seguente indirizzo di posta elettronica:

rdscard@ivass.it

La comunicazione è costituita da un file denominato secondo il seguente standard:

CARDAAAA.ZZZ

dove:

- CARD sono quattro caratteri fissi che identificano l'oggetto della comunicazione;
- AAAA rappresenta l'anno in cui l'invio viene effettuato;
- ZZZ è il codice IVASS della compagnia.

I dati che compongono la comunicazione in argomento devono essere registrati in formato carattere secondo la codifica ASCII.

Per quanto concerne il contenuto dei campi valgono le seguenti specifiche:

- i dati alfanumerici (tipo AN nel tracciato record) devono essere allineati a sinistra completando con spazi le posizioni non utilizzate;
- i dati numerici (tipo NU nel tracciato record) devono essere allineati a destra completando con zeri le posizioni non utilizzate;
- le date devono essere registrate nella forma "AAAAMMGG".

Il file è organizzato secondo il tracciato record di seguito riportato.

Tracciato *record* del *file* denominato CARDAAAA.ZZZ relativo ai Prospetti

1. Tracciato del *record* di testa:

Campo	lungh.	posizione		tipo	Valori da riportare
		da	a		
Tipo record	2	1	2	AN	*Record* di Testa che ha come valore fisso 'T1'
Codice compagnia	3	3	5	NU	Parte numerica del codice della compagnia riportato sull'Albo Imprese
Data produzione file	8	6	13	NU	Data nel formato 'AAAAMMGG'
	16	14	29	AN	Non utilizzato
	2	30	31	AN	caratteri ASCII "CR" e "LF" (fine record)

2. Tracciato del *record* di dettaglio:

Per ciascun campo valorizzato nei prospetti, registrare un *record* composto come segue:

Campo	lungh.	posizione		tipo	Valori da riportare
		da	a		
Tipo record	2	1	2	AN	*Record* di Dettaglio che ha come valore fisso 'D1'
Esercizio	4	3	6	NU	Anno di esercizio
Codice prospetto	2	7	8	NU	Può assumere i seguenti valori: 01 per il Prospetto 1 02 per il Prospetto 2
Tavola	2	9	10	NU	Numero della tavola. Può assumere i seguenti valori: 01, 02, 03 se Codice prospetto = 01 01, 02 se Codice prospetto = 02
Voce	3	11	13	NU	Codice che rappresenta il numero di riga del prospetto; in particolare: valori compresi fra 001-018 se Codice prospetto = 01 e Tavola = 01 valori compresi fra 001-072 se Codice prospetto = 01 e Tavola = 02 o 03 valori compresi fra 001-072 se Codice prospetto = 02 e Tavola = 01 o 02
Valore	15	14	28	NU	Importo in unità di euro o numero
Segno	1	29	29	AN	Segno dell'importo di cui sopra. Valori consentiti: '+' oppure '-'
	2	30	31	AN	caratteri ASCII "CR" e "LF" (fine record)

3. Tracciato del *record* di coda:

Campo	lungh.	posizione		tipo	Valori da riportare
		da	a		
Tipo record	2	1	2	AN	*Record* di Coda che ha come valore fisso 'C1'
Numero record	4	3	6	NU	Numero dei *record* di dettaglio trasmessi
	23	7	29	AN	Non utilizzato
	2	30	31	AN	caratteri ASCII "CR" e "LF" (fine record)
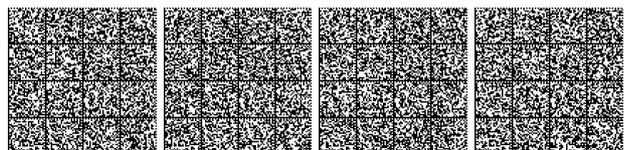
ALLEGATO *3*

Istruzioni per la compilazione dell'allegato 2

I prospetti di cui all'allegato 2 devono essere compilati sulla base dei soli sinistri CARD gestiti dall'impresa in qualità di gestionaria (CARD Gestionaria), senza considerare gli effetti dei forfait e facendo riferimento, ove non indicato, alle istruzioni per la compilazione del modulo di vigilanza 29A.2. I dati relativi ai sinistri, regolati dalla procedura di risarcimento diretto, che coinvolgono veicoli assicurati presso la medesima impresa verificatisi a partire dal 1° gennaio 2009 sono ricompresi nel prospetto 1 e sono forniti in dettaglio nel prospetto 2.

Sono definiti:

- ✓ "sinistri CARD-CID": i sinistri e/o le partite di danno regolati dalla procedura di risarcimento diretto rientranti nella gestione CARD-CID;
- ✓ "sinistri CARD-CTT": i sinistri e/o le partite di danno regolati dalla procedura di risarcimento diretto rientranti nella gestione CARD-CTT.

Il numero dei sinistri CARD-CID "con seguito", della generazione (N) è costituito dal numero dei sinistri accaduti e denunciati nel corso di tale anno cui è sottratto il numero dei sinistri "senza seguito" del medesimo periodo e il numero di quei sinistri ancora "aperti" al 31 dicembre (N) – ossia non pagati a titolo definitivo e non contabilizzati come sinistri "senza seguito" – che a tale data, a seguito dell'interrogazione dell'AIA, presentano un indicatore sintetico (score di sintesi) di livello "alto". Il numero dei sinistri CARD-CID "con seguito", delle generazioni (N-1) e (N-2), comprende tutte le denunce, anche tardive, pervenute fino alla data del 31 dicembre (N) cui è sottratto il numero dei sinistri CARD-CID denunciati e successivamente chiusi senza seguito fino al 31 dicembre (N) al netto di eventuali riaperture degli stessi e il numero di quei sinistri ancora "aperti" al 31 dicembre (N) che, a seguito di interrogazione dell'AIA, alla fine dell'anno di osservazione presentano un indicatore sintetico (score di sintesi) di livello "alto".

Nella colonna "N. sinistri CARD-CID riaperti" è riportato, per ciasuna generazione, il numero complessivo dei sinistri subiti (gestiti) in un certo anno di generazione considerati pagati a titolo definitivo in tale anno (antidurata 0) e successivamente riaperti, fino alla data del 31 dicembre (N).

I sinistri sono da considerarsi chiusi, ed i relativi pagamenti riportati nelle colonne dei pagati a titolo definitivo, solo quando siano state pagate tutte le tipologie di danno relative alla gestione CARD, con l'eccezione dei risarcimenti corrisposti al singolo terzo trasportato per i quali si deve fare riferimento, per lo stato aperto/chiuso, al singolo danneggiato considerando i pagamenti a titolo definitivo solo quando non vi siano più partite relative a lesioni fisiche o cose di proprietà trasportate da risarcire ad uno stesso terzo trasportato.

In deroga ai principi di redazione del modulo di vigilanza 29A.2, del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, i sinistri per i quali restino da pagare le sole spese dirette devono essere considerati qui come chiusi ed inseriti tra i pagati a titolo definitivo.

Gli importi devono essere riferiti alle sole voci di costo previste dalla Convenzione CARD con esclusione delle spese di resistenza, di liquidazione e per i fiduciari. Sono altresì esclusi i contributi al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

Nelle colonne dei prospetti deve essere indicato per importo la somma relativa a tutte le partite di danno indicate nelle singole intestazioni delle colonne stesse, mentre per numero deve essere conteggiato un sinistro (pro quota se in coassicurazione), ad eccezione delle informazioni relative al singolo terzo trasportato dove deve essere conteggiata per numero una partita per ogni singolo danneggiato riportando negli importi la somma delle partite per lesioni fisiche e per danni a cose di proprietà trasportate ad esso relative. Ad esempio un sinistro CARD-CID per cui siano presenti importi risarciti o da risarcire per tutte e tre le tipologie di danno (lesioni fisiche/danni al veicolo/danni alle cose trasportate) dovrà figurare come un sinistro nella colonna relativa alle lesioni al conducente e come un sinistro in quella relativa ai danni a veicolo e cose.

Per ogni generazione deve essere fornita la situazione aggiornata dei sinistri pagati, indicando nelle relative colonne il cumulo di tutti i pagamenti effettuati fino alla data di aggiornamento.

Le imprese di assicurazione autorizzate in Italia, qualora a seguito dei controlli da effettuarsi con la modulistica di bilancio indicati nell'allegato 2 dovessero riscontrare la presenza di errori nella compilazione del Prospetto 1 trasmesso all'Istituto ai sensi dell'art. 7, comma 1 del Provvedimento, dovranno provvedere a rinviare all'indirizzo di posta elettronica "rdscard@ivass.it" il nuovo prospetto opportunamente corretto, evidenziando le modifiche ivi apportate. Le imprese con sede legale in altri Stati membri saranno tenute ad analoga informativa in relazione ai controlli riguardanti il modulo 29A.2-SINISTRI CARD di cui all'art. 6, comma 1, del Provvedimento.

14A06458

UNITELMA SAPIENZA

DECRETO 7 agosto 2014.

Modifica dello Statuto della «Unitelma Sapienza», in Roma.

IL PRESIDENTE

Visto il vigente Statuto di «Unitelma Sapienza», emanato in data 15 giugno 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 148 del 28 giugno 2010 - Serie generale, e in particolare l'art. 9, comma 2, lettera *b)*;

Vista la delibera adottata dal Senato Accademico in data 16 aprile 2014, con la quale è stata approvata la modifica dello Statuto;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 giugno 2014, con la quale è stato approvato il testo del nuovo Statuto, redatto in applicazione dell'art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Vista la propria nota del 30 giugno 2014, prot. n. 3496/14, con la quale è stato inviato al MIUR il testo del nuovo Statuto, per il controllo previsto dall'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Letta la nota del MIUR del 1° agosto 2014, prot. n. 21176, con la quale il Ministero ha chiesto di apportare al testo del suddetto Statuto alcune modifiche riguardanti in particolare: la costituzione del Consiglio di Disciplina; l'adozione del Codice Etico; la vigilanza del MIUR sull'Università; la necessità di richiamare il principio delle pari opportunità; la precisazione dei quorum funzionali e strutturali del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione; la costituzione del Comitato Unico di Garanzia previsto dalla direttiva del 4 marzo 2011 del Ministero della pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministero per le pari opportunità;

Visto che il MIUR con la citata nota ha precisato che l'Università, recepite le predette osservazioni, avrebbe potuto trasmettere il decreto di modifica dello Statuto al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Considerato che le suddette modifiche sono state apportate al testo dello Statuto, ed hanno interessato in particolare gli articoli 3.3, 6.1, 9, 20, 21, 22;

Visto il testo dello Statuto come sopra modificato;

Decreta:

È approvato, nel testo allegato n. 1, lo Statuto dell'Università degli studi di Roma «Unitelma Sapienza».

Il presente decreto, con l'unito testo del nuovo Statuto, sarà inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il nuovo Statuto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 7 agosto 2014

Il Presidente: CELOTTO

ALLEGATO *1*

al D.P. n. 9 del 7 agosto 2014

STATUTO «UNITELMA-SAPIENZA»

TITOLO PRIMO

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Natura giuridica

L'Università degli Studi di Roma «Unitelma Sapienza», università telematica (nel seguito «Unitelma Sapienza»), è una comunità di ricerca, di studio e di formazione, alla quale partecipano, nell'ambito delle rispettive competenze, funzioni e responsabilità, docenti, personale tecnico-amministrativo e studenti. «Unitelma Sapienza» è dotata di personalità giuridica privata e gode di autonomia scientifica, didattica e organizzativa, nonché di autonomia finanziaria e contabile.

«Unitelma Sapienza» ha sede in Roma, attualmente presso i locali di Sapienza Università di Roma.

Art. 2.

Fonti normative

«Unitelma Sapienza» assume, come fonti normative per la sua attività:

a) i dettati costituzionali;

b) le disposizioni di legge sulla formazione universitaria per l'ordinamento degli studi;

c) il decreto ministeriale 17 aprile 2003, in attuazione dell'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

d) il presente Statuto;

e) i regolamenti richiamati nello Statuto e quelli successivamente adottati.

Art. 3.

Finalità e attività

3.1 «Unitelma Sapienza» esplica le funzioni primarie della ricerca scientifica e della didattica, organizzando la formazione di livello superiore, l'aggiornamento culturale e professionale, i Master e i corsi di formazione e di alta formazione e le attività a queste strumentali e/o complementari.

3.2 «Unitelma Sapienza» può conferire i titoli di Laurea (L), Laurea magistrale (LM), Diploma di specializzazione (DS) e Dottorato di ricerca (DR). Può altresì rilasciare i titoli di Master universitari di primo e secondo livello nonché diplomi o attestati relativi ai corsi di formazione o di alta formazione, specializzazione, aggiornamento e perfezionamento anche legati all'esercizio delle professioni.

3.3 «Unitelma Sapienza» è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3.4 Per la progettazione e la realizzazione di tutte le attività formative «Unitelma Sapienza» utilizza, in via prevalente, le metodologie e tecnologie informatiche e telematiche della formazione a distanza avendo cura di:

a) favorire l'accesso ai corsi di studio agli utenti lavoratori o comunque impossibilitati a frequentare attività formative in presenza, anche supportando gli studenti più meritevoli;

b) provvedere al tempestivo aggiornamento delle conoscenze disciplinari;

c) monitorare il livello di apprendimento degli iscritti favorendo iniziative e strumenti di apprendimento cooperativo;

d) sostenere il processo di apprendimento attraverso forme di tutorato sia di contenuto che relative al ritmo e al processo di apprendimento.

3.5 «Unitelma Sapienza» promuove e favorisce le dimensioni internazionali degli studi, dell'insegnamento e della ricerca scientifica e considera tra i propri obiettivi la promozione e il rilascio di titoli congiunti, lo sviluppo della mobilità internazionale di docenti, studenti e personale tecnico amministrativo, nonché l'ammissione e la formazione di studenti stranieri.

3.6 «Unitelma Sapienza» persegue le proprie finalità nel rispetto della dignità della persona umana, nel pluralismo delle idee e nella trasparenza dell'informazione e delle procedure; tutela la piena libertà delle idee e l'espressione delle libertà politiche, sindacali e religiose; garantisce a tutto il personale e agli studenti le condizioni necessarie per esprimere e comunicare liberamente il proprio pensiero; assicura pari opportunità nel lavoro e nello studio. «Unitelma Sapienza» adotta un codice etico, che è approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

3.7 «Unitelma Sapienza» garantisce ai professori ordinari, ai professori associati e ai ricercatori autonomia di ricerca e libertà d'insegnamento e pari opportunità di accesso ai finanziamenti per la ricerca.

3.8 Per il raggiungimento delle proprie finalità, «Unitelma Sapienza»" intrattiene rapporti con enti pubblici e privati, italiani ed esteri. Può stipulare contratti e convenzioni per attività didattica e di ricerca, di consulenza professionale e di servizio a favore di terzi. Può costituire, partecipare e/o controllare società di capitali e costituire Centri di Ricerca o Centri di Ricerca e di Servizi, anche interuniversitari. Può promuovere e partecipare a consorzi con altre università, organizzazioni ed enti pubblici e privati, italiani e stranieri. «Unitelma Sapienzaº esplica, altresì, funzioni di servizio per conto di altre università ed enti formativi pubblici e privati.

3.9 I rapporti con Sapienza Università di Roma costituiscono componente fondamentale dell'organizzazione di «Unitelma Sapienza». Tali rapporti, coordinati dal Consorzio Telma Sapienza S.c. a r.l., si articolano attraverso apposite convenzioni, con regolamento dei relativi rapporti economici, approvate dal Consiglio di Amministrazione e, per quelle di rilevanza o ricaduta didattica, dal Senato Accademico. In particolare, tali convenzioni possono prevedere l'utilizzo, da parte di Sapienza, delle tecnologie telematiche di «Unitelma Sapienza»; la realizzazione e la gestione di corsi di studio Sapienza affidati ad «Unitelma Sapienza» per la gestione in piattaforma e per la tutorship agli studenti; la realizzazione di Master e di corsi di formazione anche per il mercato internazionale; l'impegno di docenti e ricercatori di ruolo provenienti da Sapienza Università di Roma e dalla stessa assegnati con specifici comandi di durata annuale rinnovabile; la partecipazione di docenti e ricercatori «Unitelma Sapienza» a programmi di ricerca di Sapienza Università di Roma.

3.10 I rapporti con Formez PA costituiscono una ulteriore componente fondamentale dell'organizzazione di «Unitelma Sapienza». Tali rapporti, coordinati dal Consorzio Telma Sapienza S.c. a r.l., si articolano attraverso apposite convenzioni approvate dal Consiglio di Amministrazione e, per quelle di rilevanza o ricaduta didattica, dal Senato Accademico. In particolare, tali convenzioni possono prevedere la progettazione di specifici corsi di formazione e di alta formazione, di Master di primo e secondo livello e ogni altra attività finalizzata a incrementare lo sviluppo professionale e la formazione universitaria dei pubblici dipendenti e ad assicurare efficacia, efficienza ed economicità della pubblica amministrazione.

3.11 «Unitelma Sapienza» può attivare iniziative editoriali anche di tipo multimediale.

Art. 4.

Patrimonio e mezzi finanziari

4.1 «Unitelma Sapienza» è promossa e sostenuta dal Consorzio Telma Sapienza S.c. a r.l. che ne controlla il perseguimento dei fini istituzionali e provvede al monitoraggio dei flussi finanziari.

4.2 Altri mezzi finanziari per il funzionamento e lo sviluppo di «Unitelma Sapienza» sono costituiti da:

a) i proventi derivanti dai contributi di iscrizione a carico degli studenti;

b) altri proventi delle attività istituzionali e di quelle per conto terzi;

c) erogazioni e fondi ad essa conferiti a qualunque titolo, da enti pubblici ed imprese pubbliche e private, italiani o esteri.

TITOLO SECONDO

STRUTTURE ORGANIZZATIVE

Art. 5.

Articolazione delle strutture

5.1 Gli Organi di governo di «Unitelma Sapienza» sono competenti in materia di pianificazione strategica e di indirizzo, di bilancio, di attribuzione programmata delle risorse, di definizione degli indicatori di efficienza-efficacia delle diverse strutture, di relazioni internazionali, di servizi informatici generali e di organizzazione dei servizi e delle strutture, di politiche del personale, di offerta formativa, di orientamento e inserimento nel lavoro, di criteri generali dei rapporti con gli studenti, di tutela del patrimonio di «Unitelma Sapienza», di valutazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti.

5.2 Sono organi di «Unitelma Sapienza»:

a) il Consiglio di Amministrazione;

b) il Presidente;

c) il Rettore;

d) il Senato Accademico;

e) i Dipartimenti;

f) il Direttore Generale;

g) il Nucleo di valutazione;

h) il Presidio di qualità;

i) il Collegio dei revisori dei conti.

5.3 Per realizzare i fini istituzionali, «Unitelma Sapienza» si articola in Dipartimenti ai quali spetta ogni attribuzione in materia di organizzazione e gestione delle attività di ricerca e delle attività didattiche di competenza e di quanto ad esse correlato.

Sono altresì attivabili Centri secondo quanto disciplinato dal presente Statuto. «Unitelma Sapienza» può altresì concorrere ad analoghe strutture interuniversitarie finalizzate alla ricerca ed alla formazione.

5.4 Possono essere organizzate, altresì, strutture a termine, finalizzate alla ricerca, alla didattica, ai servizi od a loro integrazione previa approvazione del Consiglio di Amministrazione e su parere del Senato Accademico.

5.5 Il Consiglio di Amministrazione approva l'istituzione, la riorganizzazione, la modifica o la soppressione di Dipartimenti e Centri ovvero delle altre strutture di cui al comma precedente, previo parere del Senato Accademico.
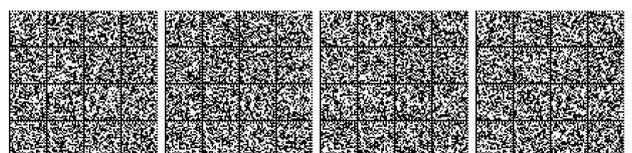
Art. 6.

Consiglio di Amministrazione

6.1 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di programmazione strategica e finanziaria e di programmazione del personale, ha funzioni di indirizzo e di controllo delle attività relative alla gestione amministrativa, finanziaria, patrimoniale di «Unitelma Sapienza» ed è organo di vigilanza sulla loro sostenibilità finanziaria. Il Consiglio di Amministrazione si ispira al principio delle pari opportunità tra uomini e donne.

6.2 Il Consiglio di Amministrazione si compone di 10 membri:

a) Presidente, che viene nominato dal Consorzio Telma Sapienza S.c. a r.l.;

b) Rettore, che viene nominato dal Consiglio stesso secondo quanto previsto dall'art. 8.2;

c) Quattro membri nominati dal Consorzio Telma Sapienza S.c. a r.l.;

d) un rappresentante designato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

e) un rappresentante designato dal Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione;

f) due eminenti personalità della ricerca scientifica e della cultura ovvero qualificati esponenti di Fondazioni, di Onlus, di istituzioni o organizzazioni pubbliche o private, designati dal Senato Accademico su una rosa di nomi pari al doppio, proposta dal Rettore.

6.3 I componenti il Consiglio di Amministrazione rimangono in carica tre anni e possono essere confermati. Il Presidente rimane in carica per la durata del suo mandato, comunque legato alla durata del Consiglio. Il Rettore rimane in carica per la durata del suo mandato.

6.4 I membri del Consiglio nominati in sostituzione di altri che venissero a cessare nel corso del triennio rimangono in carica per il tempo per il quale sarebbero rimasti i loro predecessori.

6.5 Il Consiglio è convocato dal Presidente; in sua assenza o in caso di suo impedimento, dal Rettore, ogni qualvolta si renda necessario o su richiesta di almeno un terzo del quorum strutturale e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

6.6 Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica senza considerare i membri di cui al precedente comma lettera *d)*, *e)* ed *f)*.

Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le delibere riguardanti modifiche statutarie è necessario il voto favorevole della maggioranza qualificata (2/3) dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione.

6.7 Alle riunioni del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale che svolge le funzioni di segretario, anche avvalendosi di propri collaboratori.

6.8 Compete al Consiglio di Amministrazione:

a) determinare le linee di sviluppo di «Unitelma Sapienza» in funzione delle finalità istituzionali e in aderenza alle indicazioni dal Consorzio Telma Sapienza S.c. a r.l.;

b) deliberare lo Statuto e le relative modifiche, sentito il Senato Accademico;

c) approvare il bilancio consuntivo e il bilancio di previsione;

d) deliberare il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

e) decidere sulle questioni patrimoniali;

f) approvare le convenzioni ed i contratti, l'accettazione di donazioni, eredità e legati;

g) deliberare le consistenze di organico dei docenti, dei ricercatori, su proposta del Senato Accademico, e del personale tecnico-amministrativo, su proposta del Direttore Generale;

h) approvare il piano di assunzione di nuovi docenti, ricercatori, proposto dal Senato Accademico, in termini di area disciplinari e settori scientifico disciplinari, su conforme parere del Direttore Generale;

i) approvare il piano di assunzione di figure di profilo tecnico amministrativo, proposto dal Direttore Generale;

j) definire i criteri generali per l'organizzazione della Direzione Generale;

k) nominare il Rettore;

l) deliberare, su proposta del Senato Accademico il Regolamento didattico di Ateneo;

m) deliberare, su proposta del Senato Accademico, l'attivazione delle strutture didattiche;

n) deliberare l'attivazione o la soppressione di Corsi di Studio, previo parere favorevole del Senato Accademico, sentite le relative strutture didattiche e di ricerca;

o) dettare i criteri generali per la determinazione di tasse e contributi a carico degli studenti, nonché per gli esoneri ed eventuali agevolazioni nonché per i premi e le borse di studio;

p) dettare i criteri generali per le convenzioni di promozione delle attività didattiche;

q) dettare i criteri per l'attivazione di strutture decentrate di cui al successivo art. 14;

r) definire l'indennità di carica del Rettore, del Presidente e degli altri docenti con incarichi istituzionali;

s) definire, in sede di bilancio previsionale, il budget per il salario accessorio del personale tecnico amministrativo;

t) deliberare lo stanziamento annuale in ordine agli insegnamenti da attivare e agli incarichi e contratti da conferire a professori e ricercatori di altre Università, nonché a persone di alta qualificazione scientifica e professionale, su proposta del Senato Accademico;

u) nominare i membri del Nucleo di Valutazione;

v) nominare i membri del Presidio di Qualità;

w) approvare gli altri regolamenti che il presente Statuto non attribuisca a organi diversi;

x) approvare, di norma ogni triennio, un documento di bilancio sociale per informare, tutta la comunità e i suoi interlocutori, sulle scelte operate, le attività svolte e i servizi resi, dando conto delle risorse a tal fine utilizzate rispetto alle finalità istituzionali.

Art. 7.

Presidente

7.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca e presiede le adunanze del Consiglio stesso.

7.2 Il Presidente in particolare:

a) ha la rappresentanza legale di «Unitelma Sapienza»;

b) provvede a garantire l'adempimento delle finalità statutarie;

c) vigila sull'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, fatte salve le competenze del Rettore in materia scientifica e didattica;

d) adotta, nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione, provvedimenti di urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio di Amministrazione;

e) emette, congiuntamente al Direttore Generale, gli ordinativi di pagamento di spesa che eccedono le competenze del Direttore Generale secondo i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 8.

Rettore

8.1 Il Rettore ha le seguenti competenze:

a. rappresenta «Unitelma Sapienza» nelle manifestazioni accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici;

b. cura l'osservanza delle norme concernenti l'ordinamento universitario; vigila sull'espletamento dell'attività didattica e di ricerca scientifica;

c. fa parte di diritto, per la durata del suo mandato, del Consiglio di Amministrazione;

d. convoca e presiede il Senato Accademico e ne assicura il coordinamento con il Consiglio di Amministrazione;

e. assicura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione in materia didattica e di ricerca scientifica;

f. fissa direttive organizzative generali per assicurare l'efficienza e l'efficacia delle strutture didattiche, scientifiche e di ricerca;

g. adotta, sulla base delle direttive del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, tutti gli adempimenti inerenti il reclutamento dei docenti e dei ricercatori;

h. adotta i provvedimenti di chiamata di docenti e ricercatori, sulla base delle proposte del Senato Accademico;

i. adotta, in caso di necessità e di urgenza, gli atti di competenza del Senato Accademico, salvo ratifica;

j. esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle disposizioni di legge, dal presente Statuto e dai regolamenti di «Unitelma Sapienza»;

k. in caso di assenza e/o impedimento del Presidente, convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione;

l. può costituire commissioni e comitati con compiti consultivi e istruttori e nelle materie di sua competenza.

8.2 Il Rettore è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i professori di prima fascia dell'Università o tra personalità del mondo accademico, scientifico e professionale di riconosciuto valore, dura in carica 6 anni e non può essere confermato.

8.3 Il Rettore può nominare un vicario scelto tra i docenti di ruolo strutturati; in mancanza, in caso di assenza o impedimento, può farsi sostituire con delega da altro docente dell'Università.

8.4 Il Rettore, per le attività di sua competenza, può nominare appositi delegati, scelti tra personale docente o ricercatore.

Art. 9.

Senato Accademico

9.1 Il Senato Accademico è composto da:

a) il Rettore che lo presiede;

b) i Direttori di Dipartimento;

c) un rappresentante dei professori di prima fascia;

d) un rappresentante dei professori di seconda fascia;

e) un rappresentante dei ricercatori a tempo indeterminato e determinato;

f) un rappresentante del personale tecnico amministrativo.

Alle sedute del Senato Accademico partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale con funzioni di Segretario, anche avvalendosi di propri collaboratori.

Per la validità delle adunanze del Senato Accademico è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica, oltre al Rettore che lo presiede.

Per la validità delle deliberazioni, occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le delibere riguardanti le procedure di cui all'art. 9, comma 3, lettera *f)* è necessaria la presenza almeno del Rettore, dei Direttori di Dipartimento, di un rappresentante dei professori di prima fascia, e di un rappresentante dei professori di seconda fascia.

9.2 I membri elettivi del Senato Accademico durano in carica tre anni.

9.3 Compete al Senato Accademico:

a. proporre al Consiglio di Amministrazione le variazioni statutarie relative all'ordinamento didattico;

b. proporre il Regolamento didattico di Ateneo e le eventuali variazioni;

c. proporre al Consiglio di Amministrazione l'attivazione, modificazione e disattivazione delle strutture didattiche;

d. formulare proposte ed esprimere pareri al Consiglio di Amministrazione sui programmi di sviluppo dei Corsi di studio di «Unitelma Sapienza»;

e. stabilire gli indirizzi dell'attività di ricerca;

f. proporre l'attivazione delle procedure di valutazione comparativa;

9.4 I rappresentanti dei professori di prima fascia, di seconda fascia, dei ricercatori e del personale tecnico amministrativo sono eletti dalle rispettive componenti e durano in carica tre anni e possono essere rieletti per una sola volta consecutiva.

9.5 I membri del Senato Accademico designati in sostituzione di altri che venissero a cessare nel corso del triennio rimangono in carica per il tempo per il quale sarebbero rimasti i loro predecessori.

TITOLO TERZO

STRUTTURE DI RICERCA E DIDATTICHE

Art. 10.

Dipartimenti

10.1 I Dipartimenti sono strutture primarie e fondamentali per la ricerca e per le attività formative, omogenee per fini e/o per settori scientifico disciplinari.

10.2 La gestione amministrativa e contabile delle attività dei Dipartimenti è attribuita all'area competente della Direzione Generale.

10.3 Ai Dipartimenti afferiscono professori ordinari, associati e ricercatori, in misura non inferiore a 25 unità. Ogni eccezione dovrà essere deliberata motivatamente dal Senato Accademico.

10.4 I Dipartimenti svolgono le seguenti attività:

a) definiscono, in linea con le determinazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, gli obiettivi da conseguire nell'anno;

b) elaborano un piano triennale, aggiornabile annualmente, delle attività di ricerca, definendo le aree di attività e gli impegni di ricerca di preminente interesse di gruppi o di singoli afferenti, ferma restando la garanzia di ambiti di ricerca a proposta libera, fornendo la disponibilità di strutture, servizi e strumentazione per realizzare i progetti di ricerca;

c) promuovono collaborazioni e convenzioni con soggetti sia pubblici che privati per creare sinergie e per reperire fondi per la ricerca e la didattica anche a livello europeo e internazionale;

d) propongono l'ordinamento didattico e/o le relative modifiche dei Corsi di Studio di loro pertinenza o della parte di ordinamento didattico di loro pertinenza, dandone comunicazione al Rettore per la successiva approvazione da parte del Senato Accademico;

e) propongono al Senato Accademico, per la relativa approvazione, l'attivazione o la modifica dei Dottorati di ricerca afferenti al Dipartimento e la costituzione di Scuole di dottorato; approvano i relativi programmi;

f) promuovono - previa verifica delle risorse disponibili ed assicurando il prioritario funzionamento dei Corsi di Studio - l'attivazione di Master di primo e di secondo livello, di Scuole di Specializzazione, dandone comunicazione al Rettore per la successiva approvazione da parte del Senato Accademico;

g) promuovono l'attivazione - previa verifica delle risorse disponibili ed assicurando il prioritario funzionamento dei Corsi di Studio - delle attività di alta formazione, specializzazione, aggiornamento, dandone comunicazione al Rettore per la successiva approvazione da parte del Senato Accademico;

h) definiscono annualmente le esigenze di reclutamento, articolate per settori scientifico disciplinari, di nuovi professori e ricercatori per garantire prioritariamente la sostenibilità dell'offerta formativa;

i) organizzano le attività didattiche di pertinenza, ripartendo le stesse tra i docenti del Dipartimento per competenza specifica, assicurando altresì per quanto possibile un'equa ripartizione;

l) collaborano alla realizzazione dei Corsi di Studio e ne assumono la responsabilità organizzativa diretta;

m) svolgono tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dai regolamenti o, comunque, connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti.

10.5 Gli organi del Dipartimento sono:

a) Direttore. È eletto dai membri del Consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo a tempo pieno e dura in carica tre anni;

b) Consiglio di Dipartimento. Ne fanno parte, con diritto di voto, in relazione alle rispettive competenze fissate dalla legge tutti i professori di ruolo e tutti i ricercatori, ivi inclusi quelli a tempo determinato.

10.6 Il Consiglio di Dipartimento si riunisce, di norma, su base trimestrale.

Art. 11.

Centri di ricerca, Centri di servizi e Centri misti

11.1 «Unitelma Sapienza» può istituire, con decreto del Rettore e sulla base di conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico, Centri di ricerca, Centri di servizi e Centri di ricerca e servizi, finalizzati a potenziare le possibilità di ricerca e di servizio dell'Ateneo.

11.2 L'istituzione, la modifica e la soppressione dei Centri di cui al comma precedente sono deliberati, su proposta del Rettore, dal Consiglio di Amministrazione.

11.3 «Unitelma Sapienza» può promuovere o partecipare, sulla base di apposite convenzioni, a Centri interuniversitari, Consorzi, Società consortili, Società consortili a responsabilità limitata, cui possono concorrere altre Università o strutture di altre Università, nonché altri Enti Pubblici o istituzioni private. Sulle proposte relative sono chiamati ad esprimersi positivamente con la maggioranza assoluta dei rispettivi quorum strutturali, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione ai quali saranno sottoposte periodiche relazioni sullo sviluppo delle attività.

Art. 12.

Corsi di Studio

12.1 L'offerta formativa è realizzata dai Corsi di Studio. Essi sono, secondo la normativa vigente, Corsi di Laurea, Corsi di Laurea Magistrale, Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico, Corsi di Specializzazione, Master di primo e di secondo livello e possono essere coordinati nell'ambito di un'Area Didattica.

12.2 Un'Area Didattica raggruppa più Corsi di Studio appartenenti ad una comune area scientifico-culturale o a classi o gruppi di classi, articolati sequenzialmente (triennali appartenenti alla stessa classe o a classi affini e magistrali appartenenti alla stessa classe o a classi affini) e/o orizzontalmente (triennali simili, magistrali simili).

12.3 L'Area Didattica o il singolo Corso di Studio sono coordinati da uno specifico Consiglio; esso è costituito da tutti i docenti del o dei Corsi di Studio coordinati, inclusi i docenti a contratto e da una rappresentanza di studenti pari al 15% dei docenti. Il Consiglio delibera sulla organizzazione didattica dei Corsi di Studio. I docenti a contratto e i rappresentanti degli studenti non concorrono al quorum strutturale e funzionale.

12.4 I docenti che compongo un Consiglio eleggono al loro interno un Presidente, cui spetta il compito di convocare il Consiglio, determinare l'ordine del giorno, organizzare la didattica e coordinare - in accordo con il/i Dipartimento/i coinvolto/i - le coperture didattiche dei singoli insegnamenti.

12.5 I Consigli operano in conformità al Regolamento Didattico di Ateneo, assicurano la qualità delle attività formative, formulano proposte relativamente all'ordinamento, individuano annualmente i docenti tenendo conto delle esigenze di continuità didattica.

TITOLO QUARTO

STRUTTURE AMMINISTRATIVE E GESTIONALI

Art. 13.

Direttore Generale

13.1 «Unitelma Sapienza» si avvale per lo svolgimento delle sue attività, oltre che dei Dipartimenti e, ove costituiti, dei Centri, di una Direzione generale, articolata in macroaree ed aree organizzative affidate ad un responsabile che opera per la realizzazione degli obiettivi assegnati dal Direttore Generale.

L'organizzazione delle macroaree e delle aree è stabilita da apposito documento di organizzazione predisposto dalla Direzione generale, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, ed approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

13.2 Il Direttore Generale è l'organo responsabile della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo. Nell'esercizio delle sue funzioni è tenuto al rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione.

13.3 Il Direttore Generale in particolare:

a) propone le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui è preposto anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale;

b) affida gli obiettivi ai responsabili di ciascuna delle macroaree e delle aree in cui si articola la Direzione generale. L'insieme degli obiettivi assegnati ai responsabili assume la forma di Piano Esecutivo di Gestione che viene reso noto al Presidente e al Rettore all'inizio di ciascun anno;

c) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici;

d) emette congiuntamente al Presidente gli ordinativi di spesa entro i termini ed i limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione;

e) dirige, coordina e controlla l'attività dei responsabili delle macroaree e delle aree nonché dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;

f) predispone, d'intesa con il Presidente, il bilancio di Ateneo di previsione annuale, il bilancio di Ateneo di esercizio;

g) predispone, d'intesa con il Presidente e il Rettore, il bilancio sociale;

h) svolge le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;

i) partecipa alle riunioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione con diritto di intervento e senza diritto di voto;

l) coordina le strutture decentrate di cui al successivo art. 14;

m) esercita tutte le funzioni attribuitegli dal presente Statuto e dai regolamenti.

13.4 L'incarico di Direttore Generale è conferito dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio Telma S.c. a r.l. che stabilisce gli obiettivi e ne verifica il conseguimento. Il Direttore Generale è scelto tra persone di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale.

13.5 L'incarico di Direttore Generale è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato ovvero di collaborazione continuativa di diritto privato di durata non superiore a tre anni, rinnovabile. Il contratto definisce i diritti ed i doveri del Direttore generale ed il relativo trattamento economico che è determinato dal Consiglio di Amministrazione. In caso di conferimento dell'incarico ad un dipendente «Unitelma Sapienza» o di altra Università, lo stesso viene collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.

13.6 Il Direttore Generale è responsabile della corretta attuazione delle direttive degli organi di governo di «Unitelma Sapienza», fatte salve le sfere di autonomia delle singole strutture riconosciute dal presente Statuto.

Art. 14.

Strutture decentrate

«Unitelma Sapienza» può, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati al fine di istituire, a livello territoriale decentrato:

a) punti di informazione e di divulgazione - di norma a livello provinciale - delle attività formative promosse da «Unitelma Sapienza» (Info Point Unitelma Sapienza);

b) strutture di servizio - di norma a livello pluriprovinciale - con funzioni promozionali, informative e di supporto agli studenti di Unitelma Sapienza (Centri di servizio territoriali Unitelma Sapienza);

c) strutture di collaborazione - di norma a livello regionale - elette anche come sedi di svolgimento degli esami - (Poli didattici Unitelma Sapienza).

TITOLO QUINTO

ORGANI DI VERIFICA E CONTROLLO E REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 15.

Organi di verifica e controllo

Sono Organi di verifica e controllo il Nucleo di Valutazione di Ateneo, il Presidio di Qualità, il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 16.

Nucleo di Valutazione

16.1 Il Nucleo di Valutazione ha il compito di verificare l'attività di ricerca e di valutare la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica nonché l'efficacia ed efficienza dell'Amministrazione e dei rispettivi servizi.

16.2 «Unitelma Sapienza» assicura al Nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

16.3 Il Nucleo è costituito da 5 componenti, di cui almeno tre esterni all'Ateneo, di elevata qualificazione professionale in materia di valutazione (anche non accademica). Il Nucleo al suo interno elegge un coordinatore.

16.4 I componenti del Nucleo durano in carica tre anni; il mandato può essere rinnovato per una sola volta consecutiva.

16.5 I componenti del Nucleo sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore.

16.6 Il Nucleo opera in piena autonomia e provvede a:

a) acquisire ed esaminare i dati necessari alla valutazione di tutte le strutture, delle attività didattiche, di ricerca e amministrative che in esse si svolgono;

b) predisporre i rapporti periodici di valutazione da trasmettere agli organi di valutazione nazionali;

c) esprimere pareri e valutazioni ex ante sull'organizzazione delle attività didattiche, di ricerca e dell'Amministrazione;

d) esprimere valutazioni con cadenza pluriennale sulla qualità ed efficacia delle strategie di reclutamento attuate dai Dipartimenti;

e) acquisire periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti, dandone pubblicità;

f) svolgere attività di monitoraggio anche in relazione all'attuazione delle linee programmatiche e al raggiungimento degli obiettivi strategici di «Unitelma Sapienza»;

g) trasmettere al Rettore un rapporto annuale sulle proprie attività e sullo stato di avanzamento delle indagini in corso;

h) svolgere le funzioni di verifica, previste dalla normativa vigente, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale;

i) svolgere tutti gli altri compiti previsti dalla normativa vigente.

16.7 Il Nucleo, per le proprie attività, si avvale di dati provenienti da tutte le strutture accademiche e amministrative dell'Ateneo; si avvale, inoltre, del supporto dei Comitati di monitoraggio dei corsi di studio e del Presidio di qualità. Il Nucleo rende note le proprie considerazioni finali, anche sulle attività dei singoli Comitati di monitoraggio, alla fine di ogni anno accademico e comunque prima di ogni eventuale ripartizione delle risorse per l'anno accademico successivo.

Art. 17.

Presidio di Qualità

17.1 Il Presidio della Qualità è un organo dell'Ateneo con funzioni di promozione della cultura della qualità; di consulenza agli organi di governo dell'Ateneo sulle tematiche della qualità; di sorveglianza, monitoraggio e promozione del miglioramento continuo della Qualità; di supporto alle strutture dell'Ateneo nella gestione dei processi per l'assicurazione della qualità.

17.2 Le principali competenze attribuite al Presidio della Qualità sono:

a) consulenza agli organi di governo dell'Ateneo ai fini della definizione e dell'aggiornamento della politica per l'assicurazione della qualità;

b) definizione e aggiornamento degli strumenti per l'attuazione della politica per l'assicurazione della qualità dell'Ateneo, con particolare riferimento alla definizione e all'aggiornamento dell'organizzazione (processi e struttura organizzativa) per la qualità della formazione dei Corsi di studio e della ricerca dei Dipartimenti;

c) organizzazione e gestione delle attività di formazione del personale coinvolto nell'assicurazione della qualità della didattica e della ricerca;

d) sorveglianza e monitoraggio del regolare e adeguato svolgimento delle procedure di assicurazione della qualità per le attività di formazione (con particolare riferimento alla rilevazione delle opinioni degli studenti, dei laureandi e dei laureati, al periodico aggiornamento delle informazioni sui corsi di studio, alle attività periodiche di riesame dei corsi di studio e all'efficacia delle azioni correttive e di miglioramento;

e) supporto alla gestione dei flussi informativi e documentali relativi all'assicurazione della qualità con particolare attenzione a quelli da e verso organi di governo dell'Ateneo, il Nucleo di Valutazione, i Dipartimenti e i corsi di studio.

17.3 Il Presidio è costituito da 5 componenti, di cui almeno tre esterni all'Ateneo, di elevata qualificazione professionale in materia di assicurazione di qualità. Il Presidio al suo interno elegge un coordinatore.

Art. 18.

Collegio dei revisori dei conti

18.1 Il Collegio dei revisori dei conti verifica la regolare tenuta delle scritture contabili ed il regolare andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo.

18.2 Il Collegio è composto da tre membri scelti prevalentemente tra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali dei conti.

18.3 I componenti del Collegio sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consorzio Telma Sapienza S.c. a r.l. e durano in carica tre anni e, comunque fino all'approvazione del bilancio consuntivo. Il mandato può essere rinnovato.

18.4 Il funzionamento e i compiti del Collegio sono definiti nel Regolamento per l'amministrazione e la contabilità deliberato dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 19.

Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

19.1 Le attività amministrative, finanziarie e contabili sono disciplinate da apposito regolamento che definisce il sistema budgetario, i criteri di redazione del bilancio e le procedure amministrative, finanziarie e contabili di «Unitelma Sapienza».

19.2 Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro tre mesi dall'approvazione del presente statuto, sentito il Senato Accademico.

TITOLO SESTO

ORGANI DI GARANZIA

Art. 20.

Codice Etico

«Unitelma Sapienza» adotta ai sensi dell'art. 2 della L. 240 del 30 dicembre 2010 comma 4 il Codice Etico e nomina la relativa Commissione di garanzia preposta all'accertamento delle violazioni del Codice stesso e agli atti conseguenti.

I membri della Commissione di garanzia durano in carica tre anni, dalla data di emanazione del Codice e non sono riconfermabili.

Le violazioni del Codice vengono accertate dalla Commissione di garanzia che propone le relative sanzioni al Consiglio di Amministrazione; quest'ultimo decide in merito con provvedimento definitivo.

Art. 21.

Collegio di disciplina

«Unitelma Sapienza» istituisce ai sensi dell'art. 10 della L. 240 del 30 dicembre 2010 il Collegio di disciplina. Esso è deputato a svolgere l'*iter* disciplinare e ad esprimere il parere conclusivo in merito all'irrogazione di sanzioni nei confronti di docenti e ricercatori. Il Collegio è nominato tra i professori universitari e i ricercatori strutturati e/o a contratto.

Art. 22.

Comitato Unico di Garanzia

Presso «Unitelma Sapienza» è istituito, ai sensi della Direttiva del 4 marzo 2011 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e il Ministro per le Pari Opportunità, il Comitato Unico di Garanzia (CUG). Esso si compone di 4 membri effettivi e 2 supplenti costituiti con le modalità di cui al punto 3.1.2 della citata Direttiva e svolge i compiti stabiliti al punto 3.2 della Direttiva stessa.

TITOLO SETTIMO

PROFESSORI, RICERCATORI, PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

Art. 23.

Professori e ricercatori: nomina, organico e trattamento economico e giuridico

23.1 I professori e i ricercatori di ruolo sono nominati, nell'ambito delle risorse stabilite dal Consiglio di Amministrazione, con decreto del Rettore, secondo le procedure per il reclutamento ed il trasferimento dei docenti e dei ricercatori definiti dalla normativa in materia universitaria.

23.2 Ai professori e ai ricercatori di ruolo di «Unitelma Sapienza» è assicurato stato giuridico, trattamento economico e di quiescenza previsto per i professori e i ricercatori di ruolo delle Università statali.

Art. 24.

Insegnamenti e attività didattica

24.1 Gli insegnamenti sono impartiti da professori e ricercatori di ruolo e da professori con contratti di diritto privato.

24.2 Per l'inizio di ogni anno accademico il Senato Accademico, sulla base della proposta dei Dipartimenti, conferisce ai professori e ricercatori anche a tempo determinato gli incarichi didattici interni e gli incarichi didattici da conferire mediante contratto.

24.3 I contratti possono essere stipulati con docenti e ricercatori di altre Università, anche straniere, e con studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica anche di cittadinanza straniera ed estranei al corpo accademico.

24.4 I contratti di cui al presente articolo sono rinnovabili; configurano rapporti di lavoro autonomo libero professionale e pertanto non danno luogo agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti per i lavoratori dipendenti, né danno diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università.

24.5 Da tali contratti deve risultare:

a) la espressa volontà delle parti di escludere qualsiasi potere gerarchico da parte dell'Ateneo nei confronti del docente;

b) l'autonomia didattica del docente;

c) la predeterminazione consensuale degli impegni di lavoro;

d) la fissazione della durata del contratto correlata al termine dell'attività didattica, compresi gli esami;

e) la determinazione di un compenso globale per l'intera prestazione pattuita;

f) la facoltà dei docenti di svolgere altre attività a favore di terzi.

Art. 25.

Personale tecnico-amministrativo

25.1 L'organizzazione del personale tecnico-amministrativo nel suo complesso è determinata dal Direttore Generale sulla base dei criteri generali individuati dal Consiglio di Amministrazione.

25.2 Il rapporto di lavoro del personale tecnico-amministrativo è disciplinato dal CCNL del personale universitario ove compatibile con la natura giuridica di soggetto privato di «Unitelma Sapienza».

TITOLO OTTAVO

STUDENTI

Art. 26.

Attività di orientamento e tutorato

«Unitelma Sapienza» promuove e realizza iniziative e servizi per l'orientamento e l'attività di tutorato, secondo quanto previsto dal Regolamento didattico.

Art. 27.

Diritto allo studio

«Unitelma Sapienza», nell'ambito della propria autonomia e delle proprie competenze, adotta i provvedimenti necessari per assicurare la realizzazione del diritto allo studio. S'impegna specificatamente a favorire quanto consenta di migliorare la formazione culturale degli studenti ed il loro inserimento nel mondo del lavoro, anche avvalendosi di strutture esterne comunque riconducibili ad «Unitelma Sapienza» e dalla stessa controllate. Con lo stesso scopo può integrare le proprie strutture funzionali anche attraverso società controllate e/o con convenzioni con altre istituzioni.

Art. 28.

Carta dei servizi

28.1 La Carta dei Servizi, stabilita dall'art. 4 del decreto ministeriale 17 aprile 2003, ha la finalità di informare lo studente sull'offerta formativa di «Unitelma Sapienza».

28.2 La Carta in particolare comprende tutte le informazioni relative:

a. ai diritti e doveri degli studenti;

b. alle attività didattiche;

c. alle modalità di accesso e di erogazione dei servizi;

d. alle soluzioni tecniche fornite.

Art. 29.

Garante degli studenti

Il Garante degli studenti è nominato dal Rettore, sentiti i Dipartimenti, per un periodo di tre anni. Il Garante è a disposizione degli studenti per ricevere eventuali reclami, osservazioni e proposte. Il Garante ha diritto di compiere accertamenti e riferisce al Rettore che, in relazione al caso concreto, adotta gli atti di competenza. Gli studenti che a lui si rivolgono hanno il diritto, a loro richiesta, all'anonimato ed il loro nome, come qualsiasi altro elemento idoneo ad identificarli, è escluso dal diritto di accesso ai documenti amministrativi.

TITOLO NONO

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 30.

Devoluzione del patrimonio

Qualora «Unitelma Sapienza» dovesse, per qualsiasi motivo, cessare l'attività, il suo patrimonio sarà devoluto al Consorzio Telma Sapienza S.c. a r.l.

Art. 31.

Norme transitorie

31.1 I Presidi di Facoltà restano in carica fino alla costituzione dei Dipartimenti di cui al precedente art. 10.

31.2 Il Direttore Amministrativo resta in carica fino alla scadenza del contratto.

31.3 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato di cui all'art. 8 del presente statuto sono considerati anche i periodi già espletati nell'ateneo alla data di entrata in vigore del presente statuto.

Art. 32.

Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 7 agosto 2014

Il Presidente: CELOTTO

14A06453

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DI COMMERCIO DI MACERATA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del «Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150», si rende noto che la ditta Principi Argenti S.a.s., avente sede legale ed operativa a Porto Recanati in via Scossicci 21/A - marchio n. 197/MC ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e ha provveduto alla riconsegna dei punzoni in dotazione.

Pertanto con determinazione del dirigente dell'area settore anagrafico-certificativo e regolazione del mercato, la stessa è stata cancellata dal registro assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, tenuto dalla Camera di commercio di Macerata.

14A06502

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sistema di riconoscimento «P.A.R.I.».

Con decreto direttoriale n. 5201/TRI/DI/R del 4 agosto 2014, pubblicato sul sito del MATTM, alla sezione «Territorio/Rifiuti/sistemi autonomi riconosciuti per la gestione dei rifiuti di imballaggio», è stato approvato il Sistema di riconoscimento «P.A.R.I.».

14A06459

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1° agosto 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3395
Yen	137,92
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,638
Corona danese	7,4557
Lira Sterlina	0,79610
Fiorino ungherese	314,49
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1888
Nuovo leu romeno	4,4378
Corona svedese	9,2205
Franco svizzero	1,2163
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,4390
Kuna croata	7,6400
Rublo russo	47,9648
Lira turca	2,8795
Dollaro australiano	1,4431
Real brasiliano	3,0546
Dollaro canadese	1,4635
Yuan cinese	8,2774
Dollaro di Hong Kong	10,3811
Rupia indonesiana	15822,45
Shekel israeliano	4,5907
Rupia indiana	82,0250
Won sudcoreano	1389,24
Peso messicano	17,7517
Ringgit malese	4,3025
Dollaro neozelandese	1,5801
Peso filippino	58,780
Dollaro di Singapore	1,6721
Baht tailandese	43,200
Rand sudafricano	14,4015

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A06540

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 agosto 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3422
Yen	137,72
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,645
Corona danese	7,4556
Lira Sterlina	0,79720
Fiorino ungherese	313,40
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1716
Nuovo leu romeno	4,4350
Corona svedese	9,2563
Franco svizzero	1,2167
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,4285
Kuna croata	7,6460
Rublo russo	48,0252
Lira turca	2,8658
Dollaro australiano	1,4408
Real brasiliano	3,0264
Dollaro canadese	1,4660
Yuan cinese	8,2939
Dollaro di Hong Kong	10,4021
Rupia indonesiana	15782,86
Shekel israeliano	4,5889
Rupia indiana	81,7870
Won sudcoreano	1386,25
Peso messicano	17,7050
Ringgit malese	4,2977
Dollaro neozelandese	1,5771
Peso filippino	58,709
Dollaro di Singapore	1,6732
Baht tailandese	43,173
Rand sudafricano	14,3492

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A06541

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 agosto 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3382
Yen	137,46
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,668
Corona danese	7,4557
Lira Sterlina	0,79390
Fiorino ungherese	314,86
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1747
Nuovo leu romeno	4,4308
Corona svedese	9,2066
Franco svizzero	1,2175
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,3865
Kuna croata	7,6460
Rublo russo	47,9809
Lira turca	2,8518
Dollaro australiano	1,4365
Real brasiliano	3,0365
Dollaro canadese	1,4655
Yuan cinese	8,2578
Dollaro di Hong Kong	10,3711
Rupia indonesiana	15669,57
Shekel israeliano	4,5687
Rupia indiana	81,4696
Won sudcoreano	1380,61
Peso messicano	17,6826
Ringgit malese	4,2655
Dollaro neozelandese	1,5726
Peso filippino	58,296
Dollaro di Singapore	1,6681
Baht tailandese	43,010
Rand sudafricano	14,3004

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A06542

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 agosto 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3345
Yen	136,58
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,834
Corona danese	7,4557
Lira Sterlina	0,79285
Fiorino ungherese	316,06
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,2045
Nuovo leu romeno	4,4420
Corona svedese	9,2454
Franco svizzero	1,2152
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,4105
Kuna croata	7,6463
Rublo russo	48,3508
Lira turca	2,8874
Dollaro australiano	1,4329
Real brasiliano	3,0584
Dollaro canadese	1,4643
Yuan cinese	8,2245
Dollaro di Hong Kong	10,3414
Rupia indonesiana	15749,29
Shekel israeliano	4,5716
Rupia indiana	82,0450
Won sudcoreano	1381,98
Peso messicano	17,7502
Ringgit malese	4,2704
Dollaro neozelandese	1,5795
Peso filippino	58,662
Dollaro di Singapore	1,6681
Baht tailandese	43,060
Rand sudafricano	14,3597

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A06543

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 agosto 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3368
Yen	136,76
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,853
Corona danese	7,4556
Lira Sterlina	0,79400
Fiorino ungherese	315,80
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,2038
Nuovo leu romeno	4,4409
Corona svedese	9,2334
Franco svizzero	1,2150
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,3700
Kuna croata	7,6520
Rublo russo	48,6417
Lira turca	2,8900
Dollaro australiano	1,4414
Real brasiliano	3,0406
Dollaro canadese	1,4615
Yuan cinese	8,2359
Dollaro di Hong Kong	10,3613
Rupia indonesiana	15769,21
Shekel israeliano	4,6172
Rupia indiana	81,8556
Won sudcoreano	1385,30
Peso messicano	17,6959
Ringgit malese	4,2875
Dollaro neozelandese	1,5783
Peso filippino	58,798
Dollaro di Singapore	1,6730
Baht tailandese	43,139
Rand sudafricano	14,3322

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A06544

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Speciorlac».

Estratto provvedimento n. 607 del 22 luglio 2014

Medicinale veterinario SPECIORLAC (A.I.C. n. 101331).

Confezioni:

015 - 4 tubi siringa;

027 - 100 tubi siringa.

Titolare A.I.C.: Merial Italia SpA, con sede legale in Milano, via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale 00221300288.

Modifica:

variazione di tipo IB: B.II.f.1 *a)* 1. Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito. Riduzione della durata di conservazione del prodotto finito così come confezionato per la vendita;

variazione di tipo IB: B.II.f.1 *d)* 1. Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito. Modifica delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito o del prodotto diluito/ricostituito.

Si autorizzano le modifiche indicate in oggetto, come di seguito descritte:

la riduzione del periodo di validità del medicinale confezionato per la vendita da 24 mesi a 18 mesi;

la modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito da «Conservare in luogo fresco» a «Conservare a temperatura inferiore a 25° C».

Per effetto delle suddette variazioni il «Riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP)» del medicinale in questione deve essere modificato come segue:

punto 6.3 Periodo di validità. Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 18 mesi;

punto 6.4 Speciali precauzioni per la conservazione. Conservare a temperatura inferiore a 25° C.

La modifica relativa alle speciali precauzioni per la conservazioni deve essere apportata anche:

al punto 11 dell'etichetta esterna;

al punto 11 del foglietto illustrativo.

I lotti del medicinale in commercio da almeno 18 mesi devono essere ritirati immediatamente.

Gli stampati dei lotti già in commercio prodotti da meno di 18 mesi devono essere adeguati alle modifiche di cui sopra entro sessanta giorni.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato alla ditta interessata.

14A06504

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Neguvon».

Estratto del provvedimento n. 590 del 21 luglio 2014

Oggetto: medicinale veterinario NEGUVON.

Confezioni: Barattolo polipropilene da 75 g - n. A.I.C. 103068021.

Titolare A.I.C.: BAYER S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - Viale Certosa, 130.

Modifica: variazione tipo II: C.I.4 Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura e del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla farmacovigilanza.

Si autorizzano le modifiche del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichetta del confezionamento esterno ed interno e del foglietto illustrativo ai seguenti paragrafi: precauzioni speciali per l'impiego - Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali.

Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del medicinale veterinario non utilizzato e dei rifiuti derivanti dal suo utilizzo.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 60 giorni.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A06514

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Flubenvet».

Estratto del provvedimento n. 611 del 25 luglio 2014

Oggetto: FLUBENVET premiscela per alimenti medicamentosi - A.I.C. n. 103343.

Confezioni:

024 - Busta in PE/cartone da 12 kg;

036 - Busta in PE/PET da 12 kg.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia SpA con sede legale e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (FI), via Gramsci 733 - codice fiscale 004226150488.

Modifica: variazione di tipo IB: C.II.6.b. Modifiche dell'etichettatura o del foglietto illustrativo, che non sono collegate al riassunto delle caratteristiche del prodotto. Altre modifiche.

Si autorizza la modifica come di seguito descritta: da etichetta esterna/interna e foglietto illustrativo a stampato unico, etichetta/foglietto illustrativo.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato alla ditta interessata.

14A06515

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Ferrosil Forte».

Estratto del provvedimento n. 606 del 22 luglio 2014

Oggetto: medicinale veterinario FERROSIL FORTE (A.I.C. 102012).

Confezioni:

034 Flacone da 50 ml;

046 Flacone da 100 ml.

Titolare A.I.C.: IZO S.p.A con sede in via Bianchi 9 - 25124 Brescia - Codice fiscale n. 00291440170.

Modifica: variazione di tipo IA: B.II.b.1 *a)* - Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito: sito di confezionamento secondario.

Variazione di tipo IB: B.II.b.1 *f)* - Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito: sito in cui sono effettuate tutte le operazioni, ad eccezione del rilascio dei lotti, del controllo dei lotti e del confezionamento secondario, per i medicinali sterili (compresi quelli fabbricati in asepsi), ad esclusione dei medicinali biologici/immunologici.

Variazione di tipo IA: B.II.b.2.c.2) - Modifica dell'importatore, della modalità di rilascio dei lotti e delle prove di controllo qualitativo del prodotto finito. Sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile dell'importazione e/o del rilascio dei lotti, compresi il controllo dei lotti/le prove.

Variazione di tipo IA A.1 Modifiche del nome e/o dell'indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Si autorizzano le variazioni indicate in oggetto, e cioè:

la sostituzione del vecchio sito produttivo con il seguente nuovo sito:

IZO S.r.l. a socio unico;

S.S. 234 km 28,2;

27013 Chignolo Po (PV),

nel quale vengono effettuate tutte le operazioni di fabbricazione del prodotto finito, compreso il confezionamento secondario, il controllo ed il rilascio dei lotti.

Si prende atto della modifica del nome e dell'indirizzo del titolare dell'A.I.C.

Il nuovo nome e l'indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Ferrosil forte sono i seguenti:

IZO S.r.l. a socio unico;

Via San Zeno, 99/A;

25124 Brescia.

Per effetto delle suddette variazioni devono essere coerentemente modificati il punto 7 del «Riassunto delle caratteristiche del prodotto», il «Foglietto illustrativo», l'«Etichetta esterna» e l'«Etichetta interna» del medicinale veterinario in questione.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento sarà notificato alla ditta interessata.

14A06516

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Legge regionale 18 luglio 2014, n. 17: «Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016. Primo provvedimento generale di variazione».

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).
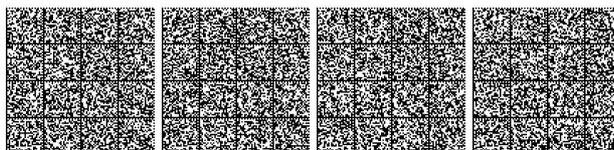
Art. 34.

Variazione dell'aliquota dell'Addizionale regionale all'IRPEF. Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2006 (Disposizioni in materia tributaria)

1. L'art. 2 della legge regionale 20 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia tributaria) è sostituito dal seguente:

«Art. 2.

Variazione dell'aliquota dell'Addizionale regionale all'IRPEF

1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicmbre 2014, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è stabilita per scaglioni di reddito applicando, rispetto all'aliquota base, le seguenti detrazioni:

a) di 0,10 punti percentuali per i redditi fino a 15.000,00 euro;

b) di 0,70 punti percentuali per i redditi oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro;

c) di 0,80 punti percentuali per i redditi oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro;

d) di 1,00 punti percentuali per i redditi oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro;

e) di 1,10 punti percentuali per i redditi oltre 75.000,00 euro.».

(*Omissis*).

Art. 50.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 18 luglio 2014

Il Presidente: ERRANI

14A06315

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 31 del 1° agosto 2014

Il Commissario delegatato si sensi dell'art. 1, comma 548, legge 24 dicembre 2011, n. 228 in relazione agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Toscana ed in particolare nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 novembre 2012 nelle provincie di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;

Rende noto:

che con propria ordinanza n. 31 del 1° agosto 2014 ha:

a) approvato il secondo elenco di benificiari;

b) impegnato e liquidato euro 41.917,06 a favore dei Comuni di Bagni di Lucca, Montignoso, Lucca, Orbetetello, Pisa e Vecchiano, per consentire la liquidazione dei contributi a beneficio dei privati per i beni mobili registrati distrutti e danneggiati;

che l'ordinanza è disponibile sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 35 del 1° agosto 2014 parte prima, sul sito internet della Regione Toscana, tramite il percorso www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza (art. 42 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33).

14A06476

UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO

Avviso di pubblicazione di n. 3 regolamenti

Nell'apposita sezione del sito internet istituzionale dell'Ufficio parlamentare di bilancio, http://www.upbilancio.it, sono pubblicati i regolamenti di cui all'art. 16, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione, in materia di organizzazione e funzionamento, amministrazione e contabilità, trattamento giuridico ed economico del personale.

14A06503

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-190) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
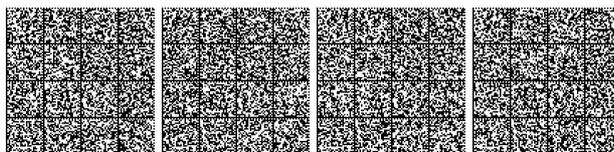
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
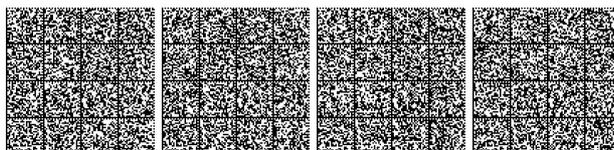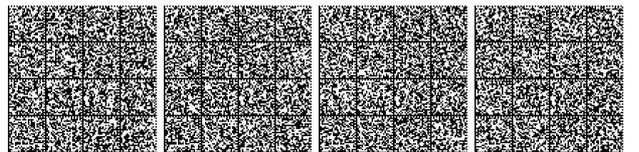
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.